

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	23
DIFESA (IV)	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
FINANZE (VI)	»	60
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	72
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	78
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	81
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	89
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	94
AFFARI SOCIALI (XII)	»	107
AGRICOLTURA (XIII)	»	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	117

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI); Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	128
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	131
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	132

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative. C. 3059 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	8
Istituzione della Giornata nazionale della famiglia. C. 1950 Sberna ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	10

SEDE REFERENTE

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO, indi della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci e la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.

C. 3059 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 aprile 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 14 di ieri, lunedì 4 maggio. Comunica che sono state presentate sei proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emenda-

tive, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura.

In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei predetti criteri, è da considerarsi inammissibile l'articolo aggiuntivo Invernizzi 1.01, che estende ai *referendum* di cui all'articolo 123 della Costituzione la possibilità di accorpamento con le elezioni amministrative e regionali.

Ricorda che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione. Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione Bilancio.

Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa presente che nessuno di essi modificherebbe la finalità del decreto che è quella di consentire il voto regionale il 31 maggio accorpandolo alla tornata elettorale amministrativa. Al contrario gli emendamenti guardano al futuro e cercano di razionalizzare la normativa che rimarrà in vigore in tema di elezioni regionali.

Rileva che quando, dopo questa tornata, una regione dovrà rinnovare i suoi organi elettivi si troverà di fronte a tre disposizioni dirette più una indiretta che incideranno sulla data del voto. Vi è infatti la norma che impone che il consiglio e il governatore siano eletti prima della scadenza della legislatura. A questa si è aggiunta la possibilità di votare nei due mesi successivi e il decreto in esame ha inserito una nuova opzione di altri sei giorni. Vi è poi la norma che vale per tutte

le elezioni imponendone l'accorpamento, ma che nessuna delle due deroghe disposte dalla legge di stabilità e da questo decreto richiama. È evidente, a suo avviso, che tale schema è la foto di una normativa schizoida e di bassissima qualità e che soprattutto consentirà al governo regionale di scegliere l'opzione che ritiene più vantaggiosa per andare al voto in un arco di ben tre mesi, tra le quattro settimane precedenti e i sessantasei giorni successivi. Tali tempi potrebbero essere utili a far costituire gruppi che esentino dalla raccolta firme o passaggi di campo dell'ultimo minuto. Gli emendamenti che ha presentato il suo gruppo vogliono proprio evitare di mettere a sistema questo caos in cui la data elettorale sarà una sorta di pallina di un flipper. Tenendo fermo il 31 maggio per la prossima tornata elettorale, propone varie opzioni per prevedere che gli ulteriori sei giorni disposti dal decreto valgano solo per le elezioni 2015. Si riferisce al fatto che si possa accedere al voto nei mesi successivi alla fine della legislatura solo quando sia indispensabile per dar vita all'*election day*, mentre in tutti gli altri casi il voto dovrà avvenire prima del termine del quinquennio, così se una regione deve andare al voto in novembre sarà certo che si voterà prima della scadenza e non dopo.

Altra soluzione che propone è quella di prevedere che si possa votare entro i sessantasei giorni successivi alla scadenza della legislatura punto e basta. A suo avviso, quindi, le opzioni sono tra loro diverse, tutte percorribili e migliorative della normativa che lascerebbe in vigore il presente decreto. Inoltre ritiene che i tempi per una rapida terza lettura al Senato ci siano tutti, dunque qualsiasi valutazione è rimessa esclusivamente alla buona volontà del Governo.

Dorina BIANCHI (AP), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il Sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Invernizzi 1.5: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cozzolino 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, deputata Dorina Bianchi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione della Giornata nazionale della famiglia. C. 1950 Sberna ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2015.

Marilena FABBRI (PD) osserva che la proposta di legge in esame non tiene conto di quale sia il valore del concetto di famiglia nella società attuale. A suo avviso, infatti, si dovrebbe più correttamente far riferimento non alla « famiglia » ma alle « famiglie », data la sussistenza di vari e differenti modelli di famiglia. Ricorda, al proposito, come la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite a cui si richiama la proposta di legge faccia riferimento alla giornata delle famiglie.

Rileva come nel testo della proposta di legge ci siano alcuni passaggi che non sono condivisibili, dove si adombra un modello di famiglia legato a valori culturali e a tradizioni non consone a un'interpretazione evolutiva del concetto di famiglia. Porta ad esempio l'articolo 2, dove si parla di attività didattiche, da svolgere nelle

scuole, legate « alle peculiari tradizioni delle diverse aree territoriali del Paese ».

Ricorda infine come nei modelli tradizionali di famiglia non fosse spesso rispettato il ruolo della donna e non fossero neanche tutelati i minori, intesi troppe volte come mera forza lavoro.

Matteo BRAGANTINI (Misto) fa presente che la famiglia, a suo avviso, è una sola e che ogni altra tipologia di legame, pur essendo legittima e degna di esistere, non ricade in tale nozione ma in quella di nucleo familiare.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) dichiara preliminarmente la sua contrarietà all'istituzione di giornate nazionali come quella all'esame della Commissione. Osserva, però, che nel caso di specie non si possa far riferimento a più modelli, ma all'unica famiglia indicata dalla Costituzione.

Dichiara di essere favorevole alla tutela di altre tipologie di unioni e di essere cofirmatario della proposta di legge A. C. 2974 della collega Carfagna in materia di disciplina dell'unione omoaffettiva. Ma in questo, come in altri casi di persone che vivono insieme, si tratta non di famiglie, ma di nuclei che vanno tutelati in quanto sono di ausilio per la società.

In conclusione, ritiene che una giornata nazionale della famiglia, se proprio la si vuole istituire, non può che essere dedicata alla famiglia come è intesa dalla Costituzione. Se si vuole istituire poi una giornata per quei nuclei a cui si riferiva prima, si può pensare a una giornata degli affetti.

Roberta AGOSTINI (PD), concordando con la collega Fabbri, ritiene che sarebbe più opportuno declinare al plurale il termine famiglia. Osserva, inoltre, che le famiglie hanno bisogno di politiche di sostegno indirizzate sia a chi intende costruirle sia a chi, come le donne, cercano di conquistare una posizione indipendente all'interno della famiglia medesima. In questo senso non condivide il contenuto della proposta di legge in discussione che, lungi dal prevedere azioni concrete in questo senso, si limita a prevedere una giornata di celebrazione della famiglia.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, desidera sottolineare, in funzione del proficuo dibattito che si sta svolgendo, un dato: la famiglia disegnata dall'articolo 29 della Costituzione e dagli articoli 79 e seguenti del Codice civile, è solo quella tradizionale. È chiaro, poi, che l'evoluzione dei costumi può portare a una lettura differenziata del valore di famiglia, ma allo stato attuale non si può far riferimento che alla famiglia tradizionalmente intesa. A suo avviso, quindi, nella proposta di legge in esame non sussiste alcuna connotazione discriminatoria.

Condivide, infine, quanto detto dal collega Bianconi in merito a un'eventuale giornata degli affetti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), nel concordare con le osservazioni svolte dalla collega Fabbri, chiede al relatore se la proposta in discussione sia finalizzata a creare una giornata di celebrazione analoga a quella istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e sottolinea che, a suo avviso, la discussione sulle tematiche oggetto del provvedimento in esame non dovrebbe diventare l'occasione per uno scontro sulle diverse concezioni della nozione di famiglia.

Giuseppe LAURICELLA (PD) condivide quanto affermato dalla collega Gasparini. Condivide che allo stato attuale la Costituzione prevede un solo tipo di famiglia, quella tradizionale. Ma la proposta di istituire una giornata nazionale della famiglia, di cui non comprende del tutto la necessità, non può essere un'occasione di discussione per affermare o meno il non riconoscimento di altre forme di unioni.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD), *relatore*, ricorda che lo scopo della proposta di cui è cofirmatario, presentata il 14 gennaio 2014 era quello di istituire la giornata nazionale della famiglia nello stesso anno proclamato dalle Nazioni Unite «anno internazionale della famiglia». Giudica fuori luogo il dibattito finora svolto relativamente alla nozione di famiglia, poiché ribadisce che obiettivo del provvedimento

è colmare una lacuna nel nostro ordinamento rispetto alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 47/237 del 20 settembre 1993 con cui è stata proclamata questa celebrazione e che invita i Paesi a istituirla. Nel ricordare, altresì, che nella relazione che accompagna il testo della proposta di legge sono individuate nel dettaglio le finalità alla base dell'intervento normativo, precisa che, concordando con quanto affermato dal Presidente Sisto, la definizione di famiglia è dettata, nel nostro ordinamento, dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e fa presente che la Corte costituzionale, intervenuta di recente sul tema del rapporto coniugale, ha qualificato come formazioni sociali meritevoli di tutela, e non come famiglia, le coppie dello stesso sesso. Fa presente, peraltro, di aver presentato nel 2014 una proposta di legge finalizzata a trovare meccanismi di tutela per le convivenze e gli affetti in senso lato. Ribadisce che non ritiene questa la sede per un dibattito ideologico sul concetto di famiglia.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina 15.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.25.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

Nuovo testo unificato C. 263 Fucci ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che il testo unificato delle proposte di legge in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione, è finalizzato ad estendere le categorie di soggetti beneficiari, per effetto di recenti disposizioni legislative, di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide. L'indennizzo, infatti, viene riconosciuto dalla legislazione vigente ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1959 e il 1965. Con il testo in esame l'indennizzo è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Viene previsto che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministro della salute apporti con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, sopra ricordato, fatti salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso.

Nella seduta in sede referente del 28 aprile 2015 della XII Commissione il provvedimento è stato ulteriormente modificato per tener conto dei rilievi espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. Le modifiche apportate al testo in esame riguardano, in particolare: una riformulazione del comma 1 dell'articolo 1, nel senso di prevedere che l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, «è riconosciuto» – anziché «si intende riconosciuto» – anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, «a decorrere dal 1° gennaio 2015» così recependo un rilievo della

Commissione bilancio ed al fine di escludere il carattere interpretativo della disposizione nonché di evitare incertezze nella formulazione. Viene conseguentemente soppressa la previsione dell'articolo 2 che riguardava l'entrata in vigore, tenendo conto di quanto evidenziato nel parere espresso da questo Comitato pareri nella seduta dell'11 marzo 2015 e dalla V Commissione. Il nuovo testo detta norme in materia di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni citate – quantificati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2015.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che la materia trattata dal provvedimento può essere ricondotta all'ordinamento civile nonché alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere *l)* e *m)*, della Costituzione nonché alla materia tutela della salute, oggetto della competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Alla luce delle considerazioni svolte formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative (C. 3059 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Per le elezioni dei nuovi consigli regionali previste per l'anno 2015 il termine stabilito dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni, è prorogato alla domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

1. 5. Invernizzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Per il solo anno 2015 le elezioni dei Consigli regionali di cui al comma 1 possono avere luogo nella domenica compresa nei sei giorni successivi al termine di cui al medesimo comma ».

1. 1. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni, sostituire il secondo periodo con i seguenti: « Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione. L'elezione dei nuovi Consigli, fatto salvo il termine di cui all'articolo 3, comma terzo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, può avere luogo non oltre i sessantasei giorni

successivi al termine del quinquennio esclusivamente nei casi in cui sia indispensabile ad adempiere al disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

1. 2. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, nel caso in cui l'elezione dei nuovi Consigli regionali ha luogo nei termini di cui al comma 1, il trattamento economico dei consiglieri regionali non è corrisposto a far data dal termine del quinquennio ».

1. 3. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

Al comma 1 dopo la parola: ulteriori *aggiungere le seguenti:* nei soli casi in cui sia indispensabile ai fini dello svolgimento in unica data unitamente ad altre consultazioni elettorali, come previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

1. 4. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

*(Modifica all'articolo 7
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98).*

All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-quater. Nel caso in cui nel medesimo anno debbano tenersi uno o più

referendum di cui all'articolo 123 della Costituzione, le cui modalità di svolgimento coincidano con quelle previste dalla disciplina elettorale, la convocazione degli elettori avviene su richiesta della regione o delle regioni interessate per tutti i referendum nella medesima data di cui al comma 1 del presente articolo. ».

1. 01. Invernizzi.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide (Nuovo testo unificato C. 263 Fucci ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 263 Fucci e abb., recante « Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide »;

considerato che la Commissione in sede referente ha accolto il rilievo formulato nella premessa del parere reso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione nella seduta dell'11 marzo scorso;

considerato, altresì, che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle

materie « ordinamento civile » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere *l*) e *m*), della Costituzione, nonché « tutela della salute », attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi del medesimo articolo 117, comma terzo, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Nuovi emendamenti del relatore e subemendamenti</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	20

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
AVVERTENZA	16

SEDE REFERENTE

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver ricordato che le proposte di legge in esame sono inserite nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 11 maggio prossimo, avverte che al testo unificato in esame (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22 ottobre 2014*) sono stati presentati emendamenti (*vedi allegati ai Bollettini delle Giunte e Commissioni del 10 dicembre 2014 e 17 febbraio 2015*) nonché subemendamenti all'emendamento del relatore (*vedi allegato 1*). Avverte che sono state ritirate le proposte emendative Ferranti 1.16 e 1.02 del relatore. Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri di competenza sugli emendamenti.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti l'emendamento Rossomando 1.20 e Santerini 1.25, qualora riformulati come

emendamenti soppressivi del primo periodo della lettera *b*), del comma 1, dell'articolo 1, sull'emendamento del relatore 1.100, sull'emendamento Agostinelli 1.26, qualora riformulato nel senso di aggiungere alla lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 1, il seguente periodo: « quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza », sul subemendamento Daniele Farina 0.1.101.2, sugli emendamenti del relatore 1.101, 1.102, 1.103 e 1.104, sul subemendamento Santerini 0.1.105.3, sull'emendamento del relatore 1.105, sull'emendamento Bonafede 1.48, qualora riformulato aggiungendo alla fine del capoverso 7-*bis*, della lettera *d*), del comma 1, dell'articolo 1, le seguenti parole: « Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili », sull'articolo aggiuntivo Ferranti 1.01, qualora riformulato inserendo dopo l'articolo 1 il seguente articolo: « ART. 2. 1. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 7 e 7-*bis*, della legge 4 maggio 1983, n. 184” » e sull'articolo aggiuntivo del relatore 1.03.

Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, esprime parere conforme al relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.1. e 1.2, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

Michela MARZANO (PD) illustra il suo emendamento 1.3, volto ad estendere la legittimazione ad ottenere l'accesso a coloro che abbiano raggiunto la maggiore età, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Marzano 1.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.4, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Antimo CESARO (SCpI) illustra il proprio emendamento 1.5, sottolineando come prevedere che possano chiedere l'accesso alle origini tutti i soggetti che abbiano compiuto la maggiore età sarebbe un punto qualificante del provvedimento, che eviterebbe censure da parte della Corte Costituzionale.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, osserva come dal dibattito svoltosi in Commissione e dalle audizioni risulti che mantenere la legittimazione in linea generale al compimento del venticinquesimo anno di età realizzi il migliore temperamento degli interessi in gioco, tenendo conto della particolare maturità necessaria in capo al soggetto che vuole conoscere le proprie origini.

Antimo CESARO (SCpI) ritiene che al compimento dei diciotto anni il soggetto abbia la maturità necessaria.

Michela MARZANO (PD) condivide quanto affermato dal collega Cesaro, ritenendo che, se al compimento dei diciotto anni il soggetto può votare, allora può anche conoscere la propria identità biologica.

Daniele FARINA (SEL) ricorda come per le elezioni del Senato, l'elettore deve avere compiuto i venticinque anni.

La Commissione respinge l'emendamento Cesaro 1.5.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritira il suo emendamento 1.6, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Marzano 1.7.

Luisa BOSSA (PD) illustra il suo emendamento 1.8 e ne raccomanda l'approvazione.

Alessia MORANI (PD) ritira il suo emendamento 1.9.

Milena SANTERINI (PI-CD) ritira il suo emendamento 1.10.

Michela MARZANO (PD) ritira il suo emendamento 1.11, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, ad integrazione del proprio precedente intervento, precisa che la scelta di mantenere invariata la legittimazione al compimento dei venticinque anni consegue alla scelta, di carattere più generale, di licenziare un provvedimento normativo che abbia un impatto minimo sulla disciplina vigente, limitandosi a quegli interventi resi necessari dalla sentenza della Corte costituzionale.

Alfonso BONAFEDE (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.12, sottolineando come, a suo giudizio, la previsione generalizzata della legittimazione al compimento della maggiore età eviterebbe nuovi interventi della Corte Costituzionale.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafede 1.12 e Marzano 1.13.

Daniele FARINA (SEL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.14, ritenendo che il provvedimento in esame desti forti perplessità, in quanto realizza un contemperamento degli interessi troppo sbilanciato in favore del figlio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Daniele Farina 1.14 e 1.15.

Michela MARZANO (PD) ritira il suo emendamento 1.17.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.18, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bossa 1.19.

Anna ROSSOMANDO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.20.

Milena SANTERINI (PI-CD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.25

La Commissione approva gli identici emendamenti Rossomando 1.20 (*Nuova formulazione*) e Santerini 1.25 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Alessandro ZAN (PD) ritira il suo emendamento 1.21

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli identici emendamenti Rossomando 1.20 (*Nuova formulazione*) e Santerini 1.25 (*Nuova formulazione*), non sarà posto in votazione l'emendamento Campana 1.22. Avverte quindi che, in considerazione dell'assenza del presentatore degli emendamenti 1.23 e 1.24, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore (*vedi allegato 2*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.26.

Anna ROSSOMANDO (PD) esprime forti perplessità, sia sotto il profilo tecnico che di opportunità, in merito all'emendamento Agostinelli 1.26, come riformulato, laddove prevede, in particolare, che in caso di incapacità assoluta del soggetto che ha interesse a conoscere le proprie origini biologiche, la legittimazione spetti al suo rappresentante legale.

Alfonso BONAFEDE (M5S) non ritiene che sussistano ragioni per precludere all'interdetto l'accesso alle origini biologiche.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, osserva come la disciplina dell'istituto della tutela offra adeguate garanzie.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Agostinelli 1.26 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*), e respinge l'emendamento Daniele Farina 1.27.

Antimo CESARO (SCpI) ritira il proprio emendamento 1.28.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritira il proprio emendamento 1.29.

La Commissione respinge l'emendamento Campana 1.31.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 19.30.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini. (*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Bossa 1.32.

La Commissione approva il subemendamento Daniele Farina 0.1.102.2 (*vedi allegato 2*).

Milena SANTERINI (PI-CD) ritira il suo subemendamento 0.1.101.4.

Daniele FARINA (SEL) dichiara di condividere il subemendamento Rossomando 0.1.101.1, ritenendo importante che sia inserita una disposizione transitoria che escluda l'irretroattività delle norme del provvedimento in esame.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, ricorda che con il provvedimento in esame si vuole dare seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale, che ha inciso sulla disciplina in esame con effetto retroattivo. Non condivide l'idea dell'inserimento di una disposizione transitoria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Rossomando 0.1.101.1 e approva l'emendamento 1.101 del Relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento 0.1.101.1 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.101 del relatore, non saranno posti in votazione gli emendamenti Rossomando 1.33, Marzano 1.34 e Santerini 1.35. Avverte altresì che sono stati ritirati gli emendamenti Bossa 1.36 e Marzano 1.37.

La Commissione respinge l'emendamento Daniele Farina 1.38.

Anna ROSSOMANDO (PD) illustra il suo emendamento 1.39 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rossomando 1.39 e Campana 1.40.

Vanna IORI (PD) ritira il suo emendamento 1.41.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.43, si intende che egli vi abbia rinunciato.

Milena SANTERINI (PI-CD) ritira il suo emendamento 1.44.

Michela MARZANO (PD) ritira il suo emendamento 1.45.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giorgis 1.42, fatto proprio dall'onorevole Rossomando, Bonafede 1.46 e 1.47.

Daniele FARINA (SEL) illustra il suo subemendamento 0.1.102.2, dichiarando la propria contrarietà alle modalità con le quali si sta disciplinando l'interpello, poiché ritiene che si stia andando ben oltre il dettato della Corte costituzionale, ponendo in serio pericolo la privacy della madre e consentendo al tribunale di ricorrere a qualsiasi strumento ritenga opportuno.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Daniele Farina 0.1.102.2 e approva l'emendamento 1.102 del relatore (*vedi allegato 2*).

Daniele FARINA (SEL) ritira il suo subemendamento 0.1.103.1, dopo avere precisato come lo stesso abbia un contenuto meramente provocatorio. Ritiene, infatti, che le modalità di esercizio dell'interpello previste dal provvedimento siano talmente lesive della privacy della madre che tanto varrebbe esercitarlo per mezzo di una lettera raccomandata.

La Commissione approva l'emendamento 1.103 del relatore (*vedi allegato 2*).

Luisa BOSSA (PD) ritira il suo subemendamento 0.1.104.3.

La Commissione respinge il subemendamento Bonafede 0.1.104.5.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dei subemendamenti 0.1.104.4 e 0.1.104.2, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.104 del relatore e il subemendamento Santerini 0.1.105.3 (*vedi allegato 2*).

Milena SANTERINI (PI-CD) ritira il suo subemendamento 0.1.105.4, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che il subemendamento Santerini 0.1.105.4 ponga una questione seria e da approfondire, dichiarando di non essere convinto che l'ordinamento già preveda che tutto il personale dei servizi sociali sia tenuto al segreto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che la questione debba essere approfondita in vista dell'esame in assemblea. Avverte quindi che, in considerazione dell'assenza del presentatore del subemendamento 0.1.105.1, si considera che egli vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Daniele Farina 0.1.105.2 e approva l'emendamento del relatore 1.105 (*vedi allegato 2*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Bonafede 1.48, del quale è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Bonafede 1.48 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Bonafede 1.48 (*Nuova formulazione*) non sarà posto in votazione l'emendamento Agostinelli 1.49. Avverte che è stato ritirato l'emendamento Marzano 1.50. Avverte altresì che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.51, 1.52 e 1.54, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Agostinelli 1.53.

Michela MARZANO (PD) ritira il suo emendamento 1.55, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, invita l'onorevole Marzano a riformulare il suo emendamento 1.56 negli stessi termini dell'articolo aggiuntivo 1.03 del relatore.

Michela MARZANO (PD) accoglie la proposta di riformulazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Marzano 1.04 (ex 1.56) (*vedi allegato 2*) sarà posto in votazione insieme all'identico emendamento 1.03 del relatore.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Marzano 1.04 (ex 1.56).

Michela MARZANO (PD) ritira il suo emendamento 1.57.

Luisa BOSSA (PD) ritira i suoi emendamenti 1.58, 1.59, 1.60 e 1.61.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.62, si

intende che egli vi abbia rinunciato. Accoglie quindi la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 1.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Ferranti 1.01 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*), respinge i subemendamenti Rossomando 0.1.03.1, Daniele Farina 0.1.03.3, Agostinelli 0.1.03.6, Rossomando 0.1.03.2, Agostinelli 0.1.03.5, Daniele Farina 0.1.03.4, e approva gli identici articoli aggiuntivi 1.03 del relatore e Marzano 1.04 (ex 1.56) (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-05254 Rossomando: sulla situazione del Tribunale di Ivrea.

5-04716 Tripiedi: sulla situazione del tribunale di Monza.

SEDE CONSULTIVA

Legge quadro missioni internazionali.
C. 45 Cirielli ed abb.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE E SUBEMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 101.

Sostituire le parole: può esser sempre resa dalla madre con dichiarazione scritta redatta o autenticata, *con le seguenti:* deve esser resa dalla madre con dichiarazione autenticata.

0. 1. 101. 2. Daniele Farina, Sannicandro, Costantino, Bordo, Nicchi.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « dall'ufficiale dello stato civile » aggiungere le seguenti: « o dal notaio »;

2) dopo le parole: « L'ufficiale dello stato civile » aggiungere le seguenti: « o il notaio ».

0. 1. 101. 4. Santerini, Marazziti, Piepoli.

Dopo le parole: del luogo di nascita del figlio, *aggiungere il seguente periodo:* La disciplina di cui al presente comma si applica alle richieste di accesso alle informazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 101. 1. Rossomando.

All'articolo 1, lettera c), capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La revoca può essere sempre resa dalla

madre con dichiarazione scritta, redatta o autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.

1. 101. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 102.

Sostituire la parola: preferibilmente, *con la seguente:* necessariamente.

Conseguentemente, al primo periodo della lettera d), sopprimere la parola anche.

0. 1. 102. 2. Daniele Farina, Sannicandro, Bordo, Costantino, Nicchi.

All'articolo 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo la parola: avvalendosi, *inserire la seguente:* preferibilmente.

1. 102. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 103.

Aggiungere alla fine le seguenti parole: e inserire le seguenti: « con lettera raccomandata ».

Conseguentemente, alla fine del comma 7-bis) inserire il seguente periodo: in mancanza di risposta alla raccomandata, o in caso di risposta negativa, l'istanza è rigettata.

0. 1. 103. 1. Daniele Farina, Sannicandro, Bordo, Costantino, Nicchi.

All'articolo 1, lettera d), capoverso, sopprimere le seguenti parole: senza formalità.

1. 103. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 104.

All'emendamento 1.104, sostituire le parole: una sola volta, *con le seguenti:* più volte.

0. 1. 104. 3. Bossa.

All'emendamento 1.104, sostituire le parole: una sola volta *con le seguenti:* per un massimo di tre volte con un intervallo non inferiore a cinque anni.

0. 1. 104. 5. Bonafede, Agostinelli.

Sostituire le parole: può essere presentata, una sola volta *con le seguenti:* può essere ripresentata non prima di un periodo di cinque anni.

0. 1. 104. 4. Cesaro.

Alla lettera d) capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: può essere presentata, una sola volta *con le seguenti:* può essere presentata, per ogni quinquennio una sola volta,.

0. 1. 104. 2. Sarro.

Alla lettera d) capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere presentata *con le seguenti:* può essere presentata, una sola volta,.

1. 104. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 105.

Dopo le parole: che assicurano la massima riservatezza, *aggiungere le seguenti:* ed il massimo rispetto della dignità della madre.

0. 1. 105. 3. Santerini, Marazziti, Piepoli.

Aggiungere infine le seguenti parole: Il personale dei servizi sociali è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del presente procedimento.

0. 1. 105. 4. Santerini, Marazziti, Piepoli.

Aggiungere dopo le parole: il tribunale per i minorenni *le seguenti:* nello stabilire le modalità di contatto e di interpellato,.

0. 1. 105. 1. Cesaro.

Sostituire le parole: tiene conto, in particolare, *con le seguenti:* deve tener conto, inderogabilmente.

0. 1. 105. 2. Daniele Farina, Sannicandro, Costantino, Nicchi.

All'articolo 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

1. 105. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 1. 03.

Dopo le parole: Tribunale per i minorenni *sostituire le parole:* da «intenda

mantenere l'anonimato ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184. » *con le seguenti*: abbia preventivamente revocato l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica novembre 2000, n. 396.

0. 1. 03. 1. Rossomando.

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 1-bis.

0. 1. 03. 3. Daniele Farina, Sannicandro, Costantino, Nicchi.

All'emendamento 1.03, aggiungere infine: fintanto che non è istituito il registro di cui al periodo successivo.

Ai fini del presente articolo, con decreto del Ministro della Giustizia, il emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge, viene istituito un Registro nazionale per la raccolta dei dati attinenti alle anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, nonché eventuali malattie di carattere ereditario.

Laddove possibile, in detto registro dovranno essere inseriti anche i dati, di cui al precedente comma, relativi alle madri che vengano contattate dai servizi sociali, con la procedura di cui sopra, per verificare che continui a sussistere la volontà di mantenere l'anonimato.

Al momento dell'interpello, qualora la madre biologica non intenda revocare l'anonimato viene resa edotta delle conseguenze derivanti dalla scelta operata.

0. 1. 03. 6. Agostinelli, Bonafede.

Dopo le parole: informativa di cui al primo periodo aggiungere il seguente periodo: La disciplina di cui al presente comma si applica alle richieste di accesso alle informazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 1. 03. 2. Rossomando.

All'emendamento 1.03, aggiungere infine il seguente periodo: Al momento dell'interpello, qualora la madre biologica non intenda revocare l'anonimato viene resa edotta delle conseguenze derivanti dalla scelta operata.

0. 1. 03. 5. Agostinelli, Bonafede.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano in relazione alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della stessa.

0. 1. 03. 4. Daniele Farina, Sannicandro, Costantino, Nicchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. La madre viene informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184; dalla facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo.

1. 03. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI**ART. 1.**

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da « Può essere » a « nominata ».

*** 1. 20.** (nuova formulazione) Rosso-mando.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da « Può essere » a « nominata ».

*** 1. 25.** (nuova formulazione) Santerini.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « o successorio » inserire le seguenti: da parte dell'adottato.

1. 100. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: « Quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza ».

1. 26. (nuova formulazione) Agostinelli.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DEL RELATORE 1. 101**

Sostituire le parole « può essere sempre resa dalla madre con dichiarazione redatta o autenticata » con le seguenti: « deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata ».

0. 1. 101. 2. Daniele Farina.

All'articolo 1, lettera c), capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti: « La revoca può essere sempre resa dalla madre con dichiarazione scritta, redatta o autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. ».

1. 101. Il Relatore.

All'articolo 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo la parola: avvalendosi, inserire la seguente: preferibilmente.

1. 102. Il Relatore.

All'articolo 1, lettera d), capoverso, sopprimere le seguenti parole: senza formalità.

1. 103. Il Relatore.

All'articolo 1, lettera d), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere presentata con le seguenti: può essere presentata, una sola volta,.

1. 104. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DEL RELATORE 1. 105.

Dopo le parole: « che assicurano la massima riservatezza » *aggiungere le seguenti:* « ed il massimo rispetto della dignità della madre ».

0. 1. 105. 3. Santerini.

All'articolo 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

1. 105. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: « Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili ».

1. 48. Bonafede.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 7 e 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».

1. 01. (nuova formulazione) Ferranti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La madre viene informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184; dalla facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo ».

*** 1. 03.** Il Relatore.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La madre viene informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca, ai sensi dell'articolo 28, comma 7,

della legge 4 maggio 1983, n. 184; dalla facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i

dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo ».

*** 1. 04.** (*ex 1.56*) Marzano.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	23
7-00670 Cicchitto: Sull'impegno dell'Italia in sede multilaterale a sostegno della Tunisia (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00106</i>)	23
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)	28
7-00602 Manlio Di Stefano: Sull'arresto di Roberto Berardi in Guinea Equatoriale (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00107</i>)	26
ALLEGATO 2 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)	30

RISOLUZIONI

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO, indi del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli.

La seduta comincia alle 15.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che a far data dal 23 aprile scorso l'onorevole Alessio TACCONI (PD) ha cessato di far parte di questa Commissione.

7-00670 Cicchitto: Sull'impegno dell'Italia in sede multilaterale a sostegno della Tunisia.

(*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00106*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la

pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Illustra, quindi, la risoluzione in titolo, di cui è primo firmatario e sottoscritta insieme alla collega Quartapelle Procopio, oltre ad altri colleghi che hanno preso parte alle missioni a Tunisi svolte nei mesi di gennaio e marzo scorsi, e all'onorevole Locatelli.

Procede quindi ad illustrare la risoluzione in titolo, presentata sulla scia delle importanti iniziative di cooperazione bilaterale promosse da ultimo dai protagonisti della società civile tunisina.

Segnala che la risoluzione prende spunto dal modello di un Paese arabo e a maggioranza musulmana che si caratterizza, rispetto agli Stati attraversati dalle cosiddette «primavere arabe», per il passaggio pacifico dal regime dittatoriale di Ben Alì ad una democrazia costituzionale e parlamentare. Come noto, la Tunisia è cresciuta negli anni Novanta ad una media

del 5 per cento e presenta un sistema economico assai diversificato in cui il settore turistico rappresenta il 7 per cento dell'intero PIL. I tunisini residenti all'estero sono circa un milione, la maggior parte dei quali in Europa, per lo più in Francia e in Italia. Peraltro, sono stati eletti nel nostro Paese ben tre deputati tunisini attualmente in carica. Anche per tali ragioni il nostro Paese è in prima linea nell'impegno internazionale volto a dare sostegno al processo democratico avviatosi dopo il sacrificio del venditore ambulante Bouazizi, la cui morte segnò nel 2011 l'avvio di una trasformazione per l'intera area.

Sottolinea che dopo un processo virtuoso, segnato dall'approvazione di una nuova Costituzione, che ha affrontato in modo esemplare anche il rapporto tra Stato, religione e libertà di espressione, la Tunisia ha subito un duro colpo con l'attacco del 18 marzo scorso al Museo del Bardo da parte dei terroristi fondamentalisti. Tale attacco ha, innanzitutto, colpito il settore turistico che già prima dell'attentato aveva registrato una flessione del 6,5 per cento. In questi anni il Paese non è riuscito a modificare il modello territoriale di sviluppo definito da Ben Ali che col turismo di massa aveva privilegiato le zone costiere a svantaggio di quelle più interne, con la conseguenza di creare i presupposti delle contraddizioni attuali. Infatti, per un verso gli ideologi del Califfato pescano oggi nelle zone più povere della Tunisia, Paese che non a caso detiene il primato del numero di *foreign fighters* arruolati dal Daesh. Per altro verso, però, la realtà tunisina è fortunatamente caratterizzata, specie nelle città, dall'autonomia culturale nei comportamenti personali, nei rapporti familiari e nella società di milioni di donne che si sono fatte sentire e hanno esercitato un ruolo assai positivo. Quindi, la società civile tunisina nel suo complesso, e in essa il settore imprenditoriale, hanno dimostrato di voler intervenire sui processi politici. In questo quadro la risoluzione è finalizzata a favorire un processo economico virtuoso e non soltanto a convogliare

risorse economiche verso Tunisi. La risoluzione è, inoltre, mossa dall'intento di promuovere ulteriormente il progresso democratico della Tunisia integrando tale Paese nell'ordinamento internazionale del diritto umanitario.

Conclusivamente, alla luce di tali obiettivi e anche in vista del prossimo importante pellegrinaggio degli ebrei a Gerba, che avrà luogo il 6 e 7 maggio alla Sinagoga di El Ghriba, la più antica del mondo, la stessa in cui nel 2002 furono uccise 19 persone, evidenzia l'opportunità che l'Italia si attivi senza indugio per sostenere in tutte le sedi internazionali lo sforzo tunisino per il consolidamento della democrazia e per il contrasto al terrorismo radicale.

Il Viceministro Lapo PISTELLI esprime l'apprezzamento del Governo nei confronti dell'operato della Commissione, sia per quanto riguarda l'intensa opera di sostegno esplicato in sede di diplomazia parlamentare a sostegno della ancor fragile democrazia tunisina, sia per aver sintetizzato tale azione nella risoluzione oggi all'esame. Ricorda peraltro come dopo il grave attentato del Museo del Bardo si siano svolte molte visite ufficiali in quel Paese, sia del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, anche in occasione della marcia in ricordo delle vittime del 18 marzo, che del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni, come pure tra pochi giorni dello stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tali visite rappresentano lo sforzo convinto che il nostro Paese compie per manifestare fiducia e dare sostegno alla Tunisia in quanto caso di relativo successo in un'area geostrategica assai problematica. Sottolinea che il feroce attacco portato alle istituzioni tunisine lo scorso 18 marzo, oltre al suo costo in termini di vite umane, ha provocato una grave flessione dei flussi turistici, vitale risorsa per l'economia tunisina, in ciò esattamente assecondando l'intento terroristico del progetto jihadista. Sottolinea, peraltro, come la Tunisia ospiti oggi, a partire dal 2011, circa 1 milione di pro-

fughi libici a conferma dell'azione solidale e responsabile svolta da Tunisi a sostegno della soluzione della crisi regionale.

Per quanto la Tunisia non sia più tra i nostri partner prioritari per la cooperazione allo sviluppo, rivendica il fatto di aver convertito parte del debito tunisino nei confronti del nostro Paese in sostegno economico a settori quali la sanità, lo sviluppo agricolo e le piccole e medie imprese. Una simile scelta è stata assunta anche da altri membri dell'Unione europea, tra i quali Francia e Germania. Di conseguenza, annuncia il pieno consenso da parte del Governo nei confronti della risoluzione in titolo, che risponde alla logica complessiva *bipartisan* della politica estera europea.

Mario MARAZZITI (PI-CD) ringrazia i firmatari per la presentazione della risoluzione in titolo e ribadisce che nell'ambito della nostra azione nel Mediterraneo bisogna certamente sostenere la Tunisia che, rappresentando un caso di successo all'interno del difficile quadro nordafricano, è un Paese sotto attacco da parte dei terroristi. In tal senso, la conversione del debito in progetto di aiuto rappresenta un atto dovuto. Riconoscendo che entrambe le proposte contenute nell'impegno della risoluzione sono condivise dal suo gruppo, annuncia di voler sottoscrivere la risoluzione in esame.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) a nome del proprio gruppo esprime profonda adesione alla risoluzione in esame, che sintetizza ed accelera l'opera di sostegno messa in atto dalla Commissione nei confronti della Tunisia, del resto di concerto con il Governo. Nel ringraziare a tal proposito il presidente Cicchitto per l'iniziativa assunta per ben due volte, in due momenti assai opportuni, di svolgere visite in Tunisia, sottolinea che l'atto di indirizzo contribuisce a rafforzare l'azione del Governo affinché quel Paese possa andare verso una piena democratizzazione e maggiore benessere e sia pienamente conforme agli standard internazionali in tema di diritti umani.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) sottolinea come occorra sempre enfatizzare i successi che si sono registrati in una regione così difficile, e che la Tunisia rientra sicuramente fra questi, anche per il ruolo centrale che nella democratizzazione di quel Paese hanno avuto le associazioni e i movimenti delle donne. Manifesta apprezzamento per il forte coordinamento che si è registrato nell'azione di Governo e Commissione, che ha permesso risultati molto importanti.

Khalid CHAOUKI (PD) esprime forte apprezzamento per la risoluzione in oggetto. Osserva peraltro come sia opportuno, con riferimento alla parte motiva e al secondo punto del dispositivo, modificare la definizione della Tunisia da Paese « osservatore » in Paese « partner per la democrazia » con riferimento al Consiglio d'Europa.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL) ritiene che la risoluzione presentata e da lui sottoscritta contribuisca a valorizzare il lavoro compiuto dalla Commissione in occasione delle visite svolte in Tunisia. Precisa di avere apposto la propria firma all'atto di indirizzo in ragione dell'urgenza di assumere impegni concreti a sostegno di tale Paese. Prospetta, tuttavia, l'opportunità di una riformulazione del testo alla luce degli esiti dell'audizione recentemente svolta dal Comitato Africa di rappresentanti della società civile tunisina con riferimento agli effetti derivanti dall'attuazione degli accordi partenariato tra Unione europea e Tunisia. Conseguentemente, in merito al quinto punto delle premesse, segnala l'opportunità di inserire il richiamo alla Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani e, con riferimento al successivo e ultimo punto della premessa, l'opportunità di anteporre le parole « per il contrasto al traffico e alla tratta di esseri umani » subito dopo il richiamo alle operazioni dell'Unione europea *Tritone* e *Poseidon*, questo da un lato per valorizzare il senso dell'impegno europeo e, dall'altro, per non ingenerare aspettative sul dialogo *in fieri* con l'Unione

africana, anche in sede di processo di Karthoum.

Daniele DEL GROSSO (M5S) dichiara il favore del suo gruppo alla risoluzione in oggetto in merito all'obiettivo del contrasto al terrorismo e all'appoggio alla democrazia tunisina. Tuttavia, per quanto riguarda gli investimenti menzionati al primo punto dell'impegno, esprime il timore che essi si risolvano nella costruzione di un elettrodotto che colleghi sul fondo del Mediterraneo Italia e Nordafrica; ed unicamente in virtù di tale preoccupazione, pur condividendo le intenzioni di fondo dell'atto di indirizzo, annuncia l'astensione del proprio gruppo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, accetta le proposte di riformulazione avanzate dai colleghi Chaouki e Palazzotto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la risoluzione in titolo come riformulata, che assume il n. 8-00106 (*vedi allegato 1*).

7-00602 Manlio Di Stefano: Sull'arresto di Roberto Berardi in Guinea Equatoriale.

(*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00107*).

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra la risoluzione in titolo, di cui è primo firmatario insieme ad altri deputati del proprio gruppo. Ricorda come essa abbia ad oggetto la grave vicenda del nostro connazionale Roberto Berardi, attualmente detenuto in un carcere della Guinea Equatoriale non solo in condizioni degradanti e disumane e sottoposto a tortura, secondo quanto confermerebbe materiale fotografico in suo possesso, ma anche su basi giuridiche non completamente trasparenti. Vi è, infatti, il forte sospetto che egli sia trattenuto laggiù soprattutto in quanto unico testimone di un'inchiesta avviata dal Governo degli Stati Uniti che coinvolge il figlio dell'attuale Presidente, Obiang Nguema Mbasogo.

Riporta le vivissime preoccupazioni dei genitori del Berardi, che temono che il proprio figlio possa non essere liberato alla scadenza prevista della pena detentiva, il giorno 19 maggio, oppure, qualora effettivamente liberato, possa subire un attentato. Fa inoltre presente che l'Italia non ha in Guinea Equatoriale una propria rappresentanza diplomatica, e come dunque occorra fare riferimento, in virtù degli accordi di reciproca assistenza previsti dall'Unione europea, piuttosto all'Ambasciata spagnola, che non è stata finora prodiga di chiarimenti nei confronti dei genitori del nostro concittadino. Menziona, infine, il nuovo caso di un altro nostro concittadino, Fabio Galassi, recentemente arrestato in quel Paese, ed avanza il sospetto che le due vicende facciano parte di una strategia complessiva di intimidazione nei confronti delle imprese italiane impegnate nella capitale Oyala, dove sarebbe forte invece la pressione del mondo economico cinese, intenzionato ad assicurarsi la parte maggiore degli appalti laggiù disponibili.

In definitiva, l'intento della risoluzione è quello di ottenere un chiaro e formale impegno del Governo a tutela del nostro concittadino Berardi, in così grave difficoltà personale.

Il viceministro Lapo PISTELLI ricorda come il Governo si sia speso in modo costante e fin dall'inizio della vicenda, sia in sede diplomatica che politica, a favore di Roberto Berardi, e come per esempio da pochi giorni egli stesso ne abbia incontrato il fratello raccogliendone le attestazioni di gratitudine per il sostegno ricevuto dalla Farnesina. Sottolinea come i due casi richiamati dal deputato Di Stefano siano profondamente diversi, giacché mentre il Galassi è stato arrestato su basi assai dubbie, Roberto Berardi è stato invece condannato ai sensi della legge penale vigente in Guinea Equatoriale e avrebbe anche commesso un tentativo di evasione. Rivendica come il Governo italiano assicuri attenzione costante a tutti i connazionali detenuti all'estero ma come peraltro la Guinea Equatoriale presenti condi-

zioni « a parte », per due motivazioni: perché non abbiamo laggiù una nostra rappresentanza diplomatica; e perché la situazione politica di quel Paese è assai peculiare. Fa presente come il caso di Berardi può far da monito a tutti i nostri concittadini, a chiedersi sempre quali siano le condizioni del Paese in cui si recano a svolgere la propria attività imprenditoriale. Auspica, infine, che la vicenda di Berardi possa concludersi il giorno 19 maggio nel modo più felice.

Ciò detto, rivendica la perdurante intensa attività esplicata in proposito dalla Farnesina sin dall'inizio della vicenda, volendo in questa sede cogliere in modo positivo lo spirito della risoluzione presentata nel senso di una manifestazione di allarme per la condizione in cui versa il nostro connazionale. Infine, esprime sincero apprezzamento e gratitudine a tutti coloro che non cessano di adoprarsi con professionalità per il migliore esito della questione.

Manlio DI STEFANO (M5S) riconosce come i due casi presi in esame siano assai diversi e che una cosa è essere incarcerati sulla base di un'accusa precisa, altra cosa è invece esserlo su basi non definite. La preoccupazione alla base della risoluzione in titolo è essenzialmente a proposito della sicurezza personale del Berardi. Precisa che quando nel quarto capoverso della parte motiva si parla di « immobilismo », ci si riferisce essenzialmente all'assenza ad oggi di un impegno formale. Fa presente come un'azione incisiva da parte del Governo potrebbe consistere, ad esempio, nel provvedere ad un congruo accompagnamento del Berardi all'uscita dal carcere e fino al suo ingresso in Italia, per tutelarne l'incolumità. Prende comunque atto della serietà dell'impegno del Governo.

Il viceministro Lapo PISTELLI accoglie con soddisfazione le parole di riconoscimento usate dal deputato Di Stefano, do-

vendo tuttavia rilevare che le premesse della risoluzione sembrano muovere nella direzione di evidenziare omissioni da parte del Governo, e dunque non sono condivisibili. Pertanto, sulla base del dibattito appena svoltosi e ricordando i molti interventi fatti nelle sedi politiche in una vicenda che è stata densa di sviluppi, propone una riformulazione della mozione n. 7-00602 nel senso di mantenere soltanto i tre primi punti della premessa e di riformulare il dispositivo nei seguenti termini: « a fornire al signor Roberto Berardi, direttamente o indirettamente mediante il corrispondente consolare presente in loco e coinvolgendo, se necessario, le Rappresentanze dei Paesi partner, ogni possibile assistenza sia dal punto di vista della tutela dei suoi diritti che della sua incolumità fisica anche dopo la scarcerazione del nostro concittadino; a farsi carico, per quanto di competenza e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, come già avvenuto in passato, degli oneri connessi alla prestazione di terapie medicinali nei confronti di Roberto Berardi ».

Manlio DI STEFANO (M5S) chiede perché venga proposto di sopprimere, nel secondo punto dell'impegno, le parole « burocratico che logistico ed economico ».

Il viceministro Lapo PISTELLI fa presente come tale concetto sia già ricompreso nell'espressione « ogni possibile assistenza ».

Manlio DI STEFANO (M5S) accetta quindi la proposta riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, all'unanimità la risoluzione in titolo come riformulata, che assume il n. 8-00107 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00670 Cicchitto: Sull'impegno dell'Italia in sede multilaterale a sostegno della Tunisia.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premesso che:

L'Italia ha un interesse vitale nella stabilizzazione democratica e nel consolidamento istituzionale della Tunisia, in quanto modello virtuoso di evoluzione pacifica dalla dittatura verso la democrazia e alternativo per le migliaia di giovani di tutti i Paesi della regione nordafricana e medio-orientale rispetto all'opzione rappresentata dal fondamentalismo estremista; il sostegno alla giovane democrazia tunisina e alla sua economia rafforzerebbe la posizione dell'Italia in Europa e nel Mediterraneo, in linea con le premesse dettate dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a partire dalla sua visita in Tunisia come primo impegno ufficiale all'estero, e confermate dalle successive missioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, nonché dalle iniziative di diplomazia parlamentare assunte dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati nei mesi di gennaio e marzo 2015, da ultimo a seguito degli attentati perpetrati al Museo del Bardo;

considerato che l'Italia è il secondo *partner* economico della Tunisia, Tunisi resta un interlocutore privilegiato per gli investitori e le imprese italiane e ciò malgrado le perdite registrate nel settore del turismo dopo gli attentati del Bardo e alla luce dell'iniziativa assunta dal Ministro Gentiloni sul taglio di 25 milioni di euro del debito tunisino, unitamente alla proposta di un « piano Marshall » per la Tunisia derivante dalla destinazione verso Tunisi di una parte significativa dei finan-

ziamenti provenienti dal piano Junker per contribuire ad una crescita sostenibile, in considerazione delle gravi diseguaglianze esistenti tra il nord e il sud del Paese, e alla creazione di opportunità di lavoro soprattutto con riferimento alle fasce giovanili della popolazione;

la ridefinizione della Politica europea di vicinato rappresenta una finestra di opportunità da cogliere anche per quanto concerne il rapporto tra l'Unione europea e i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, in cui auspicabilmente la Tunisia potrà assumere lo « *status* avanzato » di partenariato, al pari di Marocco e Giordania, potendo così accedere alle agenzie europee competenti in tema di diritti umani, di asilo e di migrazioni, nonché a programmi europei di alta formazione per i giovani, incluso *Erasmus*;

rivestirebbe grande valore simbolico l'assunzione da parte della Tunisia anche dello *status* di Paese partner per la democrazia al Consiglio d'Europa, anche ai fini del rispetto della CEDU e della firma in prospettiva delle convenzioni aperte, come ad esempio la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani, e per la riduzione delle gravi diseguaglianze che segnano la società tunisina e che sono state fattori scatenanti delle rivolte del 2011, come pure dell'adesione di molti giovani a fenomeni criminali-terroristici. Infatti, la Tunisia detiene il primato di Paese con il più alto numero di *foreign fighters* impegnati a sostegno di Daesh;

va tenuto conto anche degli esiti della Riunione straordinaria del Consiglio europeo del 23 dicembre 2015 che, oltre al rafforzamento della presenza in mare mediante il potenziamento delle operazioni dell'Unione europea *Triton* e *Poseidon* per il contrasto al traffico e alla tratta di esseri umani, ha impegnato l'Unione europea al lancio di programmi regionali di sviluppo per l'Africa settentrionale, unitamente ad un dialogo rafforzato con l'Unione Africana per il sostegno anche alla Tunisia,

impegna il Governo:

a promuovere, di concerto con gli altri Paesi europei, una conferenza inter-

nazionale per gli investimenti in Tunisia, con l'obiettivo di rafforzare l'impegno nella lotta contro il terrorismo e per il consolidamento delle istituzioni e dell'economia tunisine;

a promuovere l'attribuzione alla Tunisia dello « *status* avanzato » nel quadro della nuova Politica europea di vicinato, e dello *status* di Paese partner per la democrazia in sede di Consiglio d'Europa.

(8-00106) « Cicchitto, Quartapelle Procopio, Amendola, Valentini, Palazzotto, Cirielli, Locatelli, Marazziti ».

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00602 Manlio Di Stefano: Sull'arresto di Roberto Berardi in Guinea Equatoriale.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,
premesse che:

il nostro concittadino Roberto Berardi è stato arrestato senza un mandato il 18 gennaio 2013 nella sua casa di Bata in Guinea Equatoriale dove si trovava per lavoro;

il 26 agosto 2013, la Corte provinciale di Bata lo condannava a 2 anni e 4 mesi di reclusione per appropriazione indebita;

sulla vicenda sono già stati presentati dieci atti di sindacato ispettivo al Parlamento italiano e due al Parlamento europeo,

impegna il Governo:

a fornire al signor Roberto Berardi, direttamente o indirettamente mediante il

corrispondente consolare presente *in loco* e coinvolgendo, se necessario, le Rappresentanze dei Paesi partner, ogni possibile assistenza sia dal punto di vista della tutela dei suoi diritti che della sua incolumità fisica anche dopo la scarcerazione del nostro concittadino;

a farsi carico, per quanto di competenza e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, come già avvenuto in passato, degli oneri connessi alla prestazione di terapie medicinali nei confronti di Roberto Berardi.

(8-00107) « Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Scagliusi, Grande, Del Grosso ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla vicenda dei fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone	31
Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. C. 2741 Scanu e C. 3035 Basilio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

SEDE REFERENTE

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla vicenda dei fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.

Elio VITO, *presidente*, dopo aver ricordato che sulla vicenda dei fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone la Commissione ha mostrato un costante e attivo interessamento, prende atto della notizia diffusa dalla stampa questa mattina che il Governo italiano intenderebbe dare prossimamente avvio alla procedura dell'arbitrato internazionale.

Premesso che la notizia, ove confermata, non può che essere accolta con soddisfazione, considerato che il Parlamento e la stessa Commissione Difesa hanno adottato più volte atti di indirizzo, e all'unanimità, per impegnare il Governo a promuovere l'arbitrato, sottolinea che

occorre però che il Governo renda puntuali informazioni alle Commissioni competenti sugli sviluppi della vicenda dei fucilieri di marina, come da queste più volte richiesto nella convinzione non solo che ciò sia un preciso dovere del Governo, ma anche che dal confronto tra Parlamento e Governo possa realizzarsi un'utile sinergia che darà maggiore forza all'Italia nella controversia internazionale.

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale.

C. 2741 Scanu e C. 3035 Basilio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2015.

Elio VITO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Basilio C. 3035, che, vertendo sull'identica materia della proposta di legge già all'ordine del giorno della Commissione, è stata ad essa abbinata.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, premesso che al termine della sua relazione sulla proposta di legge C. 3035 proporrà che la Commissione adotti come testo base la proposta di legge C. 2741, rileva che gli articoli 2 e 3 della proposta Basilio condividono l'impianto complessivo della proposta di legge Scanu, e rimanda quindi, per quanto riguarda l'illustrazione di tali articoli, alla relazione da lui svolta sulla predetta proposta di legge.

Quanto alle disposizioni della proposta di legge Basilio non contenute nella proposta di legge Scanu, segnala che l'articolo 1 interviene sulle competenze del Comitato tecnico-scientifico costituito presso il Ministero della difesa su iniziativa della ministra Pinotti. Sottolinea che la proposta di legge prevede la predisposizione, da parte di tale organismo, di una relazione dettagliata sulla pena di morte irrogata al personale militare durante il primo conflitto mondiale, nonché sui casi di decimazione e di esecuzioni sommarie verificatisi durante le operazioni belliche. È previsto che tale relazione venga presentata al Presidente della Repubblica, al ministro dell'istruzione, al ministro della difesa e alle competenti commissioni di Camera e Senato, nonché al procuratore generale militare presso la Corte d'appello, per l'adozione degli atti di riabilitazione dell'onore militare conseguenti.

Ritiene che si tratti di una previsione in grado di valorizzare i lavori del Comitato e che, sia pure con un'altra formulazione, potrebbe essere recepita nel testo nella fase emendativa. Nel merito, osserva che, trattandosi di un organismo già costituito nell'ambito del Ministero della difesa, potrebbe essere opportuno mantenere il Comitato nell'ambito dello stesso dicastero. Segnala altresì l'esigenza di prevedere per il lavoro del Comitato un limite temporale di almeno un triennio, al fine di fare coincidere la durata dei suoi lavori con l'arco di tempo dedicato alle celebrazioni per il centenario della I guerra mondiale.

Ritiene che non ponga problemi nemmeno la disposizione della proposta di legge Basilio che attribuisce al Ministero della difesa il compito di assicurare agli

studiosi la piena fruibilità degli archivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, con particolare riferimento agli atti, alle relazioni, ai rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare, nonché alla repressione degli atti d'indisciplina o di supposta diserzione. Ritiene infatti che, anche su questo tema, la Commissione potrebbe valutare l'approvazione di un apposito emendamento.

In conclusione, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2571 Scanu, auspicando che nel prosieguo dei lavori la Commissione possa procedere proficuamente e con rapidità. Riguardo alla fase emendativa, propone, anche alla luce di quanto convenuto nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a domani e che la Commissione proceda all'esame degli emendamenti presentati già nella corrente settimana.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO esprime l'avviso che potrebbe essere utile per la Commissione, prima di procedere alla fase emendativa, audire anche i componenti del Comitato tecnico-scientifico costituito presso il Ministero della difesa per la promozione di iniziative di studio e ricerca sul tema del « fattore umano » nella I Guerra mondiale, e innanzitutto il suo presidente, professor Arturo Parisi.

Elio VITO, *presidente*, osserva che la proposta del relatore di procedere alla fase emendativa già nella corrente settimana — proposta che condivide in quanto in linea con la concorde volontà dei gruppi di approvare il provvedimento entro il 24 maggio — non è incompatibile con lo svolgimento dell'audizione dei componenti del Comitato tecnico-scientifico sul « fattore umano » nella I Guerra mondiale, posto che tale audizione potrebbe svolgersi domani, prima dello scadere del termine per la presentazione di emendamenti. Ricorda, d'altra parte, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, ha già concordato sull'opportunità di audire il professor Parisi e che, per ragioni organizzative, non è stato tuttavia possibile procedere all'audizione nelle passate settimane.

Gian Piero SCANU (PD) dichiara che il suo gruppo non è contrario allo svolgimento dell'audizione dei componenti del citato Comitato, fermo restando che la priorità della Commissione deve essere — posto che su questo punto i gruppi si sono già detti d'accordo — quella di organizzare i propri lavori in modo da assicurare l'approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea della Camera entro la simbolica data del 24 maggio 2015.

Elio VITO, *presidente*, fa presente che il provvedimento potrebbe essere approvato, in sede legislativa, direttamente dalla Commissione, che potrebbe riunirsi appositamente proprio il giorno 24 maggio 2015.

Tatiana BASILIO (M5S) ritiene essenziale e prioritario che l'esame del provvedimento in Commissione si concluda entro il 24 maggio: a queste condizioni, si può senz'altro procedere allo svolgimento delle ulteriori audizioni richieste.

Gian Piero SCANU (PD) ritiene preferibile che il provvedimento sia approvato dall'Assemblea della Camera, anziché dalla Commissione in sede legislativa, in quanto questo garantirebbe maggiore solennità all'approvazione. Quanto alla data, rivolgendosi alla deputata Basilio, osserva che l'obiettivo della Commissione deve essere quello di ottenere entro il 24 maggio l'approvazione del provvedimento da parte della Camera, e non semplicemente da parte della Commissione in sede referente.

Tatiana BASILIO (M5S), replicando al collega Scanu, precisa di aver voluto sem-

plicemente evidenziare che i tempi per chiedere che il provvedimento sia inserito nel calendario dell'Assemblea a partire dal 24 maggio appaiono assai stretti.

Donatella DURANTI (SEL) ricorda che il provvedimento è stato condiviso da tutti i gruppi e che i componenti del gruppo di SEL della Commissione difesa hanno sottoscritto la proposta del collega Scanu. Premesso di ritenere essenziale mantenere la calendarizzazione già concordata al fine di rispettare il termine del 24 maggio 2015, manifesta il proprio assenso allo svolgimento della nuova audizione nella giornata di domani.

Elio VITO, *presidente*, assicura che, non appena la Commissione avrà concluso l'esame del provvedimento, sarà sua cura scrivere alla Presidente della Camera per sottoporre a lei e alla Conferenza dei presidenti di gruppo la richiesta di iscrivere il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea con la massima urgenza, prima del 24 maggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base la proposta di legge C. 2741, a prima firma dell'onorevole Scanu.

Elio VITO, *presidente*, nel precisare che le decisioni relative al seguito dell'esame del provvedimento verranno adottate nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine della seduta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative. C. 3059 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Nuovo testo unificato C. 45 e abb. (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	35
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti. C. 2994 Governo. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	49

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.

C. 3059 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento, già approvato dal Senato, dispone la conversione in legge del

decreto-legge n. 27 del 17 marzo 2015, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Segnala in particolare che l'articolo 1 integra l'articolo 5, comma 1, della legge n. 165 del 2004, prevedendo la possibilità dello svolgimento delle elezioni anche nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori rispetto ai 60 giorni successivi al termine del quinquennio di durata dei Consigli regionali. La relazione illustrativa evidenzia al riguardo che, poiché le elezioni degli organi elettivi regionali si sono svolte domenica 28 marzo 2010, con scadenza del mandato il 27 marzo 2015, la norma vigente prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame consentiva il rinnovo elettivo entro il 27 maggio 2015. Tuttavia nel periodo considerato non è risultato possibile individuare una data di votazione idonea, in considerazione della coincidenza con festività religiose o con altre ricorrenze rilevanti ai fini dell'affluenza al voto.

Osserva che la norma interviene pertanto per flessibilizzare l'arco temporale entro il quale può realizzarsi la condizione per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le consultazioni elettorali (*election day*). La relazione evidenzia altresì che l'intervento normativo, che si rende necessario per rendere effettiva la possibilità di celebrare le elezioni regionali ed amministrative del 2015, « non solo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma è suscettibile di produrre una riduzione complessiva delle spese elettorali, in coerenza con le finalità di risparmio delle disposizioni sull'*election day* ».

Conclude evidenziando che non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione e propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Antonio MISIANI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Nuovo testo unificato C. 45 e abb.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a definire un quadro normativo di carattere generale, applicabile alle missioni internazionali delle Forze armate e dalle Forze di polizia e

segnala che il testo non è corredato di relazione tecnica.

Evidenzia innanzitutto l'importanza del provvedimento, che consentirà di procedere all'autorizzazione di missioni internazionali senza che sia più necessaria l'emanazione di un apposito decreto-legge e che assicurerà maggiori certezze anche in ordine agli aspetti finanziari relativi alle suddette missioni.

Con riferimento agli articoli da 01 a 3 e all'articolo 22, recanti disciplina generale in materia di missioni internazionali di pace, segnala che essi definiscono l'ambito generale di applicazione delle disposizioni (articolo 01) e disciplinano il procedimento relativo alla deliberazione (da parte del Consiglio dei Ministri) e all'autorizzazione delle Camere (con appositi atti di indirizzo) della partecipazione italiana alle missioni internazionali (articoli 1 e 2). Viene, quindi, prevista l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di tali missioni, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità (articolo 3). Le disposizioni del provvedimento si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 1, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo (articolo 22).

Al riguardo dichiara di non avere nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, pur osservando che, dal punto di vista procedurale, non appare chiaro con quali modalità si dovrà provvedere a definire la spesa per ciascuna missione a valere nelle risorse del Fondo. Ricorda in proposito che, in base all'attuale quadro normativo, al finanziamento delle missioni si provvede con appositi provvedimenti di carattere legislativo presentati alle Camere e corredati di relazioni tecniche che quantificano le relative occorrenze finanziarie.

In merito ai profili di copertura finanziaria, relativamente all'articolo 1, comma 1, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è

rimessa annualmente alla legge di stabilità, ritiene necessario chiarire che sul predetto Fondo sono destinate a confluire le risorse attualmente iscritte a bilancio sul Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace (cap. 3004 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), il cui stanziamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), è stato incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al riguardo, osserva che il citato Fondo, in considerazione degli utilizzi già effettuati dall'inizio dell'esercizio finanziario, reca per il 2015 disponibilità pari ad euro 19.424.469.

In merito agli articoli da 4 a 6, recanti trattamento economico del personale impiegato in missioni internazionali, segnala che le norme recano la disciplina relativa al trattamento economico e giuridico del personale – militare e civile – impiegato in missioni internazionali di pace; ciò al fine di definire, all'interno di un quadro legislativo di carattere generale, l'assetto normativo che ha finora regolamentato tale materia in ciascun provvedimento di proroga delle missioni. Al riguardo prende atto che le missioni saranno finanziate nei limiti delle disponibilità di un Fondo e che le norme in esame appaiono in gran parte finalizzate a consolidare, in un quadro normativo generale, quanto già previsto per prassi nei singoli provvedimenti di proroga delle missioni internazionali e che, per espressa disposizione dell'articolo 22, le medesime norme non si applicano alle missioni internazionali in corso.

Ciò premesso, ritiene comunque opportuno acquisire dati ed elementi di quantificazione che consentano di valutare l'effettiva portata innovativa delle disposizioni introdotte e gli effetti finanziari alle stesse ascrivibili. Nello specifico andrebbe chiarito, a suo avviso, se le norme introdotte siano volte a definire un trattamento di maggior favore rispetto a quanto attualmente scontato nelle previsioni tendenziali con riguardo alle missioni in corso, come definite sulla base dei provvedimenti di

contenuto analogo che si sono succeduti nel tempo. Ciò al fine di verificare in quale misura il rifinanziamento delle missioni esistenti possa eventualmente risultare maggiormente oneroso rispetto al quadro normativo in essere, con conseguente necessità di approntare, per fattispecie analoghe, maggiori risorse rispetto a quelle attualmente necessarie.

Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale, segnala in particolare che il comma 2-*bis* dispone che al personale delle Forze armate, che nel corso del servizio prestato presso contingenti impiegati in missioni internazionali, per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi dannosi connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali e dipendenti da rischi specificamente attinenti all'attività assolta dal contingente, è deceduto o ha riportato una invalidità permanente sono estesi i benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.216.000 per il 2015 e, a decorrere dal 2016, la spesa indicata secondo gli importi previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata al provvedimento. Con la legge di stabilità si provvede a estendere i benefici di cui al presente comma agli eventi verificatisi in data anteriore alla relativa entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1961. Al riguardo ribadisce, con riferimento ai commi 1, 2 e 3, l'esigenza di evidenziare la portata innovativa delle disposizioni rispetto a quanto finora disposto in materia, individuando le relative implicazioni finanziarie. Con riguardo al comma 2-*bis*, nel rilevare che l'autorizzazione di spesa è indicata per gli anni successivi al 2015 mediante rinvio ad una tabella allegata alla proposta in esame, evidenzia che non appaiono chiari i dati e gli elementi sottostanti la determinazione di tale spesa, come indicata nella medesima tabella. Premessa la necessità di acquisire tali informazioni, ritiene che andrebbe altresì valutato: se sia congruo, in relazione ai benefici in esame, il riferimento ad un limite massimo di spesa equivalente alla

spesa autorizzata, tenuto conto delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte; se sia idoneo il rinvio alla legge di stabilità per l'estensione dei benefici a soggetti per i quali gli eventi lesivi si siano verificati prima dell'entrata in vigore della norma in esame, tenuto conto che i relativi effetti onerosi sembrano collegarsi direttamente alle previsioni in esame e dovrebbero quindi essere considerati nell'ambito di tale provvedimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla spesa derivante dall'estensione dei benefici già previsti a legislazione vigente in favore delle vittime del terrorismo anche al personale delle Forze armate che – nel corso del servizio prestato presso contingenti impiegati in missioni internazionali – sia deceduto o abbia riportato un'invalidità permanente, pari a 2,216 milioni di euro per l'anno 2015 e, quanto agli anni decorrenti dal 2016, agli importi indicati nella tabella A allegata al provvedimento (comma 2-*bis*), considera opportuno specificare a valere su quali risorse sarà assicurata la copertura dei predetti oneri.

Con riferimento all'ultimo periodo della disposizione in commento, in base al quale con la legge di stabilità si provvederà ad estendere i benefici di cui alla disposizione medesima agli eventi verificatisi in data anteriore a quella di entrata in vigore del provvedimento in esame, e comunque non antecedente al 1° gennaio 1961, rappresenta che la formulazione della norma non appare coerente con il dettato dell'articolo 81, comma 3, della Costituzione, dal momento che, pur trattandosi di oneri certi, la cui insorgenza prescinde dallo svolgimento delle missioni internazionali, si rinvia l'individuazione della relativa copertura finanziaria ad un successivo provvedimento di legge.

In merito all'articolo 8, in materia di personale prigioniero o disperso, pur considerato che la disposizione sembra riprodurre il contenuto di previsioni già recate dai più recenti decreti di proroga missioni internazionali, ribadisce quanto evidenziato con riferimento agli articoli precedenti circa l'esigenza di acquisire elementi

in merito ai possibili effetti finanziari rispetto alle esigenze di spesa connesse a fattispecie analoghe sulla base dell'attuale quadro normativo.

Non ha osservazioni da formulare sugli articoli da 9 a 11, in materia di prolungamento ferma e richiami in servizio, valutazione del servizio prestato e partecipazione a concorsi interni, in quanto le norme di cui agli articoli 9 e 10 sembrano finalizzate a consolidare quanto già previsto, in base a specifiche disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, in precedenti decreti di proroga missioni internazionali, mentre l'articolo 11 ha un contenuto ordinamentale.

Ritiene opportuno un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dagli articoli da 12 a 14, concernenti utenze telefoniche di servizio, orario di lavoro, riposi e licenze, che paiono suscettibili di incrementare, a parità di altre condizioni, le occorrenze di spesa connesse al finanziamento delle missioni.

Evidenzia come l'articolo 15, in materia di consigliere per la cooperazione civile, appaia suscettibile di determinare effetti di maggiore spesa connessi alla creazione della nuova figura del consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale, con possibile incremento del costo delle missioni a parità di altre condizioni. In proposito appare necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo.

Ritiene opportuno un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'articolo 16, recante disposizioni in materia penale, con specifico riguardo alla possibilità, di cui al comma 4, di disporre l'interrogatorio di un militare arrestato nel corso di missioni internazionali e l'avvio del procedimento di convalida del relativo arresto mediante collegamento video-telegrafico o audiovisivo, nonché in merito al riconoscimento allo stesso del diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia.

Non ha osservazioni da formulare sugli articoli 17 e 18, recanti disposizioni in materia contabile, tenuto conto che le

disposizioni assumono prevalente carattere procedurale e che sono in genere contenute nei decreti di proroga delle missioni internazionali.

In merito all'articolo 21, recante disposizioni in materia aeromobili di Stato, rileva che l'articolo 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2007 – che disciplina il regime delle esenzioni tariffarie di rotta e di terminale per determinate categorie di volo, tra i quali quelli degli Aeromobili di Stato – prevede che i costi derivanti da tali esenzioni, indicati nel contratto di servizio tra le amministrazioni dello Stato competenti ed ENAV, debbano essere contenute nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Appare peraltro opportuno, a suo avviso, acquisire un chiarimento del Governo in merito alla disposizione in esame che, estendendo la qualifica di Aeromobile di Stato a quegli aeromobili, utilizzati da operatori pubblici o privati, anche occasionalmente per attività di supporto alla pace, appare suscettibile di ampliare la platea di soggetti potenzialmente beneficiari del regime di esenzione in riferimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, riservandosi di fornire in una successiva seduta i chiarimenti richiesti, evidenzia che la Ragioneria generale dello Stato e la Guardia di finanza hanno già avviato l'esame degli aspetti finanziari del provvedimento.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti.

C. 2994 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, premettendo che la Commissione di merito ha già approvato alcune proposte emendative e che la relazione che si appresta a svolgere non tiene conto di tali modifiche, ricorda che il disegno di legge in oggetto reca « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti » e che il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che dà conto della complessiva neutralità finanziaria del provvedimento. Quest'ultima è determinata dalla compensazione degli oneri derivanti dalle norme del testo mediante l'utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente. Fa presente che si tratta, in misura prevalente, delle risorse stanziare con la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 4, della legge n. 190 del 2014).

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Non ha alcuna osservazione da formulare, con riferimento all'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione.

In ordine all'articolo 2, concernente il piano triennale dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia, rileva che le disposizioni in esame appaiono a prevalente carattere programmatico e ordinamentale. In particolare, osserva che gli insegnamenti e le attività individuati sulla base del predetto piano saranno finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sulla base di quanto disposto, in particolare, dai commi 6 e 12.

Con riferimento all'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, pari a 126 milioni per gli anni dal 2016 al 2021, pur rilevando che detto aumento si configura come un limite massimo di spesa, osserva che andrebbero acquisiti gli elementi sottostanti la determinazione dei predetti importi.

Riguardo all'articolo 3, concernente il percorso formativo degli studenti, non ha osservazioni da formulare nel presupposto

che, come previsto dalla norma (e confermato dalla relazione tecnica, che asserisce l'assenza di oneri per la finanza pubblica), la possibilità di attivare insegnamenti opzionali nelle scuole secondarie di secondo grado avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui all'articolo 2.

A proposito dell'articolo 4, riguardante scuola, lavoro e territorio, non ha nulla da osservare, nel presupposto che le disposizioni in esame siano attuate nell'ambito dello stanziamento autorizzato, che si intende come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della norma recante l'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle misure in materia di alternanza scuola-lavoro (comma 7), segnala l'opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 100 milioni di euro, sia annuale.

Circa l'articolo 5, concernente l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, posto che la disposizione di cui al comma 6 prevede l'utilizzo nel 2015 di risorse, pari a euro 90 milioni, già destinate nel 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'effettiva disponibilità di dette risorse che, facendo riferimento ad un esercizio già concluso, dovrebbero costituire economie di spesa. Inoltre, tenuto conto che l'utilizzo nell'esercizio 2015 di somme già stanziato per il 2014 è suscettibile in linea di principio di determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ritiene che andrebbero individuate le ragioni sottostanti la mancata iscrizione di effetti sui predetti saldi nell'apposito prospetto riepilogativo.

Con riferimento, inoltre, agli oneri previsti dalla medesima norma a decorrere dal 2016, non ha osservazioni da formu-

lare, essendo questi limitati all'entità dell'autorizzazione di spesa disposta (30 milioni di euro).

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo per l'anno 2015 di una quota parte, in misura pari a 90 milioni di euro, delle risorse già destinate nell'esercizio finanziario 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (comma 6), segnala che, trattandosi verosimilmente di somme iscritte in conto residui, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevederne il versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Con riferimento alla formulazione della norma recante l'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle misure in materia di innovazione digitale e didattica laboratoriale, segnala invece l'opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 30 milioni di euro, sia annuale.

Circa l'articolo 6, concernente l'organico dell'autonomia, ritiene che andrebbe chiarito se ed in quale misura la disciplina delineata con le norme in esame – e, più in generale, con le norme in materia di organico dell'autonomia contenute nel provvedimento (articoli 2, 6 e 8) – sia finalizzata ad assicurare la copertura integrale delle assenze dei docenti. In particolare, reputa opportune precisazioni in relazione al contenuto del comma 3: la disposizione prevede infatti il ricorso al personale dell'organico dell'autonomia per la copertura delle supplenze fino a dieci giorni, ma nulla dispone in merito alle supplenze di durata superiore. Andrebbero pertanto precisate le modalità di ricorso alle supplenze di maggiore durata, precisando se l'onere per la spesa relativa al pagamento delle stesse possa essere coperta con il ricorso agli ordinari stanziamenti. Rileva inoltre che non appare chiaro il meccanismo in base al quale dovrebbe essere corrisposto un differenziale di stipendio al personale supplente

(comma 3, terzo periodo), tenuto conto che ad ogni ordine di scuola dovrebbe essere assegnato il personale corrispondente. Infine, con specifico riferimento alla copertura prioritaria dei posti vacanti e disponibili, ritiene che andrebbe chiarito se si intenda provvedere all'eventuale integrazione stipendiale in termini analoghi a quelli previsti per la copertura delle supplenze temporanee.

Riguardo all'articolo 7, concernente le competenze del dirigente scolastico, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 5, osserva che la norma prevede che siano individuati sino a tre docenti tra quelli di ruolo per coadiuvare il dirigente scolastico nell'organizzazione. Rileva in proposito che la norma non prevede espressamente un esonero dall'insegnamento per tali docenti; andrebbe comunque esclusa l'eventualità che possa determinarsi l'esigenza del ricorso a supplenze, con conseguenti possibili effetti onerosi non considerati dal provvedimento. Su tale aspetto considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Quanto alla riduzione del numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, ricorda che alla modulazione del rapporto alunni/docente recato da tale decreto del Presidente della Repubblica – con conseguente modifica del numero di alunni per classe – sono stati ascritti effetti di risparmio. Poiché la norma in esame fa specifico riferimento, per la riduzione del numero di alunni e studenti per classe, alle risorse disponibili, ritiene che andrebbe confermato che i risparmi recati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, associati alla composizione delle classi, non subiscano una riduzione per effetto della disposizione in esame.

Non ha alcunché da osservare in merito all'onere recato dal comma 7, essendo quest'ultimo configurato come limite di spesa.

In merito all'articolo 8, concernente il piano straordinario di assunzioni, rileva

che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati esposti nella relazione tecnica.

Rileva inoltre che l'onere derivante dall'articolo, come quantificato dalla relazione tecnica, corrisponde a quello indicato all'articolo 24, comma 1, del provvedimento, norma che peraltro non viene espressamente richiamata dall'articolo 8 in esame. Il limite di cui all'articolo 24, comma 1, è infatti espressamente richiamato nel testo soltanto all'articolo 6, comma 2, che definisce l'organico dell'autonomia. In merito alla mancanza, nell'articolo in esame, di un espresso rinvio al limite di spesa indicato dall'articolo 24 giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In ordine all'articolo 9, riguardante il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo, rileva che la previsione di un compenso per l'attività del docente che assume funzioni da tutor, cui fa riferimento la relazione tecnica, non è espressamente prevista dalla norma. In proposito ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 10, concernente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, rileva che gli stanziamenti previsti dall'articolo in esame sono configurati come limiti di spesa. Tuttavia, con riferimento alla carta elettronica, evidenzia che l'ammontare di spesa annua pari a 381,1 milioni di euro deriva, così come evidenziato dalla relazione tecnica, dal calcolo della spesa unitaria di 500 euro, prevista dalla norma, per il numero di docenti di ruolo potenzialmente beneficiari dell'iniziativa. Tenuto conto di quanto premesso, non appare chiaro il riferimento, di cui al comma 2, alla definizione con successivo D.P.C.M. dell'importo da assegnare.

Con riferimento ai commi 4 e 5, giudica opportuno un chiarimento circa la decorrenza della disposizione, tenuto conto che viene stabilito il principio di obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo e che l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano nazionale di forma-

zione e per la realizzazione delle attività formative è fissata a decorrere dall'anno 2016.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della norma recante l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, segnala l'opportunità di integrare la disposizione del comma 3, prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2015, pari a 381,137 milioni di euro, sia annuale.

In ordine all'articolo 11, riguardante la valorizzazione del merito del personale docente, non ha nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa e tenuto conto che gli effetti indotti di maggiore entrata appaiono calcolati secondo i parametri ordinariamente utilizzati nelle relazioni tecniche relative a fattispecie analoghe.

Circa l'articolo 12, relativo al limite alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per i risarcimenti, giudica necessari chiarimenti circa i criteri sottostanti la quantificazione dell'onere indicato dal comma 2. Infatti, pur prevedendo tale norma la costituzione di un fondo, la relativa spesa è prevista a fronte di possibili pretese da parte degli interessati che non sembrerebbero riconducibili, in linea di principio, entro un limite massimo di spesa.

Inoltre, la limitazione dell'onere al periodo 2015-2016 lascia intendere che lo stanziamento è finalizzato al risarcimento dei danni per i soli contratti – eccedenti il limite temporale di cui al comma 1 – stipulati prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. In tale ipotesi, riterrebbe necessario acquisire il dato relativo alla platea dei potenziali aventi diritto sulla base dei dati in possesso delle amministrazioni interessate e specificare la presumibile misura del risarcimento riconosciuto a ciascun ricorrente, al fine di verificare la congruità dello stanziamento disposto.

Con riferimento all'articolo 14, relativo agli *open data*, pur considerato che gli

oneri previsti dalla disposizione sono configurati come limiti di spesa, riterrebbe utile disporre dei dati ed elementi sottostanti la determinazione dei predetti importi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della norma recante l'autorizzazione di spesa connessa agli oneri di gestione e di mantenimento del Portale unico dei dati della scuola, segnala l'opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 100.000 euro, sia annuale.

Con riguardo all'articolo 15, relativo al cinque per mille, rileva preliminarmente che la relazione tecnica sembra configurare lo stanziamento relativo al 5 per mille come un limite di spesa. In proposito ritiene necessari chiarimenti in quanto, in base alla vigente normativa, l'inserimento di un ulteriore beneficiario cui destinare la quota del cinque per mille IRPEF sembra suscettibile, in linea di principio, di recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ciò in quanto la quota di gettito IRPEF di spettanza erariale viene determinata al netto delle opzioni esercitate dai contribuenti.

Osserva che andrebbe inoltre confermato che la norma in esame, in analogia a quanto previsto dalle precedenti disposizioni in materia, si debba intendere applicabile a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2015.

Circa l'articolo 16, in materia di *school bonus*, in merito ai criteri ed alle ipotesi adottati dalla relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari, giudica opportuni i seguenti chiarimenti:

L'ammontare delle erogazioni è ottenuto rivalutando al 2015 il dato relativo all'anno 2013 (in base ai dati indicati la rivalutazione risulterebbe pari al 2,7 per cento), ed ipotizzando l'invarianza di tale valore nei successivi anni 2016 e 2017. Non sembrerebbe quindi considerato, ai fini della rivalutazione, l'effetto incentivante recato dalla maggiore entità del beneficio concesso (credito d'imposta pari al 65 per cento e al 50 per cento delle

erogazioni medesime rispetto alla detrazione prevista nella misura del 19 per cento);

la tempistica ipotizzata rispetto alla fruizione del credito d'imposta (anno successivo a quello di maturazione) non sembrerebbe considerare il fatto che i titolari di reddito d'impresa, potendo compensare il credito d'imposta mediante modello F24, potrebbero utilizzare il beneficio nello stesso anno in cui il credito matura. In ipotesi si potrebbe determinare un effetto negativo anche per l'anno 2015.

Considera necessari ulteriori chiarimenti in merito all'ambito soggettivo di applicazione con particolare riferimento ai « soggetti titolari di reddito d'impresa ». In particolare, andrebbe precisato se con tale definizione si intenda fare riferimento sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che esercitano attività d'impresa e se, in tal caso, la stima delle erogazioni indicate dalla relazione tecnica in relazione a « gli ENC ed i titolari di reddito di impresa » sia riferita anche alle società.

In merito all'articolo 17, riguardante la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica, riguardo ai criteri ed alle ipotesi adottati dalla relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari, considera opportuni i seguenti chiarimenti:

la relazione tecnica individua la platea degli iscritti nell'anno scolastico 2013/2014 pari a 874.000 alunni; tenuto conto che il numero degli iscritti alle scuole paritarie nell'anno scolastico precedente risulta pari a 902.481 alunni, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità della platea di soggetti considerata dalla relazione tecnica, anche in considerazione del fatto che il beneficio fiscale introdotto potrebbe incentivare le iscrizioni alle scuole paritarie;

ai fini degli effetti di cassa non sono ascritte minori entrate nell'anno 2015. In proposito non sembrano considerati gli

effetti relativi ai minori acconti d'imposta versati nel 2015 dai contribuenti che rientrano nel beneficio in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle minori entrate derivanti dalla detraibilità, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza scolastica – che la relazione tecnica valuta in 116,2 milioni di euro per il 2016 e in 66,4 milioni di euro a decorrere dal 2017 – segnala l'opportunità di inserire un'apposita disposizione che rechi l'indicazione, formulata in termini di previsione di spesa, dell'onere derivante dalle detrazioni di cui al comma 1, ciò tanto più in considerazione del fatto che gli importi citati dalla relazione tecnica concorrono comunque alla determinazione degli oneri complessivi, così come richiamati dal comma 3, alinea, dell'articolo 24.

Con riferimento all'articolo 18, riguardante le scuole innovative, osserva che le disposizioni in esame finalizzano le risorse individuate dall'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 – in base al quale l'INAIL destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici – utilizzandole nel triennio 2015-2017 per la realizzazione degli edifici scolastici ai sensi delle norme in esame. Rileva preliminarmente la necessità di un chiarimento riguardo alla previsione dell'utilizzo di « quota parte delle risorse » di cui al citato comma 8, atteso che la norma sembra prevedere l'integrale utilizzo delle medesime risorse, sia pur con una diversa scansione temporale.

Inoltre, preso atto che l'arco temporale (2014-2016) individuato dall'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 non coincide con quello richiamato dalle disposizioni in esame, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa la spendibilità annua delle medesime risorse, atteso che il limite annuo individuato dal citato articolo 18 è pari a 100 milioni di euro. Tali chiarimenti appaiono necessari al fine

di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rispetto alla spesa già scontata ai fini dei medesimi saldi.

Giudica inoltre necessari elementi di valutazione in ordine ai seguenti punti:

posto che il costo medio di una «nuova scuola di medie dimensioni» è quantificato nella relazione tecnica in circa 5 milioni di euro, il numero di scuole realizzabili nell'ambito dei 300 milioni stanziati dovrebbe corrispondere a 60 unità, mentre la stessa relazione tecnica fa riferimento a 30 edifici;

andrebbero inoltre indicati i parametri in base ai quali siano stati determinati i canoni da corrispondere all'INAIL.

Considera necessari chiarimenti anche in merito all'impatto dei canoni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, atteso che gli stessi vengono corrisposti all'INAIL, istituto ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Infine, ritiene che andrebbero indicate le risorse con cui si intenda far fronte alle spese derivanti dalla commissione di esperti di cui al comma 1, al fine di escludere oneri per la finanza pubblica, atteso che la norma non esclude espressamente la corresponsione di rimborsi o compensi.

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 3), con riferimento all'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, pari complessivamente a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017, per la realizzazione di nuove scuole innovative, considera opportuno che il Governo confermi che il predetto utilizzo non comprometta gli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime. Con riferimento alla formulazione della norma, nella parte in cui reca l'indicazione degli oneri posti a carico dello Stato e consistenti nei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), proprietario degli edifici, segnala altresì l'opportunità di integrare la dispo-

sizione medesima prevedendo che l'onere a decorrere dal 2018, pari a 9 milioni di euro, sia annuale.

Riguardo all'articolo 19, commi 1 e 2, relativo ad interventi e risorse in materia di edilizia scolastica, con riferimento al comma 1, concernente la partecipazione della Struttura di missione nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto – su cui ritiene utile acquisire una conferma dal Governo – che a ciò si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 2, prende altresì atto che le norme in esame, intervenendo in materia di programmazione dell'edilizia scolastica, assumono prevalentemente carattere ordinamentale, affidando alla programmazione nazionale il compito di assegnare le risorse disponibili per detta finalità.

Ciò premesso, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa il coordinamento della disposizione che prevede l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 – a beneficio degli enti locali e con la possibilità di porre i canoni di investimento a carico delle regioni – con le disposizioni del precedente articolo 18 che prevedono l'utilizzo delle medesime risorse per la realizzazione da parte dell'INAIL di edifici scolastici, con canoni di locazione a carico del bilancio statale.

In merito all'articolo 19, commi 3, 4 e 12, concernente la destinazione a nuovi interventi di risorse già stanziati per l'edilizia scolastica, rileva che – come specificato nella relazione tecnica – le norme destinano a ulteriori interventi in materia di edilizia scolastica risorse precedentemente stanziati e non utilizzate, sulla base di attività di monitoraggio svolte dai soggetti beneficiari. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare che le nuove modalità di utilizzo siano compatibili con le dinamiche di spesa già scontate nelle previsioni tenden-

ziali, ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento, in relazione all'utilizzo delle medesime risorse.

Relativamente all'articolo 19, comma 5, in materia di rimborsi dei progetti retrospettivi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013, con riferimento alla destinazione delle risorse in esame al Fondo per l'edilizia scolastica, ritiene che andrebbe acquisita conferma che detto utilizzo sia compatibile con la dinamica di spesa già scontata nelle previsioni tendenziali con riferimento alle medesime risorse, ciò al fine di escludere effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Per quanto attiene all'utilizzo del Fondo unico per l'edilizia scolastica per le restituzioni all'UE di risorse comunitarie o di quote di cofinanziamento nazionale, ritiene che andrebbe acquisita conferma che tale utilizzo sia compatibile con le risorse disponibili sul Fondo, senza pregiudicare la realizzazione di programmi eventualmente già avviati, anche in attuazione delle disposizioni in esame.

Circa l'articolo 19, comma 6, concernente le limitazioni di sanzioni per violazione del patto di stabilità, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica determinati dalla riduzione delle sanzioni di cui alle disposizioni in esame.

In merito all'articolo 19, commi da 7 a 11, relativo alle misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici, al fine di escludere effetti finanziari negativi, considera opportuno acquisire chiarimenti in merito all'effettiva disponibilità delle risorse di cui ai commi 7 ed 8. Inoltre andrebbero forniti elementi volti a suffragare l'invarianza di effetti delle disposizioni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. A tal fine, andrebbe verificato che la dinamica per cassa delle spese connesse ai nuovi interventi cui sono destinate le risorse in esame risulti coerente con quella già scontata con riferimento alle precedenti destinazioni di spesa. Inoltre sarebbero utili precisazioni in merito alle risorse giacenti presso la

Cassa depositi e prestiti che si prevede di utilizzare ai sensi del comma 7. Non ha invece osservazioni da formulare con riguardo ai commi 9, 10 ed 11, stante il loro contenuto ordinamentale.

Circa l'articolo 19, comma 13, relativo al monitoraggio degli interventi, preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa lo svolgimento delle attività di monitoraggio nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

In relazione all'articolo 20, concernente le indagini diagnostiche sugli edifici scolastici, non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità della autorizzazione di spesa disposta.

In ordine all'articolo 21, recante delega al Governo in materia nazionale di istruzione e formazione, prende atto della clausola di complessiva non onerosità della delega, contenuta al comma 6, e di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, in merito al rinvio della quantificazione degli effetti finanziari al momento dell'emanazione dei singoli decreti legislativi attuativi.

Quanto ai criteri di delega enunciati, osserva che alcuni di essi appaiono potenzialmente suscettibili di determinare nuove occorrenze di spesa, che potrebbero tradursi in maggiori oneri. Tuttavia poiché il comma 6 richiama in proposito l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, non formula osservazioni, nel presupposto che i decreti legislativi non compensati al proprio interno potranno entrare in vigore solo successivamente ai provvedimenti, compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Riguardo all'articolo 22, in materia di deroghe, non ha nulla da osservare per i profili di quantificazione.

Circa l'articolo 23, concernente abrogazione e modifica di norme, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

A proposito dell'articolo 24, comma 1, riguardante i limiti di spesa per incremento della dotazione organica, in merito

ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali sia incrementata nel limite di euro 544,18 milioni per il 2015, 1.853,35 milioni per il 2016, 1.865,70 milioni per il 2017, 1.909,60 milioni per il 2018, 1.951,20 milioni per il 2019, 2.012,93 milioni per il 2020, 2.058,50 milioni per il 2021, 2.104,44 milioni per il 2022, 2.150,63 milioni per il 2023, 2.193,85 milioni per il 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dall'anno 2025, rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Con riferimento alla formulazione del comma 1, recante l'indicazione dei predetti limiti di spesa nell'ambito dei quali potrà avere luogo l'incremento della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, segnala l'opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che l'onere a decorrere dal 2025, pari a 2.233,60 milioni di euro, sia annuale.

Circa l'articolo 24, comma 3, in materia di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che il comma 3 dell'articolo in esame reca la copertura degli oneri derivanti dai seguenti interventi:

incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, (articolo 2, comma 16);

rafforzamento della didattica basata sull'alternanza scuola-lavoro (articolo 4, comma 7);

adozione di un Piano nazionale scuola digitale, con la possibilità, per le scuole, di dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità (articolo 5, comma 6);

ridefinizione delle competenze dei dirigenti scolastici (articolo 7, comma 7);

istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (articolo 10, comma 3);

attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative (articolo 10, comma 5);

istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente (articolo 11, comma 1);

istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili (articolo 12, comma 2);

istituzione del Portale unico dei dati della scuola (articolo 14, comma 5);

credito d'imposta per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti (articolo 16, comma 6);

detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica (articolo 17, comma 1);

realizzazione di scuole innovative (articolo 18, comma 3);

finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici (articolo 20, comma 1);

incremento della dotazione organica del personale docente a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 (articolo 24, comma 1);

istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (articolo 24, comma 2).

Ciò premesso, con riferimento al comma 3, giudica opportuno:

specificare che gli oneri derivanti dall'articolo 11 siano riferiti al comma 1 del medesimo articolo, che reca l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente con una dotazione pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

riformulare la disposizione distinguendo le previsioni di spesa, di cui agli articoli 16, comma 6, e 17, comma 1, dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, comma 1, 12, comma 2, 14, comma 5, 18, comma 3, 20, comma 1, nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 24;

integrare la disposizione prevedendo che gli oneri previsti a decorrere dal 2025, pari a 3.095,237 milioni di euro, siano annuali.

In merito al complesso delle questioni testé evidenziate considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'imputazione dell'onere pari a 1.000 milioni di euro per il 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 a valere sul Fondo per la realizzazione del piano «La Buona Scuola» (capitolo 1293 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), fa presente che sul pertinente capitolo risultano iscritti nel bilancio triennale 2015-2017 stanziamenti pari ai suddetti importi e che lo stesso, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, presenta, per l'anno 2015, le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui alla lettera *b*), nella misura pari a 36,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 76,137 milioni di euro per

l'anno 2021, a 12,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 55,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 95,237 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, ritiene opportuno che il Governo chiarisca che il predetto Fondo rechi le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne l'utilizzo, di cui alla lettera *c*), del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), giudica in primo luogo necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In secondo luogo, segnala l'opportunità di valutare una modifica del testo prevedendo, in luogo dell'attuale formulazione della lettera *c*), l'introduzione di una disposizione autonoma che indichi espressamente la necessità di provvedere anche all'ulteriore copertura degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, del disegno di legge mediante corrispondente riduzione del citato Fondo per la compensazione degli effetti finanziari.

Riguardo all'articolo 24, comma 2, relativo al Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, pur prendendo atto della natura di limite di spesa dello stanziamento in esame, osserva che andrebbero acquisiti i dati posti alla base della quantificazione e del suo sviluppo temporale (dal 2015 al 2022).

Con riferimento all'articolo 24, commi da 4 a 7, concernente il comitato di verifica tecnico-finanziaria, con riferimento all'istituzione di un comitato di verifica tecnico-finanziaria per il monitoraggio della spesa relativa al piano straordinario di assunzioni, alla progressione economica dei docenti e all'utilizzo del fondo per il risarcimento, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come previsto dalla norma e ribadito dalla

relazione tecnica, l'istituzione ed il funzionamento del comitato avvenga e senza oneri a carico del bilancio dello Stato e considerato inoltre che, per espressa disposizione del comma 6, viene esclusa la corresponsione ai componenti del comitato di qualsiasi compenso e rimborso spese.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dispone che, qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 4 – concernente la spesa relativa all'organico dell'autonomia in relazione al piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti, di cui agli articoli 8 e 24, comma 1, nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento per il superamento dei contratti di lavoro a termine, di cui all'articolo 12 – dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dal provvedimento in esame, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009. In proposito, osserva che la previsione dell'adozione di misure correttive in caso di emersione di una spesa complessiva superiore a quella prevista dal provvedimento con riferimento agli articoli 8, 12 e 24, comma 1, non appare coerente con la natura delle spese derivanti dalle citate disposizioni, che sono configurate dal provvedimento stesso come limiti massimi di spesa. Segnala peraltro che, qualora tali spese fossero configurate in termini di mera previsione, sarebbe necessario inserire nel testo una apposita clausola di salvaguardia finanziaria. Al riguardo ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, con riferimento alla previsione del comma 6, in base alla quale ai componenti del Comitato di verifica tecnico-finanziaria, istituito con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 8 del disegno di legge, non spetta « alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto », ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di stabi-

lire che ai componenti del predetto comitato non spetti « alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato ».

Infine, in ragione del fatto che l'articolo 24 contiene non solo disposizioni inerenti la copertura finanziaria del provvedimento bensì anche norme di autorizzazione di spesa (commi 1 e 2), ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la denominazione della rubrica dell'articolo 24 nei termini di « Disposizioni finanziarie » anziché di « Copertura finanziaria », come attualmente previsto dal testo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), contenente i chiarimenti su talune delle questioni testé evidenziate dal relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL), prescindendo dal merito del provvedimento, pone in evidenza la rilevante criticità, anche sotto il profilo della compatibilità finanziaria, di buona parte delle disposizioni recate dal provvedimento medesimo, come peraltro chiaramente emerso anche dalle numerose questioni sollevate dal relatore.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva inoltre che ritiene indispensabile che il Governo riferisca quanto prima alla Commissione in ordine alle rilevanti conseguenze di carattere finanziario derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70 depositata lo scorso 30 aprile, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del mancato adeguamento all'inflazione per il biennio 2012-2013 degli assegni pensionistici tre volte superiori all'importo minimo, ciò anche al fine di apprendere le iniziative che il Governo stesso intende al riguardo adottare. Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 17, comma 13, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica, è tenuto ad assumere tempestivamente le conseguenti iniziative legislative anche nel caso di sentenze definitive della Corte costituzio-

nale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri. In considerazione della particolare delicatezza della situazione, rinnova pertanto la richiesta, peraltro già formalizzata dal suo gruppo per le vie brevi, affinché il Governo possa quanto prima venire a riferire in Parlamento sui temi oggetto della citata sentenza della Corte costituzionale.

Maino MARCHI (PD), con riferimento alla richiesta da ultimo avanzata dall'onorevole Palese, ritiene che l'individuazione delle modalità e della tempistica più idonee in vista di una comunicazione del Governo sulle questioni concernenti la citata sentenza n. 70 della Corte costituzionale potrà essere risolta in sede di Ufficio di presidenza della Commissione, già previsto al termine della seduta di domani.

Riguardo al disegno di legge di riforma del sistema nazionale d'istruzione e formazione attualmente in discussione, rileva la particolare articolazione e complessità delle disposizioni da esso recate, come del resto già evidenziato nel corso della ampia illustrazione presentata dal relatore. Nel riservarsi di valutare in maniera approfondita la nota della Ragioneria generale dello Stato testé depositata, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa la sostanziale neutralità sui saldi di finanza pubblica, come asserito dalla relazione tecnica, delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 6, volte a prevedere la riduzione della sanzione a carico degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per il 2014 per un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso del medesimo anno, ciò al fine di comprendere se tale impostazione debba essere considerata alla stregua di un principio generale come tale ripetibile anche nell'ambito di ulteriori provvedimenti ovvero applicabile al solo caso di specie.

Francesco CARIELLO (M5S), con riferimento a quanto già illustrato dal relatore in merito alle misure concernenti le scuole

innovative di cui all'articolo 18, osserva che il numero di scuole realizzabili nell'ambito dei 300 milioni di euro all'uopo stanziati dal comma 3 del medesimo articolo dovrebbe in effetti corrispondere a 60 unità e non a 30, come invece affermato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento. A tale proposito, chiede delucidazioni al rappresentante del Governo.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, nel ricordare che le questioni evidenziate nel corso della sua relazione attengono a profili tanto di quantificazione degli oneri quanto di copertura finanziaria degli stessi, ritiene che il lavoro svolto dagli uffici della Camera consente comunque alla Commissione di esaminare il provvedimento nella piena consapevolezza delle sue implicazioni finanziarie.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alla domanda posta dall'onorevole Marchi, fa presente che la riduzione della sanzione a carico degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per il 2014, di cui all'articolo 19, comma 6, non comporta oneri e come tale non necessita di copertura finanziaria, sottolineando piuttosto come una misura di questo genere attiene essenzialmente a valutazioni di carattere tecnico-politico.

Nel prendere inoltre atto della questione sollevata dall'onorevole Cariello, avverte che su tale aspetto è in corso una specifica istruttoria da parte del Governo.

Per quanto concerne, infine, la richiesta avanzata dall'onorevole Palese, comunica che è intenzione del Governo, una volta acquisiti gli elementi ritenuti essenziali ai fini anche di una stima attendibile delle conseguenze di carattere finanziario, riferire alle Camere sugli effetti derivanti dalla recentissima sentenza n. 70 della Corte costituzionale.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni vigenti C. 2994 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico

UFFICIO X

Roma, - 5 MAG. 2015

All' Ufficio coordinamento
legislativo
Ufficio legislativo Economia

e p.c.: Ufficio legislativo Finanze
S E D E

Prot. Nr. 37695

Rif. Prot. Entrata Nr. 36367

Allegati:

Risposta a Nota del:

OGGETTO: AC 2994 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti. Verifica delle disposizioni di
quantificazione.

Con riferimento al contenuto del Dossier di verifica delle quantificazioni concernente l'A.C.
2994, si osserva quanto segue.

Articolo 1 (Oggetto e finalità) - Il Servizio Bilancio non evidenzia osservazioni;

articolo 2 (Piano triennale dell'offerta formativa e organico dell'autonomia). Il servizio
Bilancio, con riferimento all'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
statali, pari a 126 milioni per gli anni dal 2016 al 2021, chiede ulteriori elementi in ordine alla
determinazione dei predetti importi. **Al riguardo su rinvia al MIUR;**

articolo 3 (Percorso formativo degli studenti). Il Servizio Bilancio non evidenzia osservazioni;

articolo 4 (Scuola, lavoro e territorio). Si concorda con l'opportunità di integrare la disposizione
di cui al comma 7 prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 100 milioni di
euro, sia annuale;

articolo 5 (Innovazione digitale e didattica laboratoriale) Si chiedono chiarimenti in merito
all'effettiva disponibilità delle risorse di cui al comma 6, pari ad euro 90 milioni, tenuto conto che
facendo riferimento ad un esercizio già concluso dovrebbero costituire economie di spesa. Inoltre,
tenuto conto che l'utilizzo nell'esercizio 2015 di somme già stanziato per il 2014 è suscettibile in
linea di principio di determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto,
andrebbero individuate le ragioni sottostanti la mancata iscrizione di effetti sui predetti saldi
nell'apposito prospetto riepilogativo.

Al riguardo, si rappresenta che le predette risorse risultano già impegnate sui relativi capitoli di spesa che accolgono le somme necessarie al funzionamento delle scuole, pertanto già scontate sui saldi di finanza pubblica. La norma prevede solo una diversa finalizzazione per l'esercizio 2015 delle predette somme, tenuto conto dei risparmi di spesa che si sono ottenuti in relazione ai servizi di pulizia delle scuole.

In ordine all'opportunità di prevederne il versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, si evidenzia che tale fattispecie comporterebbe un ulteriore impatto finanziario sui saldi di finanza pubblica di somme i cui effetti sono stati già scontati per l'esercizio 2014.

Infine, con riferimento alla formulazione della norma recante l'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle misure in materia di innovazione digitale e didattica laboratoriale, **si concorda** con l'opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 30 milioni di euro, sia annuale;

articolo 6 (Organico dell'autonomia) In relazione alla richiesta di chiarimenti in ordine agli effetti del comma 3, si chiarisce che, per le supplenze che durano più di dieci giorni, nulla è innovato rispetto alle disposizioni vigenti (Legge 3 maggio 1999, n. 124 e Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131) e che pertanto, tenuto conto del minor ricorso complessivo alle supplenze, gli ordinari stanziamenti di bilancio sono da ritenersi sufficienti a far fronte alle necessità per supplenze corrispondenti a periodi maggiori di dieci giorni.

Con riferimento invece al meccanismo di corresponsione di un differenziale di stipendio al personale supplente di che trattasi, si ribadisce che il meccanismo di corresponsione consiste in una integrazione salariale a valere sulle economie che, in fase di assestamento di bilancio, potrebbero essere trasferite, nell'ambito dei capitoli di natura stipendiale, dai piani gestionali dedicati ai trattamenti economici relativi a rapporti di lavoro a tempo determinato (destinati a supplenti chiamati dalle graduatorie di istituto) ai piani gestionali dei capitoli stipendiali destinati al personale di ruolo, investito temporaneamente delle funzioni di supplente.

Con riferimento infine alla richiesta di confermare se sussiste l'onere dell'integrazione stipendiale in termini analoghi a quelli previsti per la copertura delle supplenze temporanee anche nel caso di copertura di posti vacanti e disponibili si chiarisce che la suddetta previsione normativa è di carattere generale, per cui essa deve intendersi nel senso che il personale appartenente alla dotazione organica dell'autonomia deve essere destinato a coprire prima i posti vacanti e disponibili

e solo in mancanza di essi i medesimi possono essere destinati ad esigenze organizzative o extracurricolari;

articolo 7 (Competenze del dirigente scolastico) con riferimento alla richiesta di chiarimenti in ordine ad eventuali esigenze di sostituzione dei tre docenti che coadiuvano il dirigente scolastico, si chiarisce che nulla è innovato rispetto alla preesistente disciplina considerato che viene solo mutato il numero di soggetti destinati a tale funzione (precedentemente limitati a due) per la quale non erano stati previsti specifici oneri di sostituzione ed anzi era stato prescritto con l'articolo 14, comma 22, del decreto legge n. 95/2012 che :“Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico”;

Con riferimento, poi, alle garanzie correlate al fatto che la prefigurata riduzione del numero di alunni per classe non abbia effetti sui risparmi che erano recati dal DPR n. 81/2009 che fissava nuovi criteri sul numero di alunni per classe, si osserva che la possibilità di operare riduzioni per classi deve tener conto (quanto meno a livello locale regionale e/o provinciale) di situazioni che non determinino alterazioni della dotazione organica (complessiva e comunque regionale): conseguentemente può procedersi a riduzioni della numerosità delle classi solo laddove siano possibili misure quantomeno compensative che neutralizzino gli effetti a livello di dotazioni organiche e di risorse finanziarie. Vi è da aggiungere ancora che già a legislazione vigente, quindi con oneri già scontati a bilancio, l'organico di diritto può essere, anche per tali situazioni, adeguato alle situazioni di fatto;

articolo 8 (Piano straordinario di assunzioni) Il Servizio Bilancio, nel concordare sulle quantificazioni, richiede l'avviso del Governo in ordine alla mancanza di un espresso rinvio, per il piano straordinario di assunzioni, all'articolo 24.

Al riguardo si fa presente che il comma 1, secondo periodo, prevede espressamente che il piano assunzionale straordinario è riferito alla copertura dei posti vacanti e disponibili e che, in sede di prima attuazione, l'organico dell'autonomia, determinato ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, è in ogni caso incrementato (art 24, comma 1) di un determinato plafond di risorse rispetto ai limiti

corrispondenti all'organico relativo all'a.s. 2011/2012 per i posti normali, nonché ai limiti dell'a.s. 2015/2016 per i posti di sostegno.

Pertanto, rimane assicurata la neutralità finanziaria dell'operazione di reclutamento;

articolo 9 (Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo). In relazione all'osservazione che sia stato previsto, in relazione tecnico finanziaria, un compenso al tutor incaricato della valutazione del docente in prova, senza che ciò sia previsto nella corrispondente previsione normativa, si rileva che tale situazione è una mera possibilità e non un espresso obbligo. Come precisa la relazione tecnica gli emolumenti riconoscibili al tutor sono a carico del MOF, nel caso sia interno, o delle risorse connesse al funzionamento delle scuole nel caso il personale sia esterno e, pertanto, non sono previsti specifici finanziamenti dal MIUR, in quanto tutto avviene nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

articolo 10 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente). Il servizio Bilancio richiede chiarimenti in ordine alla necessità di adottare un apposito DPCM al fine di definire l'importo da assegnare sulla carta elettronica, tenuto conto che gli stanziamenti previsti dall'articolo in esame sono configurati come limiti di spesa.

Al riguardo, si rappresenta che l'ammontare di spesa annua pari a 381,1 milioni di euro deriva, così come evidenziato dalla RT, dal calcolo della spesa effettiva di 500 euro, prevista dalla norma, per il numero di docenti di ruolo potenzialmente beneficiari dell'iniziativa che risulta, pertanto variabile. L'adozione del DPCM si rende necessario al fine di garantire il tetto di spesa laddove il numero dei beneficiari sia difforme da quanto stimato.

Con riferimento ai commi 4 e 5, viene chiesto un chiarimento circa la decorrenza della disposizione, tenuto conto che viene stabilito il principio di obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo e che l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative è fissata a decorrere dall'anno 2016. Al riguardo, si rinvia al MIUR.

In merito ai profili di copertura finanziaria riferimento alla formulazione della norma recante l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, si concorda con l'opportunità di integrare la disposizione del comma 3, prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2015, pari a 381,137 milioni di euro, sia annuale;

articolo 11 (Valorizzazione del merito del personale docente). Il Servizio Bilancio ritiene che appaiono necessari chiarimenti circa i criteri sottostanti la quantificazione dell'onere indicato dal

comma 2. Infatti, pur prevedendo tale norma la costituzione di un fondo, la relativa spesa è prevista a fronte di possibili pretese da parte degli interessati che non sembrerebbero riconducibili, in linea di principio, entro un limite massimo di spesa. Al riguardo, si rinvia al MIUR;

articolo 12 (Limite alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per i risarcimenti) vengono richiesti elementi informativi in ordine alla platea dei potenziali aventi diritto al risarcimento, nonché alla presumibile misura del risarcimento riconosciuto a ciascun ricorrente, al fine di verificare la congruità dello stanziamento disposto. Al riguardo, si rinvia al MIUR;

articolo 14 (Open data) il Servizio Bilancio osserva che, pur considerato che gli oneri previsti dalla disposizione sono configurati come limiti di spesa, sarebbe utile disporre dei dati ed elementi sottostanti la determinazione dei predetti importi. Al riguardo, si rinvia al MIUR.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della norma recante l'autorizzazione di spesa connessa agli oneri di gestione e di mantenimento del Portale unico dei dati della scuola (comma 5), si concorda con l'opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 100.000 euro, sia annuale;

articolo 15 (Cinque per mille) vengono richiesti chiarimenti in quanto, in base alla vigente normativa, l'inserimento di un ulteriore beneficiario cui destinare la quota del cinque per mille IRPEF sembra suscettibile, in linea di principio, di recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, si segnala che il riparto delle quote del 5 per mille avviene, in ogni caso, nell'ambito delle somme iscritte sull'apposito capitolo di spesa di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Infine, si conferma che la norma in parola, in analogia a quanto previsto dalle precedenti disposizioni in materia, si debba intendere applicabile a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2015, tenuto conto che gli effetti finanziari decorrono dall'esercizio 2016;

articolo 16 (School bonus) vengono richiesti chiarimenti in ordine alle ipotesi adottate dalla relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari, in particolare circa:

- l'ammontare delle erogazioni, che è ottenuto rivalutando al 2015 il dato relativo all'anno 2013 (in base ai dati indicati la rivalutazione risulterebbe pari al 2,7%), ed ipotizzando l'invarianza di tale valore nei successivi anni 2016 e 2017. Non sembrerebbe quindi considerato ai fini della rivalutazione l'effetto incentivante recato dalla maggiore entità del beneficio concesso (credito

d'imposta pari al 65% e al 50% delle erogazioni medesime rispetto alla detrazione prevista nella misura del 19%);

- la tempistica ipotizzata rispetto alla fruizione del credito d'imposta (anno successivo a quello di maturazione) che non sembrerebbe considerare il fatto che i titolari di reddito d'impresa, potendo compensare il credito d'imposta mediante modello F24, potrebbero utilizzare il beneficio nello stesso anno in cui il credito matura. In tale ipotesi, si potrebbe determinare un effetto negativo anche per l'anno 2015.

- l'ambito soggettivo di applicazione con particolare riferimento ai "soggetti titolari di reddito d'impresa", in particolare, se con tale definizione si intenda fare riferimento sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che esercitano attività d'impresa e se, in tal caso, la stima delle erogazioni indicate dalla RT in relazione a "gli ENC ed i titolari di reddito di impresa" sia riferita anche alle società.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze, con riferimento alla richiesta di chiarimenti, con nota n. 1681 del 28.4.2015, rappresenta che la relazione tecnica, ai fini dei potenziali effetti in termini di gettito, ha utilizzato i dati provvisori delle dichiarazioni UNICO 2014 persone fisiche ed i dati definitivi UNICO 2013 enti non commerciali, relativamente alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici ivi dichiarate.

In particolare, per gli enti non commerciali, sono stati ricavati i dati relativi alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università di cui all'art. 15, comma 1., lett. i-octies; tali dati sono stati estrapolati e incrementati per tenere conto di eventuali erogazioni liberali effettuate da altri soggetti titolari di reddito d'impresa. Con riferimento, invece, ai chiarimenti sulla mancata considerazione, per la rivalutazione al 2015 delle somme erogate, dell'effetto incentivante recato dalla maggiore entità del beneficio concesso (credito d'imposta pari al 65% e al 50% delle erogazioni medesime rispetto alla detrazione prevista nella misura del 19%), si evidenzia che i dati delle dichiarazioni dei redditi presi in esame ai fini della stima sono stati assunti come proxy delle spese dell'agevolazione. Poiché la norma esclude la possibilità di cumulabilità con altre agevolazioni riguardanti le medesime spese, ai fini prudenziali, la somma delle erogazioni è stata ipotizzata come ulteriore spesa rispetto a quelle già agevolate senza considerare un effetto di sostituzione che avrebbe comportato una minor perdita di gettito per l'erario. Sulla base di tale ipotesi, la stima in esame appare, quindi, improntata ad un elevato grado di prudenzialità, tale da ricomprendere anche potenziali variazioni correlate ad eventuali effetti incentivanti.

Per quanto concerne la fruizione del credito di imposta, si evidenzia che in sede di relazione tecnica non sono stati considerati effetti nel 2015 in quanto, per quanto riguarda le persone fisiche e gli Enti

non commerciali, principali destinatari dell'agevolazione in esame, la fruizione avviene direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nell'anno successivo, mentre, per quanto riguarda i redditi d'impresa, si è assunto che il contribuente precederà all'utilizzo in compensazione solamente a consuntivo delle erogazioni effettuate, quindi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono avvenute le erogazioni;

articolo 17 (Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica) Vengono richiesti chiarimenti in ordine ai criteri ed alle ipotesi adottati dalla relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari, in particolare in relazione alla platea degli iscritti nell'anno scolastico 2013/2014 pari a 874.000 alunni tenuto conto che il numero degli iscritti alle scuole paritarie nell'anno scolastico precedente risulta pari a 902.481 alunni. Al riguardo, **nel rinviare al MIUR**, si evidenzia che il Dipartimento delle finanze, con nota n. 1681 del 28.4.2015, ha rappresentato che, circa la prudenzialità dei dati utilizzati ai fini della stima, che gli stessi (relativi all'a.s. 2013/14) sono i dati più recenti disponibili, pubblicati sul sito de MIUR e, quindi, da ritenersi i più rappresentativi dello scenario attuale.

In ordine agli effetti di cassa, non quantificati in termini di minori entrate nell'anno 2015, sempre il Dipartimento delle finanze, con nota n. 1681 del 28.4.2015, precisa che è stata utilizzata la metodologia di prassi, che non prevede generalmente effetti di minore acconto conseguenti all'utilizzo del metodo previsionale. Occorre infatti considerare la possibilità di incorrere nelle sanzioni e nel pagamento degli interessi previsti per l'eventuale differenza di acconto non versata e, quindi, la conseguente cautela da parte dei contribuenti nell'utilizzo del metodo previsionale;

Infine, in merito ai profili di copertura finanziaria (comma 1), con riferimento alle minori entrate derivanti dalla detraibilità, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza scolastica - che la relazione tecnica valuta in 116,2 milioni di euro per il 2016 e in 66,4 milioni di euro a decorrere dal 2017 - ed all'opportunità di inserimento di un'apposita disposizione che rechi l'indicazione, formulata in termini di previsione di spesa, dell'onere derivante dalle detrazioni di cui al comma 1, si segnala che analogamente a tipologie di agevolazioni simili l'impatto sui saldi di finanza pubblica avviene in termini di minori entrate la cui quantificazione avviene nell'ambito della relazione tecnica. Si evidenzia, peraltro, che la trasformazione della disposizione in esame in norma di spesa non assicurerebbe alcun vantaggio, in termini di monitoraggio degli oneri, in quanto l'entità effettiva della minore entrata determinata dalla disposizione si conoscerà con notevole ritardo rispetto alla fruizione della detrazione, tenuto conto che occorrerà attendere che l'Agenzia delle entrate abbia completato la lettura delle dichiarazioni dei redditi presentata. **In ogni caso, si rinvia al Dipartimento delle finanze.**

Articolo 18 (Le scuole innovative)

Vengono richiesti chiarimenti riguardo alla previsione dell'utilizzo di "quota parte delle risorse" di cui al citato articolo 18, comma 8, del DL 69/2013, atteso che la norma sembra prevedere l'integrale utilizzo delle medesime risorse, sia pur con una diversa scansione temporale.

Al riguardo, si segnala che l'indicazione di quota parte delle risorse appare necessaria al fine di non compromettere gli interventi eventualmente già programmati.

Inoltre, vengono richiesti chiarimenti circa la spendibilità annua delle risorse, preso atto che l'arco temporale individuato dall'articolo 18, comma 8, del DL 69/2013 (2014-2016) non coincide con quello richiamato dalle disposizioni in esame e atteso che il limite annuo individuato dal citato articolo 18 è pari a 100 milioni di euro. Tali chiarimenti vengono richiesti al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rispetto alla spesa già scontata ai fini dei medesimi saldi.

In merito ai profili di finanza pubblica si conferma che la spendibilità delle risorse considerate è coerente con quanto già scontato nelle previsioni. Non si determinano pertanto effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, vengono richiesti ulteriori elementi di valutazione in ordine ai seguenti punti:

- posto che il costo medio di una "nuova scuola di medie dimensioni" è quantificato nella RT in circa 5 milioni di euro, il numero di scuole realizzabili nell'ambito dei 300 milioni stanziati dovrebbe corrispondere a 60 unità, mentre la stessa RT fa riferimento a 30 edifici;
- andrebbero inoltre indicati i parametri in base ai quali siano stati determinati i canoni da corrispondere all'INAIL.

In ordine al primo punto, si segnala che nella relazione tecnica si fa riferimento al costo di costruzione di una scuola nuova di medie dimensioni, al quale andranno sommati i costi necessari alle innovazioni di tipo architettonico, impiantistico, tecnologico e dell'efficientamento energetico.

Il Servizio Bilancio chiede, inoltre, chiarimenti in merito all'impatto dei canoni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, atteso che gli stessi vengono corrisposti all'INAIL, istituto ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Al riguardo, si conferma l'impatto sui predetti saldi atteso che si tratta di somme classificate nell'ambito dei trasferimenti a pubbliche amministrazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 3), con riferimento all'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, pari complessivamente a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017, per la realizzazione di nuove scuole innovative, si conferma che il predetto utilizzo non compromette gli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento alla formulazione della norma, nella parte in cui reca l'indicazione degli oneri posti a carico dello Stato e consistenti nei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), proprietario degli edifici, si concorda con l'opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che l'onere a decorrere dal 2018, pari a 9 milioni di euro, sia annuale;

Articolo 19 (*Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici*) in relazione ai chiarimenti richiesti sui commi 1 e 2 si rinvia al MIUR. In relazione, invece, alle richieste di chiarimento in merito all'articolo 19 (commi 3, 4 e 12 "*Destinazione a nuovi interventi di risorse già stanziati per l'edilizia scolastica*"; comma 5 "*Rimborsi dei progetti retrospettivi del Fondo europeo di sviluppo regionale FESR 2007-2013*"; commi da 7 a 11 "*Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici*") si conferma che l'utilizzo delle relative somme risulta coerente con il profilo di spendibilità di tali risorse già scontato nei tendenziali;

Art. 19, comma 5, con riferimento alle richieste contenute nel Dossier, si conferma la compatibilità dell'utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica per la restituzione all'Unione Europea di risorse comunitarie e di cofinanziamento finanziarie;

articolo 19, commi da 7 a 11 (*Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici*) in merito all'effettiva disponibilità delle risorse, si conferma che l'utilizzo delle relative somme risulta coerente con il profilo di spendibilità di tali risorse già scontato nei tendenziali di spesa; per quanto attiene alla quantificazione delle risorse giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti ed effettivamente disponibili per la programmazione, si rinvia al competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

articolo 24, comma 1 (*Limiti di spesa per incremento della dotazione organica*) in merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione del comma 1, recante l'indicazione dei predetti limiti di spesa nell'ambito dei quali potrà avere luogo l'incremento della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, si concorda con l'opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che l'onere a decorrere dal 2025, pari a 2.233,60 milioni di euro, sia annuale;

articolo 24, comma 3 (*Copertura finanziaria*) non ci sono osservazioni in ordine al comma 3, nelle quali si segnala l'opportunità di:

- specificare che gli oneri derivanti dall'articolo 11 siano riferiti al comma 1 del medesimo articolo, che reca l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un

fondo per la valorizzazione del merito del personale docente con una dotazione pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

- riformulare la disposizione distinguendo le previsioni di spesa, di cui agli articoli 16, comma 6, e 17, comma 1, dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, comma 1, 12, comma 2, 14, comma 5, 18, comma 3, 20, comma 1, nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 24;

- integrare la disposizione prevedendo che gli oneri previsti a decorrere dal 2025, pari a 3.095,237 milioni di euro, siano annuali.

Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui alla lettera b), nella misura pari a 36,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 76,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 55,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 95,237 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si conferma che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne l'utilizzo, di cui alla lettera c), del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), si ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Al riguardo, si conferma che l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali non pregiudica la realizzazione degli altri interventi già programmati a carico del Fondo medesimo e che lo stesso reca le necessarie disponibilità.

In secondo luogo, ove il Servizio Bilancio segnala l'opportunità di valutare una modifica del testo prevedendo, in luogo dell'attuale formulazione della lettera c), l'introduzione di una disposizione autonoma che indichi espressamente la necessità di provvedere anche all'ulteriore copertura degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, del disegno di legge mediante corrispondente riduzione del citato Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, nel concordare la necessità di esplicitare nell'articolo 24 comma 3 lettera c) che la copertura riguardante il Fondo è solo in termini di indebitamento e di fabbisogno, si rinvia alla Commissione l'opportunità o meno di rendere autonoma tale copertura.

Infine, in ordine alla riformulazione della denominazione della rubrica dell'articolo 24 nei termini di "Disposizioni finanziarie" anziché di "Copertura finanziaria", come attualmente previsto dal testo, non si hanno osservazioni da formulare.

articolo 24, commi da 4 a 7 (Comitato di verifica tecnico-finanziaria) il Servizio Bilancio osserva che la previsione dell'adozione di misure correttive in caso di emersione di una spesa complessiva superiore a quella prevista dal provvedimento con riferimento agli articoli 8, 12 e 24, comma 1, appare non coerente con la natura delle spese derivanti dalle citate disposizioni, che sono configurate dal provvedimento stesso come limiti massimi di spesa.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione non necessita di clausola di salvaguardia, atteso che il Comitato di verifica tecnico-finanziaria dovrà garantire la coerenza tra l'autorizzazione di spesa e l'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del Fondo per il risarcimento, di cui all'articolo 12 ed evitare, in anticipo, con il monitoraggio eventuali sforamenti per gli anni successivi. Ciò posto, non risulta necessario riformulare l'onere in termini di previsione di spesa.

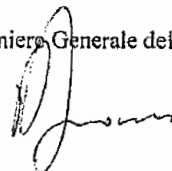
Infine, con riferimento al comma 6, si condivide la proposta del servizio Bilancio della Camera dei deputati di sostituire, la frase *“alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto”* con la locuzione *“alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato”*;

articolo 24, comma 2 (Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica) il Servizio Bilancio, pur preso atto della natura di limite di spesa dello stanziamento in esame, osserva che andrebbero acquisiti i dati posti alla base della quantificazione e del suo sviluppo temporale (dal 2015 al 2022).

Al riguardo, si fa presente che la quantificazione e lo sviluppo temporale è stato determinato in relazione alle disponibilità rimanenti sul Fondo “Buona Scuola” ridotto degli importi relativi agli interventi previsti dal DDL in esame.



Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	60
Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 e abb. (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	60
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamento C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
ALLEGATO (Articolo aggiuntivo 11.0.2 trasmesso dalla XIV Commissione)	70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica che il deputato Roberto Fico entra a far parte della Commissione, in sostituzione della deputata Azzurra Pia Maria Cancellieri.

Legge quadro missioni internazionali.

Testo unificato C. 45 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, il testo unificato delle proposte di legge C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini, recante la legge quadro sulle missioni internazionali, come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni in sede referente.

In linea di massima rileva come il testo unificato rechi una serie di disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. In tale prospettiva il provvedimento definisce le modalità di autorizzazione delle missioni, nonché l'esame parlamentare circa l'andamento delle stesse, regola il relativo meccanismo di finanzia-

mento, disciplina in via generale il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale impiegato, stabilisce le disposizioni penali applicabili, oltre a disciplinare alcuni aspetti contabili.

In tale contesto segnala come si tratti di un quadro normativo che manca nell'ordinamento e che finora è stato di volta in volta reiterato attraverso i singoli decreti – legge, succedutisi nel tempo, con i quali sono state autorizzate o prorogate le diverse missioni internazionali.

Passando al contenuto del provvedimento, che ora si compone di 26 articoli, suddivisi in 4 Capi, evidenzia come afferiscano, a vario titolo, agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 6, e, in misura minore, l'articolo 7, comma 1.

In particolare l'articolo 6 prevede che ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo, nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in ferma prefissata quadriennale rafforzati, e a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

In tale contesto la disposizione specifica che alle predette indennità si applica, tra l'altro, il regime tributario di cui all'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale talune indennità concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

In connessione con tale previsione segnala anche l'articolo 8, il quale specifica che le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 4, 6 e 7, di cui all'articolo 6 e all'articolo 7, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. La disposizione precisa inoltre che il tempo trascorso in stato di

prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

Passa quindi a illustrare l'articolo 7 il quale, al comma 1, prevede che al personale partecipante alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. A tal fine la disposizione indica che il predetto massimale assicurativo minimo è ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

Ai sensi del comma 2, nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, relativo allo speciale trattamento pensionistico di reversibilità, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973. Tale trattamento si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio e con l'indennizzo privilegiato aeronautico. Inoltre, nei casi di infermità contratta in servizio si applicano i benefici giuridici e economici (licenza straordinaria di convalescenza, scomputo dal periodo massimo di aspettativa fruibile, corresponsione del trattamento eco-

nomico in misura intera), contemplati dall'articolo 881 del medesimo codice dell'ordinamento militare.

Il comma 2-*bis* prevede che al personale delle Forze armate che, nel corso del servizio prestato presso contingenti impiegati in missioni internazionali, è deceduto o ha riportato un'invalidità permanente, sono estesi i benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo.

In proposito rammenta, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, come tra tali benefici la legge n. 206 del 2004 annoveri anche:

l'esenzione, prevista dall'articolo 3, dall'imposizione IRPEF della pensione maturata grazie all'aumento figurativo previsto dalla legge n. 206;

l'esenzione, prevista dall'articolo 4, dall'imposizione IRPEF della pensione diretta nel caso di invalidità superiore all'80 per cento, ovvero della pensione di reversibilità o indiretta per i superstiti;

l'esenzione IRPEF dell'assegno vitalizio non reversibile riconosciuto alle vittime dall'articolo 5 della legge n. 206;

l'esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'articolo 8, dei documenti e degli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla legge medesima;

l'esenzione da ogni imposta diretta o indiretta, prevista dall'articolo 8, delle indennità erogate ai sensi della stessa legge.

A tal fine il comma 2-*bis* autorizza la spesa di euro 2.216.000 per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, secondo gli importi previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata al provvedimento.

La disposizione specifica che attraverso lo strumento della legge di stabilità si estenderanno tali benefici agli eventi verificatisi in data anteriore all'entrata in vigore della legge stessa, a decorrere dal 1° gennaio 1961.

Il comma 3 specifica che le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per

il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa.

Passando alle altre disposizioni del provvedimento non attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 01 definisce il quadro dell'intervento legislativo, precisando innanzitutto, al comma 1, che al di fuori dei casi di guerra, la partecipazione a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'ONU o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione europea, delle Forze armate, delle Forze di Polizia e dei corpi civili di pace, è consentita nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale.

Il comma 2 specifica che la legge si applica all'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari.

L'articolo 1, comma 1, regola le modalità di autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, la quale è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. In tale ambito è contemplata anche la possibilità di convocare il Consiglio supremo di difesa.

In tale contesto il comma 2 specifica che le missioni deliberate dal Governo sono comunicate dal Governo alle Camere, che le discutono tempestivamente e le autorizzano con appositi atti di indirizzo, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero negano la relativa autorizzazione. Il Governo è tenuto a comunicare alle Camere, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, com-

preso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e l'ammontare delle risorse finanziarie stanziare.

In base al comma 3 tale procedimento viene applicato anche in caso di proroga di una missione internazionale oltre la durata inizialmente programmata ovvero in caso di modifica di uno o più dei caratteri di una missione.

L'articolo 2 istituisce, al comma 1, un'apposita sessione parlamentare dedicata all'andamento delle missioni autorizzate, prevedendo a tal fine che entro il 31 marzo di ogni anno il Governo presenti alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, precisando l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere.

La norma specifica che la relazione deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente, per ciascuna missione: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli aggiornati della missione. Con la medesima relazione il Governo riferisce inoltre sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

In conseguenza delle previsioni del comma 1, il comma 2 abroga una serie di disposizioni, specificamente indicate dalla disposizione, relative per lo più alle comunicazioni del Governo alle Camere sulle missioni internazionali, contenute in decreti-legge succedutisi nel tempo con i quali sono state di volta in volta autorizzate le stesse missioni.

L'articolo 3, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 1, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.

Il comma 1-bis specifica che gli importi del fondo destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione dovranno essere spesi nel quadro della programmazione triennale della politica di cooperazione allo sviluppo prevista dall'articolo 12, comma 5, della legge n. 125 del 2014, nel rispetto delle procedure di cui al Capo IV della medesima legge n. 125.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4 il quale, al comma 1, disciplina l'attribuzione al personale che partecipa alle missioni internazionali, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, dell'indennità di missione prevista dal regio decreto n. 941 del 1926, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. In tale ambito il comma 5 specifica che ai fini della corresponsione dell'indennità i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari in servizio permanente.

Il comma 2 specifica che l'indennità è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti, mentre il comma 4 stabilisce che durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, la possibilità di stabilire per quali teatri operativi l'indennità è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente.

Il comma 6 stabilisce la disapplicazione dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale ha disposto la

riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero del personale appartenente alle amministrazioni pubbliche.

Il comma 7 riguarda il personale militare impiegato dall'ONU nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale, il quale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Viene precisato che eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa.

L'articolo 5, comma 1, stabilisce che al personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di missione, sia corrisposto il compenso forfettario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario. Anche in questo caso viene specificato che il compenso forfettario di impiego è corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

Il comma 2 precisa che, nell'ambito delle risorse del fondo istituito dall'articolo 3, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, comma 82, della legge n. 244 del 2007, il quale ha stabilito che le amministrazioni statali devono contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.

L'articolo 9 prevede, al comma 1, che per esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può

essere prolungato per un massimo di sei mesi, previo consenso degli interessati.

Il comma 2 stabilisce inoltre che, sempre per esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le previsioni dell'articolo 988-*bis* del codice dell'ordinamento militare.

Passa quindi a illustrare l'articolo 10, il quale stabilisce che i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore.

L'articolo 11 prevede che i militari i quali hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'amministrazione di appartenenza per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegati nelle missioni internazionali, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.

Inoltre il comma 2 stabilisce che ai militari vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

L'articolo 11-*bis* stabilisce che la permanenza all'estero del personale militare a causa dell'impiego nelle missioni internazionali costituisce causa non imputabile, ai fini della rimessione nei termini decadenziali che la parte può chiedere al giudice nel processo civile, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, nonché grave impedimento di fatto, ai fini della rimessione in termini che il giudice può disporre nel-

l'ambito del processo amministrativo, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

L'articolo 12 consente al personale che partecipa alle missioni internazionali l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, mentre l'articolo 13 esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro al personale che partecipa alle missioni internazionali.

L'articolo 13-bis regola i riposi e le licenze ordinarie spettanti al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, prevedendo che ad esso competono, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorità nazionale, 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero, da fruire anche fuori dal teatro operativo, e che il periodo di impiego nelle missioni internazionali è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.

L'articolo 14 reca la disciplina del personale civile che partecipa alle missioni internazionali, rinviando all'applicazione delle disposizioni della legge, in quanto compatibili.

L'articolo 15, comma 1, contempla la possibilità che, nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale conferisca l'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale, applicandosi in tal caso le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, relative alle delegazioni diplomatiche speciali.

Conseguentemente il comma 3 prevede connesse modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Illustra quindi l'articolo 16, il quale reca disposizioni in materia penale, prevedendo innanzitutto, al comma 1, che al personale partecipante alle missioni inter-

nazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica il codice penale militare di pace e che la relativa competenza spetta al tribunale militare di Roma.

Il comma 2 prevede una causa di non punibilità per il militare che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari, salvo il caso in cui si eccedano colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari. In tale ultima ipotesi si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Il comma 3 prevede che, nel corso delle missioni internazionali, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, di chiunque è colto in flagranza dei reati militari di disobbedienza, rivolta, insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore previsti dal codice militare di pace.

I commi 4 e 5 regolano i profili procedurali, nei casi di arresto in flagranza o fermo compiuti nel corso delle missioni internazionali, concernenti la trasmissione del relativo verbale al pubblico ministero, alle modalità di svolgimento dell'interrogatorio dell'arrestato o del fermato da parte del pubblico ministero, allo svolgimento, anche in collegamento video-telegrafico o audiovisivo, dell'udienza di convalida, nonché alla tutela dei diritti e all'assistenza della persona arrestata o fermata.

I commi 6 e 7 intervengono sui reati di pirateria, prevedendo, al comma 6, che i reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono le missioni internazionali, a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni stesse, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e

sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Ai sensi del comma 7 i reati di pirateria (di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione) e quelli ad essi connessi, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale (il quale disciplina i casi nei quali i reati commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero sono puniti secondo la legge italiana).

Nei casi di arresto in flagranza, fermo o interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, si prevede l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5, contemplandosi inoltre che l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare.

Viene stabilito quindi che la nave o l'aeromobile sottoposti a sequestro possano essere affidati in custodia dall'autorità giudiziaria all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario e vengono richiamate, in via residuale, le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Il comma 8 stabilisce la competenza del tribunale di Roma per i reati di cui ai commi 6 e 7 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali.

L'articolo 17, al comma 1, prevede che, per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, possano disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi, qualora risulti impossibile provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili.

Il comma 2 autorizza il Ministero della difesa, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire

in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'onori, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 3, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

L'articolo 18 prevede che, nei casi di necessità ed urgenza, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo stabilito nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale.

L'articolo 19 disciplina la cessione di mezzi e di materiali nell'ambito delle missioni internazionali (con esclusione del materiale d'armamento), stabilendo che in tal caso si applica l'articolo 312 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

In tale ambito, ricorda che il richiamato articolo 312 prevede che le autorità logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono disporre la cessione, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti: i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi; i mezzi e materiali,

escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.

L'articolo 20 stabilisce che i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 20-bis modifica l'articolo 705, comma 1, alinea, del Codice dell'ordinamento militare, il quale elenca le categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate, al fine di eliminare la condizione in base alla quale i fratelli di personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace, ovvero in attività operative, per poter accedere nel ruolo dei volontari in servizio permanente di ciascuna Forza armata devono essere unici superstiti.

L'articolo 21 modifica l'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, al fine di equiparare agli aeromobili di Stato, oltre agli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale, anche gli aeromobili utilizzati per operazioni di supporto alla pace.

L'articolo 22 reca una norma transitoria in base alla quale le disposizioni della legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 1, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, mentre l'articolo 23 regola l'entrata in vigore della legge.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

Emendamento C. 2977 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo trasmesso dalla XIV Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, l'articolo aggiuntivo 11.0.2 del Governo (*vedi allegato*), riferito al disegno di legge C. 2977, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, presentato presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea e da questa trasmesso alla Commissione Finanze, in quanto afferente agli ambiti di competenza della medesima VI Commissione.

Al riguardo ricorda che il parere espresso dalle Commissioni di settore sulle proposte emendative presentate direttamente alla XIV Commissione e da questa trasmesse alle Commissioni di settore assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto a un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole sul disegno di legge C. 2977 nella seduta del 22 aprile 2015, rileva come l'articolo aggiuntivo 11.0.2 del Governo apporti due modifiche al decreto-legge n. 331 del 1993, relativamente alla disciplina IVA degli acquisti intracomunitari e delle cessioni intracomunitarie non imponibili, entrambe necessarie, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa allegata al testo dell'articolo aggiuntivo, per chiudere la procedura di preinfrazione EU Pilot 6286/14/TAXU.

Ricorda infatti che il disegno di legge europea, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, contiene le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, ovvero a procedure di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Passando al contenuto specifico dell'articolo aggiuntivo del Governo, illustra la lettera a), la quale modifica l'articolo 38, comma 5, lettera a), del predetto decreto-legge n. 331, per quanto riguarda l'indicazione delle operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari (cioè delle acquisizioni di beni spediti o trasportati in Italia da altro Stato membro, i quali scontano l'IVA in Italia).

In dettaglio, la modifica è volta a specificare che l'introduzione nel territorio dello Stato italiano di beni oggetto di perizie, di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non è considerata acquisto intracomunitario solo nel caso in cui tali beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, il quale è soggetto passivo dell'imposta, nello Stato membro di provenienza dei beni medesimi.

A tal fine, viene eliminata dalla disposizione la previsione in base alla quale tali trasferimenti non si considerano acquisti

intracomunitari anche nel caso in cui i beni siano trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato membro ovvero fuori del territorio dell'Unione europea.

Segnala quindi come, in parallelo con l'appena descritta modifica, la lettera b) dell'articolo aggiuntivo modifichi l'articolo 41, comma 3, del già citato decreto-legge n. 331, con riferimento alla definizione delle cessioni di beni intracomunitarie non imponibili in Italia.

In dettaglio, la modifica è volta a stabilire che i trasferimenti in altro Stato membro di beni i quali siano oggetto di perizie, di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non sono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili solo qualora i predetti beni siano successivamente trasportati o spediti al committente (il quale è soggetto passivo d'imposta) nel territorio dello Stato italiano.

La novella proposta supera l'attuale formulazione della norma, la quale esclude dal novero delle cessioni intracomunitarie non imponibili anche i casi in cui i beni siano successivamente trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato membro, ovvero al di fuori del territorio dell'Unione europea.

Nel complesso la relazione illustrativa allegata alla proposta emendativa evidenzia come le modifiche proposte siano necessarie per superare i rilievi avanzati sull'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto – legge n. 331 dalla Commissione europea, la quale ha segnalato, anche sulla scorta dell'interpretazione fornita in materia dalla Corte di giustizia europea, come tale disposizione non sia conforme all'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2066/112/CE, la quale stabilisce che non si considerano trasferimenti a destinazione di altro Stato membro, tra l'altro, i beni trasportati in altro Stato per eseguire su di essi perizie o lavori che siano rispediti al soggetto passivo nello Stato membro da cui erano stati inizialmente spediti.

La relazione tecnica allegata alla medesima proposta emendativa rileva, da

parte sua, come le modifiche proposte non avrebbero effetti sul gettito IVA, in quanto incidono sul regime IVA di operazioni intercorrenti tra soggetti intermedi e che non impattano sui consumatori finali.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere sull'articolo aggiuntivo alla giornata di domani.

Daniele PESCO (M5S) chiede di disporre di tempi di esame più ampi, al fine di consentire a tutte le forze politiche un reale approfondimento sulla tematica affrontata dall'articolo aggiuntivo in esame.

Paolo PETRINI (PD), nel dichiarare la propria disponibilità ad accogliere la richiesta del deputato Pesco, ritiene, peraltro, che rinviare l'espressione del parere alla giornata di domani possa ritenersi congruo, dato il carattere molto circoscritto della questione affrontata dalla proposta emendativa del Governo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel rilevare come le modifiche normative proposte dall'articolo aggiuntivo in esame siano volte a chiudere una procedura di preinfrazione avviata nei confronti dell'Italia e presentino quindi profili di delicatezza, si associa alla richiesta del deputato Pesco di avere a disposizione un più ampio arco di tempo, invitando tutte le forze politiche a dimostrare disponibilità in questo senso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare per la giornata di domani, nel corso della quale si valuterà se procedere all'espressione del parere nella stessa seduta di domani, oppure rinviare il voto alla giornata di giovedì, anche alla luce dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

**ARTICOLO AGGIUNTIVO 11.0.2 TRASMESSO
DALLA XIV COMMISSIONE**

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche alla disciplina IVA di talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/14/TAXU).

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), le parole: « o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità » sono soppresse;

b) all'articolo 41, comma 3, le parole: « o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni » sono sostituite dalle seguenti: « se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni ».

11. 0.2. Il Governo.

Relazione illustrativa

Con la norma allegata viene modificato il trattamento fiscale applicabile, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri per l'effettuazione di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali.

In particolare, con la modifica dell'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-

legge 30 agosto 1993, n. 331, le operazioni di introduzione nel territorio dello Stato di beni, oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali operate ai sensi del codice doganale comunitario, non si considerano acquisti intracomunitari solo a condizione che i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza. Nella norma attualmente vigente è previsto invece che i trasferimenti in questione non si considerino intracomunitari neanche nei casi in cui i beni siano successivamente trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato membro ovvero fuori del territorio dell'Unione europea.

Coerentemente viene modificato l'articolo 41, comma 3, per prevedere che non si considerano cessioni intracomunitarie i trasferimenti di beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle medesime perizie, operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali, solo a condizione che i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato. Nella norma attualmente vigente si lascia intendere, invece, che i trasferimenti in questione non si considerano cessioni intracomunitarie neanche nei casi in cui i beni siano successivamente trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato membro ovvero fuori del territorio dell'Unione europea.

La necessità di una modifica normativa è venuta in evidenza a seguito della ri-

chiesta di informazioni inoltrata dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 6286/14/TAXU.

Nell'ambito di questa procedura la Commissione ha rilevato che l'articolo 38, comma 5, lettera *a*), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, non è conforme all'articolo 17, paragrafo 2, lettera *f*) della direttiva 2006/112/CE, comportando in tal modo divergenze di applicazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del luogo di imposizione.

In particolare, è stato richiamato il dispositivo della sentenza della Corte di giustizia UE del 6 marzo 2014, cause riunite C-606/12 e C-607/12, *Dresser-Rand*, in cui si afferma che « affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l'esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato ».

Relazione tecnica

La normativa proposta modifica gli articoli 38 e 41 del decreto-legge 30 agosto

1993, n. 331, in merito al trattamento, ai fini dell'IVA, delle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri per l'effettuazione di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali.

In particolare, con la modifica dell'articolo 38, comma 5, lettera *a*), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, le operazioni di introduzione nel territorio dello Stato di beni, oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali operate ai sensi del codice doganale comunitario, non si considerano acquisti intracomunitari solo a condizione che i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza.

Coerentemente viene modificato l'articolo 41, comma 3, per prevedere che non si considerano cessioni intracomunitarie i trasferimenti di beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle medesime perizie, operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali, solo a condizione che i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato.

Trattandosi di operazioni che intercorrono, in ambedue i casi, tra soggetti intermedi, non si rilevano effetti sul gettito.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 72

SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti
(Seguito dell'esame e rinvio) 72

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.40 alle 9.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA, indi della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono la Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.55.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di lunedì 4 maggio 2015.

Ilaria CAPUA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Comunica che l'Ufficio di presidenza integrato, riunitosi stamane, ha deliberato di procedere – a partire dall'articolo 6 – all'esame dei soli emendamenti segnalati. Il termine per la segnalazione è per stasera alle 19, come peraltro già fatto sapere tempestivamente a tutti i gruppi. Avverte che la Commissione riprenderà ora l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna l'emendamento della relatrice 7.2000 e i relativi subemendamenti (*vedi allegato 2 pubblicato in un fascicolo a parte*) e le proposte emendative presentate agli articoli dal 6 al 24 (*vedi allegato 3 pubblicato in un fascicolo a parte*). Dà quindi per respinti, ai fini della loro ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti Luigi Gallo 5.23, 5.21 e 5.22 e Marzana 5.24.

La Commissione approva l'emendamento Ascani 5.1000 (*vedi allegato 1, pubblicato in un fascicolo a parte*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra la *ratio* dell'emendamento 5.12 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Altieri 5.12.

Anna ASCANI (PD) ritira l'emendamento Coppola 5.5, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Ascani 5.40 (*vedi allegato 1, pubblicato in un fascicolo a parte*). Respinge, quindi, l'emendamento Palmieri 5.14.

Anna ASCANI (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 5.39, che tende a valorizzare il ruolo del personale ATA.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Ascani 5.39.

Giancarlo GIORDANO (SEL), pur apprezzando anch'egli l'importante ruolo svolto dal personale ATA, annuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Ascani 5.39.

La Commissione approva l'emendamento Ascani 5.39 (*vedi allegato 1, pubblicato in un fascicolo a parte*).

Ilaria CAPUA, *presidente*, dà per respinti, ai fini della loro rappresentazione in Assemblea, gli emendamenti Vacca 5.27 e Marzana 5.25.

Cristian IANNUZZI (Misto) sottoscrive l'emendamento Vacca 5.26.

La Commissione approva l'emendamento Vacca 5.26 (*vedi allegato 1, pubblicato in un fascicolo a parte*).

Anna ASCANI (PD) sottoscrive l'emendamento Malpezzi 5.34.

Giancarlo GIORDANO (SEL) annuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva gli identici emendamenti Malpezzi 5.34 e Centemero 5.1007 (*vedi allegato 1, pubblicato in un fascicolo a parte*).

Cristian IANNUZZI (Misto) sottoscrive l'emendamento Vacca 5.28.

La Commissione approva l'emendamento Vacca 5.28 (*vedi allegato 1, pubblicato in un fascicolo a parte*).

Camilla SGAMBATO (PD) ritira il suo emendamento 5.35.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) ritira il suo emendamento 5.44.

Trifone ALTIERI (FI-PdL) insiste per la votazione dell'emendamento Ciracì 5.2.

La Commissione lo respinge.

Anna ASCANI (PD) sottoscrive l'emendamento Martelli 5.18 e lo ritira.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dà per respinto, ai fini della sua rappresentazione in Assemblea, l'emendamento Piso 5.46.

Mara CAROCCI (PD) illustra il suo emendamento 5.33, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione approva l'emendamento Carocci 5.33 (*vedi allegato 1, pubblicato in un fascicolo a parte*).

Irene MANZI (PD) ritira il suo emendamento 5.32.

Tamara BLAŽINA (PD) ritira la sua proposta emendativa 5.36.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo aver illustrato la *ratio* del suo emendamento 5.16, lo ritira.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dà per respinto, ai fini della sua rappresentazione in Assemblea, l'emendamento Luigi Gallo 5.30.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Palese 5.19, illustrandone la *ratio*.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 5.19.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dà per respinto l'emendamento D'Uva 5.29.

La Commissione respinge gli articoli aggiuntivi Adornato 5.0.1002 Giancarlo Giordano 5.07.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Adornato 5.04 e illustra i motivi della sua adesione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Adornato 5.04.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dà per respinti, ai fini della loro rappresentazione in Assemblea, gli articoli aggiuntivi Vacca 5.0.1004 e 5.0.1005. Comunica, poi, che la relatrice ha ritirato il suo articolo aggiuntivo 14.0.2000 e che i relativi subemendamenti si intendono pertanto non più riferibili. Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei deputati Giancarlo GIORDANO (SEL), Antonio PALMIERI (FI-PdL) e Maria COSCIA (PD), *relatore*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 20.30.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, annuncia che è stato messo in distribuzione l'elenco degli emendamenti segnalati dai gruppi, suddiviso per articoli. Ricorda che il termine di presentazione delle segnalazioni è scaduto alle ore 19 della giornata odierna. Avverte che saranno esaminati esclusivamente gli emendamenti segnalati, mentre gli emendamenti non segnalati saranno considerati respinti al fine

di consentire la loro eventuale rappresentazione in Assemblea. Invita quindi la relatrice e il Governo a esprimere il loro parere sugli emendamenti segnalati relativi all'articolo 6.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 6.46, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare. Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, dell'emendamento Vezzali 6.71. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Rampelli 6.65 e 6.64 e Simonetti 6.69. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Rocchi 6.1009, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Giancarlo Giordano 6.78. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rocchi 6.1006, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare, e parere contrario sull'emendamento Centemero 6.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pes 6.1005, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rocchi 6.1007, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare, e parere contrario sugli emendamenti Attagui 6.1002 e 6.1003. Invita al ritiro dell'emendamento Cristian Iannuzzi 6.67 ed esprime parere contrario sull'emendamento Pannarale 6.83. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rocchi 6.1008, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare, e parere contrario sugli emendamenti Giancarlo Giordano 6.80 e Nicchi 6.86. Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, dell'emendamento Binetti 6.72 ed esprime parere contrario sull'emendamento Cristian Iannuzzi 6.68. Esprime parere favorevole sull'emendamento Blažina 6.1004, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare, e parere favorevole sull'emendamento Gebhard 6.63. Esprime poi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vignali 6.07, a condizione che sia

riformulato nei termini che si riserva di indicare, nonché parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Malpezzi 6.03, Pisicchio 6.04, Centemero 6.010 e Sante-rini 6.011, a condizione che siano riformulati nei termini che si riserva di indicare. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pisicchio 6.05, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare. Esprime infine parere contrario sugli articoli aggiuntivi Centemero 6.0.1001 e 6.09.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che le riformulazioni che verranno proposte dalla relatrice comporteranno, in alcuni casi, una ricollocazione delle proposte emendative. Pertanto, l'ordine in cui verranno discusse sarà diverso da quello previsto dal fascicolo.

Giancarlo GIORDANO (SEL) chiede alla presidenza per quale ragione non risultino segnalati emendamenti del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, chiarisce che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha scelto di non fare segnalazioni. Ritiene che tale scelta sia da collegare alla loro decisione, di natura prettamente politica, di non partecipare ai lavori della Commissione. Ribadisce, comunque, che gli emendamenti non segnalati saranno considerati respinti al fine di consentire la loro rappresentazione in Assemblea.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, propone e illustra una riformulazione dell'emendamento Rocchi 6.1008 (*vedi allegato 1, pubblicato in un fascicolo a parte*), segnalando che, in base alla riformulazione, l'emendamento sostituisce il comma 1 con un nuovo comma 1 e un comma 1-*bis*.

Maria Grazia ROCCHI (PD) accetta la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) chiede se il nuovo comma 1-*bis*, che prevede che l'organico dell'autonomia sia impiegato, tra l'altro, per attività di organizzazione, progettazione e coordinamento, si applichi anche ai vicari.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, conferma che l'organico dell'autonomia può essere utilizzato anche per coprire le posizioni dei vicari.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Rocchi 6.1008 (*nuova formulazione*).

Giorgio LAINATI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Rocchi 6.1008 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Rocchi 6.1008 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1, pubblicato in un fascicolo a parte*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara conseguentemente preclusi gli emendamenti Vezzali 6.71, Rampelli 6.65 e 6.64 e Simonetti 6.69.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, propone una riformulazione dell'emendamento Rocchi 6.1009, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1, pubblicato in un fascicolo a parte*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL) osserva che l'emendamento Rocchi 6.1009 (*nuova formulazione*) prevede l'entrata in vigore a regime dell'organico dell'autonomia a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 e chiede se per l'anno scolastico 2015-2016 tale organico abbia una semplice funzione di appoggio alle scuole.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, conferma l'interpretazione dell'onorevole Centemero.

Maria Grazia ROCCHI (PD) accetta la proposta di riformulazione del emendamento 6.1009 avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Rocchi 6.1009 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Rocchi 6.1009 (*nuova formulazione*), dichiara che è precluso l'emendamento Centemero 6.2.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, illustra una proposta di riformulazione dell'emendamento Rocchi 6.1006, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1, pubblicato in un fascicolo a parte*).

Maria Grazia ROCCHI (PD) accetta la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice per il suo emendamento 6.1006.

La Commissione approva l'emendamento Rocchi 6.1006 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, propone una riformulazione dell'emendamento Pes 6.1005, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1, pubblicato in un fascicolo a parte*).

Maria Grazia ROCCHI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Pes 6.1005, del quale è cofirmataria, avanzata dalla relatrice.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Pes 6.1005 (*nuova formulazione*), ricordando di aver presentato un'analoga proposta emendativa che però non è stata segnalata.

La Commissione approva l'emendamento Pes 6.1005 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1, pubblicato in un fascicolo a parte*).

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, osserva che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Pes 6.1005 (*nuova formulazione*), potrebbe considerarsi precluso l'emendamento Giancarlo Giordano 6.78, che pre-

senta alcuni punti in comune con la riformulazione proposta.

Giancarlo GIORDANO (SEL) non condivide il ragionamento della relatrice, osservando che la proposta emendativa a sua prima firma ha un contenuto più ampio e diverso. Puntualizza per inciso che la via procedurale prescelta dalla maggioranza, per quanto possa trattarsi di una tecnica legittima, di fatto finisce per sabotare la possibilità dei gruppi di emendare il provvedimento rendendo inutile la partecipazione ai lavori dei gruppi di opposizione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, assicura che l'emendamento Giancarlo Giordano 6.78 sarà comunque posto in votazione. Avverte che la Commissione passa ora all'emendamento Ghizzoni 6.46.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, propone di riformulare l'emendamento Ghizzoni 6.46 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1, pubblicato in un fascicolo a parte*).

Manuela GHIZZONI (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 6.46.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'emendamento Giancarlo Giordano 6.78.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, riconosce che l'emendamento 6.78 ha una portata più ampia dell'emendamento 6-1005 testé approvato. Il tema delle scuole collocate nelle carceri potrà essere recuperato nel prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario Davide FARAONE condivide.

La Commissione respinge l'emendamento Giancarlo Giordano 6.78.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora

all'emendamento Rocchi 6.1007 nella nuova formulazione che la relatrice propone alla presentatrice.

Annalisa PANNARALE (SEL) lamenta come le riformulazioni proposte dalla relatrice di fatto stiano riscrivendo l'articolo 6, precludendo però la possibilità che le modifiche siano il trasparente e lineare frutto del confronto contenutistico sugli emendamenti.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) condivide le osservazioni della deputata Pannarale, evidenziando al contempo come il proprio gruppo abbia finora partecipato ai lavori in modo costruttivo e senza intenti dilatori. La riformulazione dell'emendamento 6.1007 altro non è che un emendamento della relatrice e come tale dovrebbe essere trattato, con la conseguente possibilità di subemendarlo.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, riconosce la fondatezza delle obiezioni sollevate da alcuni colleghi, anche se rileva che sarebbe comunque possibile discutere gli emendamenti preclusi in Assemblea. Assicura, quindi, di non aver inteso prevaricare le prerogative dei deputati degli altri gruppi e dichiara di non avere alcuna difficoltà a considerare la riformulazione dell'emendamento 6.1007 come un suo nuovo emendamento.

Giancarlo GIORDANO (SEL) prende atto.

Il sottosegretario Davide FARAONE concorda con le considerazioni della relatrice ma chiede coerenza ai deputati del

gruppo SEL. Non ritiene possibile criticare maggioranza e Governo per l'insistenza su un testo blindato e al contempo biasimarli per la volontà di cambiarlo.

La Ministra Stefania GIANNINI si associa alle considerazioni della relatrice e del sottosegretario Faraone, ribadendo la piena disponibilità del Governo al confronto sul merito.

Giancarlo GIORDANO (SEL), ricordato che se il Governo avesse adottato un decreto legge avrebbe concesso alla Camera tempi d'esame più ampi, auspica che nei prossimi giorni le prerogative parlamentari vengano rispettate con atti concreti e sia possibile un confronto proficuo e costruttivo, volti al miglioramento del testo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento 6.2000 (*vedi allegato 2*), che recepisce interamente la nuova formulazione dell'emendamento Rocchi 6.1007, e l'articolo aggiuntivo 6.0.2000 (*vedi allegato 2, pubblicato in un fascicolo a parte*), che recepisce i contenuti degli articoli aggiuntivi Vignali 6.07, gli identici articoli aggiuntivi Malpezzi 6.03, Pisicchio 6.04, Centemero 6.010 e Santerini 6.011 e l'articolo aggiuntivo Pisicchio 6.05. Fissa, quindi, il termine per la presentazione di subemendamenti alle suddette proposte emendative alle ore 11 di domani, ricordando che l'eventuale presentazione di subemendamenti comporterà lo scomputo di essi dal numero degli emendamenti segnalati in precedenza. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2607 Braga e C. 2972 Segoni recanti « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e di rappresentanti dell'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI) 78

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (*Svolgimento e conclusione*) 78

RISOLUZIONI:

7-00663 Giovanna Sanna: Interventi di bonifica della zona di mare antistante l'ex Arsenale militare di La Maddalena (*Discussione e rinvio*) 79

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini (Alle Commissioni III e IV) (*Esame e rinvio*) 79

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 maggio 2015.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2607 Braga e C. 2972 Segoni recanti « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e di rappresentanti dell'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI)

Le audizioni si sono svolte dalle 8.35 alle 9.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

(*Svolgimento e conclusione*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Andrea CAMANZI, *presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, Enrico BORGHI (PD), Massimo Felice DE ROSA (M5S), Claudia MANNINO (M5S), Raffaella MARIANI (PD) e il presidente Tino IANNUZZI (PD).

Andrea CAMANZI, *presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti*, e Barbara MARINALI, *consigliere dell'Autorità di regolazione dei trasporti*, forniscono chiarimenti in relazione ai quesiti posti.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.15.

7-00663 Giovanna Sanna: Interventi di bonifica della zona di mare antistante l'ex Arsenale militare di La Maddalena.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Giovanna SANNA (PD), nell'illustrare la risoluzione in discussione, fa presente preliminarmente che l'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha autorizzato, in deroga all'articolo 12, comma 1 *quater* del decreto-legge n. 98 del 2011, la spesa di 3 milioni di euro al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, di proprietà del magnate neozelandese Michael Harte. A seguito del recente annullamento, con sentenza del Consiglio di Stato, del provvedimento con cui l'ente Parco della Maddalena ha esercitato il diritto di prela-

zione, rileva quindi come si ponga la questione relativa alla destinazione delle predette risorse finanziarie, che potrebbero essere impiegate per interventi di bonifica della zona di mare antistante l'ex arsenale militare di La Maddalena.

Claudia MANNINO (M5S) sottolinea la necessità di acquisire chiarimenti, da parte del rappresentante del Governo, in merito al regime e alle modalità di impiego delle risorse in questione, con particolare riferimento all'eventuale esclusione delle stesse dai vincoli derivanti dal patto di stabilità.

La sottosegretaria Silvia VELO si riserva di fornire i chiarimenti testé richiesti.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.20.

Legge quadro missioni internazionali.

Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini.

(Alle Commissioni III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro MAZZOLI, *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare il testo unificato, come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente, delle proposte di legge C. 45

Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini, che recano disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. Al riguardo, ricorda che nel nostro ordinamento giuridico non esiste una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali, con la conseguenza che tale disciplina, di volta in volta prevista nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse, ha un'efficacia limitata nel tempo e necessita di essere continuamente reiterata, determinando un rilevante grado di incertezza circa le disposizioni applicabili nei diversi scenari operativi, sia con riferimento al trattamento economico e normativo del personale impiegato, sia con riferimento ad aspetti di carattere più strettamente amministrativo. Illustra pertanto i profili di stretta competenza dell'VIII Commissione, rinviando, per la restante parte delle disposizioni contenute nel predetto testo unificato, alla documentazione predisposta dagli uffici. In particolare, l'articolo 17 stabilisce, al comma 1, che gli stati maggiori di Forza armata, al fine di soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni all'estero ed accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi. Il successivo comma 2 autorizza il Ministero della difesa, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabi-

lità generale dello Stato, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, la cui istituzione è prevista all'articolo 3 del testo unificato. Tali acquisti dovranno essere diretti a soddisfare esigenze connesse alle missioni internazionali, con particolare riferimento alla revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, nonché all'acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica. Infine, l'articolo 18 stabilisce che, nei casi di necessità ed urgenza, al fine di sopperire ad esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, sopra già richiamato. Si riserva pertanto di presentare una proposta di parere sul testo unificato in discussione all'esito dei rilievi o delle osservazioni che dovessero eventualmente emergere nel corso del dibattito.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03786 Artini: Misure volte a garantire la sicurezza nelle gallerie ferroviarie, con particolare riguardo alla galleria San Donato, sulla linea Roma-Firenze	81
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	83
5-04361 De Lorenzis: Sospensione da parte di Trenitalia delle agevolazioni tariffarie a favore dei cittadini pugliesi disabili	81
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-05090 Carrescia: Rilascio da parte dell'Enac della certificazione di sicurezza conseguente al ridimensionamento di servizi forniti dall'ENAV nell'«Aeroporto delle Marche» di Falconara Marittima	82
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87
5-05120 Spessotto: Sostituzione da parte dei comuni del vecchio contrassegno invalidi con il nuovo contrassegno conforme al modello europeo	82
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	88

INTERROGAZIONI

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

5-03786 Artini: Misure volte a garantire la sicurezza nelle gallerie ferroviarie, con particolare riguardo alla galleria San Donato, sulla linea Roma-Firenze.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Samuele SEGONI (Misto-AL), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal sottosegretario, che ringrazia per aver dato elementi precisi e dettagliati e per aver delineato chiaramente lo stato dell'arte, fornendo altre precisazioni sui lavori in corso. Nel riservarsi di leggere gli allegati alla risposta, dai quali è certo emergeranno ulteriori elementi utili, sottolinea la necessità, a suo giudizio, di investire risorse nella messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti piuttosto che nella costruzione di nuove futuribili opere di incerto utilizzo.

5-04361 De Lorenzis: Sospensione da parte di Trenitalia delle agevolazioni tariffarie a favore dei cittadini pugliesi disabili.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per le indicazioni fornite nella risposta, preannuncia che chiederà conto ai vertici della regione delle risorse stanziare per il 2015, per evitare che, come già accaduto nel 2014, l'esaurirsi delle stesse determini il venir meno di un diritto in capo ai passeggeri disabili.

5-05090 Carrescia: Rilascio da parte dell'Enac della certificazione di sicurezza conseguente al ridimensionamento di servizi forniti dall'ENAV nell'«Aeroporto delle Marche» di Falconara Marittima.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta all'interrogazione, con la quale, in riferimento allo scalo di Falconara Marittima, si chiedevano informazioni più precise sul certificato di sicurezza conseguente al ridimensionamento di servizi forniti dall'ENAV. Fa presente che, in esito ad una riunione tenutasi presso l'ENAV con le rappresentanze sindacali lo scorso 28 aprile, sono stati stigmatizzati da parte di dirigenti della società presenti non solo l'utilizzo dello strumento dello sciopero da parte dei lavoratori, ma anche la presentazione di interrogazioni parlamentari, che hanno avuto ad oggetto la questione; è stato altresì precisato che la certificazione di sicurezza sarebbe stata fatta visionare soltanto alla dirigenza della società, cosa che a suo giudizio viola il principio di trasparenza, al quale sono tenute le pubbliche amministrazioni e che rappresenta un principio cardine dell'azione dell'attuale Governo. Infine rileva la presenza di alcune incongruenze relativamente alla questione oggetto dell'interrogazione, dal momento che nel corso del medesimo

incontro è stato affermato che alcune delle linee del documento non erano ancora state firmate ed erano prossime alla firma che sarebbe avvenuta in data 4 maggio, affermazione in contrasto con le dichiarazioni rese del rappresentante del Governo in risposta a precedenti interrogazioni, secondo le quali il documento era stato verificato e approvato integralmente.

5-05120 Spessotto: Sostituzione da parte dei comuni del vecchio contrassegno invalidi con il nuovo contrassegno conforme al modello europeo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, si dichiara tuttavia insoddisfatta, dal momento che, pur essendo vicina la scadenza entro la quale le amministrazioni locali devono provvedere al rilascio del nuovo contrassegno per disabili, non sembra che queste vi abbiano provveduto neanche in parte. Osserva infatti che, anche semplicemente passeggiando per la capitale, si può osservare la totale assenza dei nuovi contrassegni europei per disabili di colore azzurro e ritiene che non aver avviato le procedure di rilascio alla data odierna in una città come Roma renderà a suo giudizio impossibile ottemperare all'obbligo previsto entro la scadenza, fissata per il prossimo settembre. Nello stigmatizzare l'assenza di un monitoraggio della situazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, auspica che il Ministero, come indicato nella risposta, voglia sollecitare i comuni, in modo da assicurare la tempestiva sostituzione dei contrassegni.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-03786 Artini: Misure volte a garantire la sicurezza nelle gallerie ferroviarie, con particolare riguardo alla galleria San Donato, sulla linea Roma-Firenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ai sensi del decreto ministeriale 28 ottobre 2005, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, prescindendo dalle nuove gallerie che devono ottemperare all'atto dell'attivazione a tutti i requisiti previsti dal decreto stesso, era tenuto a presentare i programmi di messa a norma delle gallerie esistenti e di quelle con progetto approvato prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

In merito, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) riferisce che Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha ottemperato a questo disposto: la programmazione degli interventi di adeguamento di progetti e/o modifica dell'esistente è soggetta alla verifica della copertura economica e viene puntualmente aggiornata in esito agli sviluppi degli interventi previsti e finanziati; la stessa viene riportata nella *Relazione annuale sullo stato di sicurezza delle gallerie* che RFI è tenuto a fornire al MIT in ottemperanza al citato decreto ministeriale. Infatti, nella relazione presentata da RFI nell'agosto 2014, viene riportata la nuova pianificazione degli interventi per il miglioramento del livello di sicurezza all'interno delle gallerie ferroviarie, e la stessa società riferisce che sono inoltre in corso le seguenti attività:

il completamento delle progettazioni degli interventi di adeguamento delle gallerie nelle tratte della rete AV/AC aperte all'esercizio prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 28 ottobre 2005;

la prosecuzione delle attività finalizzate alla realizzazione delle strade di accesso agli imbocchi delle gallerie a più alto livello di rischio della rete;

la prosecuzione del programma di realizzazione delle misure di sicurezza nelle nuove gallerie ferroviarie;

l'affidamento, presumibilmente entro il 2017, di Auto Pompa Serbatoio (APS) bimodali strada-rotaia a tutti i Comandi Provinciali dei VV.F. nel cui territorio di competenza ricade almeno una galleria di lunghezza superiore a 5000 m. Tali mezzi sono già in uso presso i Comandi di Bologna, Firenze, Napoli e Torino;

l'affidamento, presumibilmente entro il 2015, degli apparati telefonici GSM-R ROG100LF » per le radio comunicazioni in galleria a tutti i Comandi Provinciali dei VV.F. nel cui territorio di competenza ricade almeno una galleria di lunghezza superiore a 1000 m. Tali apparati sono già in uso presso i Comandi di Ancona (12), Bologna (40), Bolzano (32), Firenze (40), Genova (24), Modena (15), Palermo (8), Parma (15) e Verona (20);

la sperimentazione per individuare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il sistema tecnologico più idoneo a consentire le comunicazioni in caso di emergenza all'interno delle gallerie ferroviarie non coperte da rete GSM-R.

In proposito, il Ministero dell'interno riferisce che, nell'ambito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato istituito

un gruppo di lavoro al fine di elaborare le procedure di avvio su rotaia delle autopompe bimodali e le procedure di interruzione e messa a terra della linea elettrica di contatto. Dall'esito di tale lavoro saranno stilati i relativi protocolli e saranno avviati i percorsi formativi per il personale dei VV.F.

Quanto all'elenco aggiornato delle criticità all'interno dei tunnel ferroviari con relativi piani di adeguamento, ANSF informa che per le 339 gallerie di estensione superiore ad 1 km RFI ha ritenuto opportuno eseguire le analisi di rischio, individuando 4 distinti gruppi. Per maggiori dettagli, deposito agli atti scheda tecnica (allegato).

In riferimento, poi, alle esercitazioni di protezione civile all'interno delle gallerie ferroviarie, RFI rende noto che le « Linee guida per la redazione del Piano Emergenza Interno » e le recenti « Linee guida per la pianificazione delle esercitazioni di Protezione Civile delle società del Gruppo FS » definiscono le modalità e le frequenze per le esercitazioni periodiche di cui all'allegato IV del predetto decreto ministeriale e alla Specifica Tecnica d'Interoperabilità *Safety in railway tunnels*.

Con riferimento agli anni 2012 e 2013, RFI riferisce di aver svolto esercitazioni parziali con frequenza biennale su 89 gallerie (64 nel 2013 e 25 del 2012) ed esercitazioni complete con frequenza quadriennale su 18 gallerie (6 nel 2013 e 12 nel 2012).

Inoltre, secondo quanto previsto nel piano delle « Esercitazioni di Protezione Civile del Gruppo FS », nel 2014 sono state effettuate esercitazioni complete su 19 gallerie ferroviarie.

Gli esiti di tutte le esercitazioni – sia parziali che complete – sono puntualmente trascritti all'interno dei documenti « Registri delle Esercitazioni » di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 2005. Tali registri, insieme alla restante documentazione per l'esercizio delle gallerie (fascicoli di sicurezza, relazioni sulle gallerie, piani di emergenza, eccetera), sono inseriti nel *database* aziendale e resi consultabili dalle competenti strutture del MIT e dell'ANSF.

Inoltre, i Prefetti, quali autorità locali competenti per la stesura dei piani di emergenza e soccorso (PES), sono stati sollecitati dal Ministero dell'interno per adottare ogni possibile iniziativa volta, da un lato, a sensibilizzare le Autorità Governative Territoriali in merito e, dall'altro, a fornire indicazioni tecniche alle strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, chiamate a pronunciarsi sulle questioni riguardanti le tratte ferroviarie di competenza. Con apposite circolari, lo stesso Dicastero ha invitato i Prefetti a dare ulteriore massimo impulso alla definizione delle pianificazioni in argomento, con il coinvolgimento delle altre strutture territoriali competenti e del gestore della rete ferroviaria.

Da parte sua, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso pubblico ha sensibilizzato tutte le strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco al fine di fornire ogni possibile forma di supporto, assistenza e informazione alle Prefetture impegnate nella redazione delle predette pianificazioni.

Grazie a questo impegno congiunto, il numero dei PES è più che raddoppiato negli ultimi due anni.

Relativamente alle 21 gallerie per le quali risulta mancante il PES, RFI fa presente che proseguono le attività finalizzate a supportare le Prefetture al fine di rendere disponibili i suddetti piani mentre ANSF riporta quanto segue.

Quattro delle 21 gallerie sono ora dotate di PES, e precisamente:

galleria Monte Olimpino 2 (sulla linea Milano-Chiasso);

galleria Cattolica (sulla linea Bologna-Ancona);

galleria di Fossato (sulla linea Orte-Falconara);

galleria Peloritani (sulla linea Palermo-Messina).

Inoltre, nel corso del 2013 l'ANSF ha svolto attività ispettiva su altre 8 gallerie, risultate allora tutte prive del PES, delle

quali 6 ne sono ancora sprovviste e precisamente:

galleria Elicoidale (sulla linea Milano-Domodossola);

galleria Trasquera (sulla linea Milano-Domodossola);

galleria Tenda (sulla linea Cuneo-Limone-Ventimiglia);

galleria Madonna del Carmine (sulla linea Bari-Taranto);

galleria Santa Croce (sulla linea Bari-Taranto);

galleria Terzo (sulla linea Alessandria-San Giuseppe di Cairo).

Nel corso del 2014, ANSF ha verificato ulteriori 7 gallerie, delle quali 5 sono risultate mancanti di PES:

galleria Nacchio (sulla linea Palermo-Messina);

galleria Revoltella (sulla linea Trieste Campo Marzio-Villa Opicina);

galleria Opicina (sulla linea Trieste Campo Marzio-Villa Opicina);

galleria Ceraino (sulla linea Verona-Brennero);

galleria Laveno (sulla linea Milano-Luino).

Per quanto attiene, poi, alla galleria S. Donato, RFI comunica che – a seguito di vari interventi di adeguamento – risulta conforme a tutti i requisiti minimi pre-

scritti dal decreto ministeriale 28 ottobre 2005, compreso quello relativo alla disponibilità dei Piani di Emergenza e Soccorso, ad eccezione del requisito minimo 1.3.5 Uscite/Accessi.

Infine, evidenzio che i competenti uffici del MIT stanno lavorando per la definizione di apposito provvedimento che definisca un adeguato ed efficace apparato sanzionatorio per i casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'ANSF.

Allegato alla risposta:

Gruppo 1: gallerie per le quali il grafico del rischio cumulato ricade nell'intorno del limite superiore di tollerabilità di cui all'allegato III del DM 28 ottobre 2005 (6 gallerie);

Gruppo 2: gallerie per le quali il grafico del rischio cumulato ricade nella zona di attenzione (ALARP), compresa tra i limiti inferiore e superiore di tollerabilità di cui all'allegato III del DM 28 ottobre 2005 (65 gallerie);

Gruppo 3: gallerie per le quali il grafico del rischio cumulato ricade nell'intorno del limite inferiore di tollerabilità di cui all'allegato III del DM 28 ottobre 2005 (47 gallerie);

Gruppo 4: gallerie per le quali il grafico del rischio cumulato ricade nella zona di piena accettabilità del rischio, al di sotto del limite inferiore di tollerabilità di cui all'allegato III del DM 28 ottobre 2005 (221 gallerie).

ALLEGATO 2

5-04361 De Lorenzis: Sospensione da parte di Trenitalia delle agevolazioni tariffarie a favore dei cittadini pugliesi disabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come opportunamente evidenziato dagli onorevoli interroganti, in Puglia le gratuità di trasporto di alcune categorie di cittadini sono disciplinate dall'articolo 30 della legge regionale n. 18 del 2002, la quale assegna alla Regione e agli Enti locali la facoltà di stabilire agevolazioni tariffarie in favore di tali categorie, prevedendo la copertura economica dei minori ricavi derivanti alle imprese di trasporto per effetto delle predette agevolazioni. A quest'ultimo fine, la Regione Puglia stanZIA uno specifico fondo all'inizio di ogni anno.

Pertanto, ogni determinazione in tal senso rientra nelle competenze della Regione e non già delle imprese di trasporto: infatti è la Regione a stabilire i beneficiari, le modalità e i tempi per le suddette agevolazioni, assumendone a proprio carico il costo.

Nel 2014, lo stanziamento regionale destinato a coprire tale costo si è esaurito nel mese di novembre e, conseguentemente, l'emissione di titoli di viaggio agevolati è stata sospesa. Per completezza d'informazione Trenitalia informa di aver emesso, in corso d'anno, circa 51.000 biglietti di corsa semplice e 1.400 abbonamenti gratuiti.

Per il 2015, la Regione Puglia – con disposizione del 9 gennaio scorso – ha rinnovato la disponibilità economica finalizzata a coprire il costo delle gratuità di trasporto e, quindi, dalla stessa data, Trenitalia ha ripreso l'emissione di titoli gratuiti presso tutte le biglietterie del territorio pugliese, che proseguirà – come è evidente – sino a quando vi sarà capienza nell'ambito dello specifico fondo.

ALLEGATO 3

5-05090 Carrescia: Rilascio da parte dell'Enac della certificazione di sicurezza conseguente al ridimensionamento di servizi forniti dall'ENAV nell'« Aeroporto delle Marche » di Falconara Marittima.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla modifica della fornitura dei servizi di navigazione aerea (SNA) sull'aeroporto di Ancona Falconara, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) riferisce quanto segue.

In base al progetto di razionalizzazione della fornitura dei predetti servizi su alcuni aeroporti a basso traffico, l'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo (ENAV) ha individuato configurazioni *standard* degli apparati tecnologici COM e MET a supporto dei servizi del traffico aereo e del servizio meteorologico.

L'aeroporto di Ancona Falconara, in base al numero dei movimenti aerei annui, è stato classificato, appunto, come aeroporto a basso traffico. Di conseguenza, ENAV ha avviato il progetto razionalizzando i suddetti equipaggiamenti tecnologici.

Circa l'asserito « spegnimento degli apparati di comunicazione su frequenze UHF », ENAV riferisce che la radio rice-trasmittente della frequenza UHF di allarme non è stata dismessa ma è a tutt'oggi operativa.

Per gli altri apparati, la relativa disattivazione non ha arrecato alcun pregiudizio, né operativo né in termini di *safety*; peraltro, lo studio di valutazione del rischio è stato approvato da ENAC.

Ed invero, sull'intera tematica della valutazione del rischio per gli aeroporti minori in generale e sulle iniziative adottate nello scalo di Ancona Falconara in particolare, ENAV riferisce di aver intrapreso tutti i passi necessari e contemplati dal *Safety Management System* aziendale.

Infatti, ENAC informa che la razionalizzazione proposta, considerati gli attuali flussi di traffico aereo, non ha impatti sulla sicurezza del servizio, che continua ad essere assicurato conformemente al *Regolamento ENAC sui servizi del traffico aereo* e all'annesso 11 ICAO.

Inoltre, ENAV evidenzia che i documenti relativi alle analisi di *safety* sono sempre disponibili per la consultazione da parte di quanti hanno titolo in base alla vigente normativa.

In conclusione, ENAC ritiene che l'ottimizzazione e la standardizzazione delle dotazioni tecnologiche in parola non possa essere considerato un declassamento tecnico o che sia in contrasto con il Piano nazionale degli aeroporti, poiché le nuove configurazioni, come detto, sono tali da mantenere inalterati i livelli di *safety* e di continuità del servizio in una logica di rapporto ottimale costo/prestazioni.

Tuttavia, il progetto prevede un sistema di monitoraggio costante dei sistemi ed ENAV si è impegnato a rivisitare le procedure di *contingency* per tutti i *single point of failure* (*singoli punti di vulnerabilità*) e, se del caso, a definire ogni eventuale piano di rientro.

Da ultimo, ENAV informa di non aver ancora effettuato alcun investimento sullo scalo aereo di Rimini; i lavori di ristrutturazione della torre di controllo sono stati finanziati e realizzati dall'Aeronautica Militare, attuale responsabile della fornitura dei servizi di traffico aereo presso lo stesso scalo.

ALLEGATO 4

5-05120 Spessotto: Sostituzione da parte dei comuni del vecchio contrassegno invalidi con il nuovo contrassegno conforme al modello europeo.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla sostituzione del contrassegno invalidi con il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili, ricordo che il termine per l'adeguamento, salvo che il singolo Comune non abbia deciso tempi più contenuti, è tuttora in corso.

Infatti, le Amministrazioni Comunali stanno procedendo, e alcune hanno già concluso, la sostituzione dei contrassegni rilasciati.

Analogamente, i Comuni stanno procedendo all'adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla mobilità delle persone diversamente

abili, alla rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno – come previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2012 – all'interno delle ordinarie procedure di manutenzione.

Allo stato, non sono state segnalate agli uffici del MIT particolari criticità, né da parte di singoli cittadini che di associazioni di categoria.

Il MIT valuterà possibili azioni atte a sensibilizzare i Comuni affinché completino, nei tempi previsti dalla norma, le attività sopra descritte per agevolare sempre più i soggetti diversamente abili.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	89
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (esame emendamenti C. 2977 Governo – Rel. Donati). Emendamenti C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	89
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i>)	91
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	93
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete	90

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che la deputata Loredana Lupo (M5S) ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrata a farne parte la deputata Azzurra Cancellieri (M5S).

La Commissione prende atto.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (esame emendamenti C. 2977 Governo – Rel. Donati).

Emendamenti C. 2977 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), *presidente*, avverte che, nella seduta odierna, la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione (*vedi allegato 1*), presentate direttamente in quella sede e attinenti a materie di competenza della Commissione Attività produttive. Ricorda che al parere

espresso in questa sede si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. Gli emendamenti e articoli aggiuntivi sui quali la X Commissione dovesse esprimere parere favorevole potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre il parere contrario eventualmente espresso dalla X Commissione avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame delle proposte emendative presso la XIV Commissione.

Invita quindi il relatore, on. Donati, a formulare la sua proposta di parere.

Marco DONATI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 1.01 del Governo, Crippa 17.02 e 17.03, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Kronbichler 12.1.

La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Gianluca BENAMATI (PD), pur condividendo il parere espresso dal relatore e dal Governo sull'articolo Crippa 17.02, chiede che nel prosieguo dell'esame presso la XIV Commissione sia approfondita la relazione tra i concetti di « audit energetico » e di « diagnosi energetica » ai fini di un eventuale coordinamento del testo del decreto legislativo n. 102 del 2014. Chiede, inoltre, se sia compatibile con tale normativa l'obbligo a riferire in merito ai risultati.

La sottosegretaria Simona VICARI ribadisce il parere favorevole del Governo sull'articolo aggiuntivo in questione e non ritiene sussistano profili proble-

matici di compatibilità con la normativa comunitaria.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene opportuno precisare che gli articoli aggiuntivi presentati a sua prima firma non fanno altro che replicare alcune delle prescrizioni indirizzate all'Italia da parte della Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione relativa all'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE in tema di efficienza energetica. Precisa al riguardo che non ha ritenuto di prevedere la modifica della definizione di « diagnosi energetica » in quanto tale aspetto non è stato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea. Concorda con il collega Benamati nel ritenere opportuno l'approfondimento delle relazioni tra i termini « audit energetico » e « diagnosi energetica ».

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 maggio 2015.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. (C. 2977 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

ART. 1-bis.

(Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE).

L'articolo 36, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131 è abrogato.

1. 01. Governo.

ART. 12.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 52, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: entro quattro mesi con le seguenti: entro due mesi.

12. 1. Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione

n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 « Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE » apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

« c-bis) “aggregatore”, un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;

c-ter) “audit energetico”, una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati ».

17. 02. Crippa, Battelli.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione

della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» apportare le seguenti modificazioni:

al comma 7 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti

finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».

17. 03. Crippa, Battelli.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. (C. 2977 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminate le proposte emendative 1.01 del Governo, Kronbichler 12.1, Crippa 17.02 e Crippa 17.03, riferite al disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 » (C. 2977 Governo);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli aggiuntivi 1.01 del Governo, Crippa 17.02 e Crippa 17.03,

e di esprimere

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Kronbichler 12.1.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00669 Tripiedi: Tavolo di confronto governativo sulla questione Alcatel-Lucent.	
7-00674 Albanella: Tavolo di confronto governativo sulla questione Alcatel-Lucent (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00105</i>)	94
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata</i>)	105

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di consegna ai lavoratori dei prospetti di paga. C. 2453 Albanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99

SEDE CONSULTIVA:

Legge-quadro sulle missioni internazionali. Testo unificato C. 45 e abb. (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
---	----

RISOLUZIONI

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00669 Tripiedi: Tavolo di confronto governativo sulla questione Alcatel-Lucent.

7-00674 Albanella: Tavolo di confronto governativo sulla questione Alcatel-Lucent.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00105).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, invita i deputati Tripiedi e Albanella a illustrare le proprie risoluzioni.

Luisella ALBANELLA (PD), nell'illustrare la risoluzione a sua prima firma, ricorda che la XI Commissione ha svolto un'audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulla situazione occupazionale e sulle problematiche lavorative concernenti il personale dell'azienda, dalla quale è emersa l'esigenza di promuovere un tavolo urgente di confronto, tramite il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga finalizzati a

scongiurare i licenziamenti, in considerazione della procedura di mobilità in scadenza per il prossimo 7 maggio. Sollecita altresì la costituzione di un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico per un intervento di politica industriale e per il controllo sulle procedure dell'acquisizione di Alcatel-Lucent da parte di Nokia, che permetta di difendere gli attuali livelli occupazionali e industriali presenti in Italia negli stabilimenti Alcatel-Lucent di Vimercate e Trieste, scongiurando qualsiasi ipotesi di delocalizzazione delle attività. Ricorda, infine, che la risoluzione invita il Governo a intervenire nella gestione dei piani governativi relativi alla banda ultralarga e all'agenda digitale, per fare in modo che gli investimenti pubblici previsti siano finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell'occupazione in Italia.

Davide TRIPIEDI (M5S) illustra gli impegni contenuti nella risoluzione di cui è primo firmatario, auspicando che il Governo promuova immediatamente un confronto a livello governativo nell'ambito del tavolo convocato sulla questione Alcatel-Lucent con le parti sociali, rendendo tempestiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari, al fine di promuovere azioni volte ad elaborare un piano di intervento che preveda la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e di esclusione dalla messa in mobilità dei lavoratori degli stabilimenti di Vimercate e Trieste, assicurando in ogni caso per i lavoratori l'erogazione della cassa integrazione straordinaria. Espresa quindi soddisfazione per il lavoro unitario svolto in Commissione, si augura che il Governo possa recepire gli indirizzi espressi dalla Commissione.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sulle risoluzioni in oggetto, a condizione che sia adottato un testo unificato dei due atti di indirizzo, volto, in particolare, ad impegnare il Governo a promuovere ogni possibile iniziativa per un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali, anche in de-

roga, nelle more della definizione della procedura di licenziamento collettivo prevista per il prossimo 7 maggio, assicurando una tempestiva informazione delle competenti Commissioni parlamentari. Fa notare poi che la riformulazione impegna il Governo a sollecitare, secondo quanto già richiesto dalle Organizzazioni sindacali, la convocazione di un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico per un intervento di politica industriale e per il controllo sulle procedure dell'acquisizione di Alcatel-Lucent da parte di Nokia, che permetta di difendere gli attuali livelli occupazionali e industriali presenti in Italia negli stabilimenti Alcatel-Lucent di Vimercate e Trieste. Infine, rileva che, in base alla riformulazione, il Governo è impegnato a valutare la possibilità di intervenire nella gestione dei piani governativi relativi alla banda ultralarga e all'agenda digitale, per fare in modo che gli investimenti pubblici previsti possano essere finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell'occupazione in Italia.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere gli impegni recati dalle due risoluzioni nell'ambito di un nuovo testo unificato (*vedi allegato*), chiede ai firmatari della risoluzione se accettino la riformulazione proposta.

Davide TRIPIEDI (M5S), pur condividendo in linea di massima la riformulazione testé illustrata dalla sottosegretaria, chiede se non sia possibile precisare meglio l'espressione «ogni possibile iniziativa per un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali, anche in deroga, nelle more della definizione della procedura di licenziamento collettivo prevista». Considerata l'urgenza dell'intervento, si chiede se non sia opportuno fornire una tempistica più precisa nell'ottica di garantire in modo certo i lavoratori interessati.

Luisella ALBANELLA (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal Governo, che viene incontro all'esigenza di valutare ogni possibile iniziativa volta a scongiurare il licenziamento dei lavoratori interessati, anche attraverso il ricorso agli ammortizzatori in deroga.

Antonio PLACIDO (SEL) fa notare che dall'audizione informale svolta dalla Commissione con le organizzazioni sindacali era emersa chiaramente l'esigenza di scongiurare i licenziamenti, valutando l'opportunità anche di uno slittamento della procedura di mobilità che scadrà il prossimo 7 maggio. Si chiede se l'impegno prospettato dal Governo nella riformulazione proposta fornisca effettive certezze al riguardo, considerata l'imminenza della scadenza prospettata.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI osserva che è nelle intenzioni nel Governo attivarsi con la massima urgenza, anche nell'ambito di un confronto con le organizzazioni sindacali, al fine di affrontare le questioni in gioco.

Marco MICCOLI (PD) ritiene che la riformulazione delle risoluzioni proposta dal Governo consenta di giungere ad un risultato politico condiviso, che rappresenta, a suo avviso, una importante base di partenza in vista della tutela dei livelli occupazionali dell'azienda Alcatel. Fa notare, peraltro, che l'azione del Governo, nel tendere verso una tutela dei lavoratori interessati, deve mirare necessariamente anche alla salvaguardia delle sorti produttive dell'azienda, considerato che essa opera in un settore strategico per il futuro industriale del Paese come quello connesso allo sviluppo della banda larga, in relazione al quale appare opportuno salvaguardare il *know how* italiano.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI fa notare che la riformulazione testé proposta, incidendo sul dispositivo delle risoluzioni in questione, rappresenta uno sti-

molo importante per il Governo, in vista della risoluzione delle importanti questioni sollevate durante la discussione odierna.

Davide TRIPIEDI (M5S), alla luce dei chiarimenti del Governo, dichiara di accettare la riformulazione proposta dal Governo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, ritiene che vi siano le condizioni per porre in votazione il nuovo testo unificato delle risoluzioni n. 7-00669 Tripiedi e n. 7-00674 Albanella, come da ultimo riformulato sulla base del parere espresso dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il nuovo testo unificato delle risoluzioni, che assume il numero 8-00105.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di consegna ai lavoratori dei prospetti di paga.

C. 2453 Albanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della I e della II Commissione sul testo della proposta di legge in esame, come risultante dall'esame degli emendamenti, mentre fa presente che la X Commissione ha manifestato l'intenzione di non esprimere il parere di propria competenza. Considerati gli orientamenti emersi in Commis-

sione nel corso dell'esame del provvedimento, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Atto n. 157.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente settimana si è concluso il ciclo di audizioni, che era stato previsto in relazione al presente provvedimento al fine di acquisire elementi di conoscenza utili alla prosecuzione dell'*iter*. Rammenta, altresì, che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 30 aprile 2015, ha convenuto di prevedere, nella seduta odierna e in quella di domani, lo svolgimento di eventuali interventi di carattere generale. Ricorda inoltre che in quella sede si era concordato

che la deliberazione di competenza sul provvedimento abbia luogo giovedì 7 maggio, atteso che il termine per l'espressione del parere scade l'8 maggio 2015.

Roberta LOMBARDI (M5S), nel preannunciare che il proprio gruppo è orientato a formulare una proposta di parere negativo sul provvedimento, evidenzia che, al fine di tutelare la maternità come valore individuale e sociale collettivo, il Governo avrebbe dovuto innalzare l'indennità giornaliera dall'80 per cento al 100 per cento della retribuzione, per tutto il periodo del congedo obbligatorio di maternità. Tale indennità potrebbe, a suo avviso, essere coperta dalla fiscalità generale per una quota pari all'ammontare dell'assegno sociale e per la restante quota, fino a concorrenza del 100 per cento dell'importo della retribuzione, dall'assicurazione obbligatoria. In tal modo, a suo avviso, vi sarebbe una riduzione significativa degli oneri a carico delle aziende legati ai congedi obbligatori per maternità che, ancora oggi, costituiscono un forte deterrente all'assunzione di donne. Ritiene opportuno, con la stessa finalità sopra esplicitata, l'introduzione per i padri lavoratori dell'astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di quindici giorni da usufruire entro dodici mesi dalla nascita del figlio, coperta da un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione, in linea con gli ultimi orientamenti espressi in ambito europeo, nonché in coerenza con l'impostazione introdotta, seppure solo in via di principio, con l'articolo 4, comma 24, della legge 18 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. Inoltre, fa notare che si sarebbe dovuto prevedere il potenziamento del congedo parentale, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo che le lavoratrici e i lavoratori possano accedere ai congedi parentali, dovuti fino all'ottavo anno di vita del bambino, godendo di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, innalzandola al 100 per cento nel caso in cui

le risorse economiche del nucleo familiare del bambino, composto da tre componenti, non superiori a 25 mila euro, da rimodulare al rialzo in caso di famiglie più numerose. Rileva che, ai fini del computo dell'indennità, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 151 del 2001, sarebbe opportuno utilizzare l'indicatore ISEE, calcolato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, includendo, ai fini della riduzione del reddito, le spese mediche e di assistenza per soggetti non autosufficienti a carico del beneficiario e le spese per l'affitto o per le quote residue di mutuo per l'immobile destinato a residenza. Giudica opportuno, infine, incrementare le risorse stanziare per l'attuazione del piano straordinario d'intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, in modo tale da garantire alle madri lavoratrici l'istituzione di nuovi nidi aziendali, sia presso le sedi centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni nazionali, singole o tra loro consorziate, sia nei comuni, sia nel settore privato attraverso convenzioni e relativi incentivi finanziari alle aziende, anche al fine di conseguire l'obiettivo comune europeo della copertura territoriale di almeno il 33 per cento per la fornitura di servizi per l'infanzia ai bambini al di sotto dei tre anni, come fissato dall'Agenda di Lisbona, che il Governo avrebbe dovuto prevedere tra le misure di tutela della maternità, previste dal citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001. Giudica, inoltre, opportuno, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, il riconoscimento di un contributo finanziario mensile per i servizi di *baby-sitting* e per asili nido pubblici o privati in prossimità dei luoghi di lavoro o di residenza della lavoratrice, anche al fine di promuovere, nel mercato del lavoro la parità tra uomo e donna. In alternativa, auspica l'incentivazione su tutto il territorio di servizi integrativi e innovativi, quale «il nido di famiglia», gestito dalla «*tagesmutter* o mamma di

giorno», che accudisce ed educa presso la propria abitazione bambini da 0 a 6 anni. Ritiene necessario, infine, l'utilizzo di servizi di *baby-sitting*, attraverso la deduzione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, delle retribuzioni eventualmente corrisposte ad addetti ai predetti servizi, compresi i contributi previdenziali e assistenziali per l'adempimento dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei loro confronti.

Giovanna MARTELLI (PD), *relatrice*, nel ringraziare la deputata Lombardi per gli interessanti spunti testé forniti, si dichiara disponibile e aperta ad un confronto con i gruppi in vista dell'elaborazione di una proposta di parere che sia il più possibile efficace e condivisa.

Marialuisa GNECCHI (PD), intervenendo sulle modalità di prosecuzione dell'*iter*, segnala l'opportunità di proseguire l'esame del presente provvedimento in parallelo rispetto a quello dell'atto di Governo n. 158, sul quale la Commissione, prima di esprimere il parere, dovrà attendere la trasmissione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Giorgio AIRAUDO (SEL) si associa alla richiesta testé formulata dalla deputata Gneccchi.

Claudio COMINARDI (M5S) condivide quanto testé prospettato dai deputati Gneccchi e Airaud.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto degli orientamenti dei gruppi, avverte che le modalità di prosecuzione dell'esame saranno definite nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni.

Atto n. 158.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 aprile 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 30 aprile 2015, ha convenuto di prevedere, per la giornata odierna e di domani, sedute da dedicare allo svolgimento di interventi di carattere generale. Nel segnalare che il termine per l'espressione del parere scade il 10 maggio 2015, rammenta che la Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione dello schema in esame anche in assenza del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, invitando tuttavia la Commissione a non pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima della trasmissione di detto parere. In proposito, rappresenta che la Conferenza avrebbe dovuto esprimere il proprio parere nella seduta convocata per la giornata del 29 aprile, ma tale seduta è stata sconvocata e non risulta allo stato convocata una nuova seduta. I tempi per l'espressione del parere sull'atto in esame saranno quindi stabiliti in relazione all'effettiva trasmissione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che probabilmente avrà luogo all'inizio della prossima settimana.

Claudio COMINARDI (M5S) preannuncia che interverrà sul merito del provvedimento nella seduta prevista per la giornata di domani.

Tiziana CIPRINI (M5S) preannuncia un proprio intervento di carattere generale nella giornata di domani.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.

Legge-quadro sulle missioni internazionali.

Testo unificato C. 45 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul testo unificato delle proposte di legge C. 45, 933, 952 e 1959, recante legge quadro sulle missioni internazionali, come risultante dall'esame degli emendamenti svoltosi in sede referente. Fa presente che il provvedimento in esame si propone di mettere a sistema le procedure tese ad autorizzare le missioni internazionali e di procedere all'individuazione in via permanente della disciplina applicabile in materia di personale. Il testo in esame, pertanto, si propone di offrire solidi punti di riferimento sia sul piano del rispetto del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento, sia su quello dei delicati profili di natura giuridica ed economica, riguardanti il personale militare e civile coinvolto. L'intervento normativo in oggetto, che rielabora i risultati dell'intensa attività di riflessione svoltasi in sede giuridica e parlamentare su questa problematica nel corso degli ultimi anni, è finalizzato essenzialmente all'adozione di una cornice normativa unitaria per l'invio dei contin-

genti all'estero. Nell'ordinamento italiano, allo stato, non esiste infatti una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali con la conseguenza che tale disciplina, con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse, sono di volta in volta regolati nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse e pertanto hanno un'efficacia limitata nel tempo e necessitano di essere continuamente reiterate, con conseguenti rischi di difetti di coordinamento normativo e di incertezza circa le disposizioni applicabili nei diversi teatri operativi. Ulteriore incertezza normativa riguarda, poi, allo stato, le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine.

Passando a esaminare sommariamente il contenuto del provvedimento in questione, rileva che esso è composto da ventisette articoli suddivisi in quattro Capi. L'articolo 01 definisce il perimetro di legalità internazionale e nazionale entro il quale è consentita la partecipazione alle missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale. Osserva, quindi, che l'articolo 1, nell'ambito del Capo I relativo alle procedure, disciplina la deliberazione e l'autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, mentre l'articolo 2 prevede una sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate, stabilendo, tra l'altro, che il Governo entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero, una relazione analitica

sulle missioni in corso. Rileva, quindi, che l'articolo 3, a conclusione del Capo I, al fine di finanziare la partecipazione italiana alle missioni prevede l'istituzione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.

Una particolare rilevanza assume, sotto il profilo delle competenze della Commissione, il Capo II, che reca norme sul personale, le quali sostanzialmente riprendono gli interventi normativi succedutisi nell'ambito dei diversi provvedimenti di proroga delle missioni internazionali assunti negli ultimi anni. Segnala, peraltro, che la materia concernente la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale militare è di competenza della IV Commissione, mentre la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale delle Forze di polizia è di competenza della I Commissione.

In proposito, osserva che l'articolo 4 interviene in materia di indennità di missione, prevedendo, tra l'altro, che tale indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, sia corrisposta al personale che partecipa alle missioni internazionali per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo. Tale articolo, ai commi successivi, determina la misura e le modalità di calcolo dell'indennità, anche con riferimento a specifiche categorie di personale.

Fa poi notare che l'articolo 5 interviene in materia di compenso forfettario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario per i casi in cui non è prevista la corresponsione dell'indennità di missione, per il personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, stabilendo deroghe ai limiti fissati in materia dalla normativa vigente. Il comma 2 deroga i limiti previsti dalla legislazione vigente per le spese riferite a lavoro straordinario con riferimento ai compensi relativi ad attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

Osserva, quindi, che l'articolo 6 interviene in materia di corresponsione di

indennità di impiego operativo ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita. Si stabilisce, inoltre, l'applicabilità dell'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dell'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Segnala che l'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 prevede che il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È aumentato di un terzo anche il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 51, comma 6 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dispone che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti a talune categorie di lavoratori nonché le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della disposizione.

Osserva, quindi, che l'articolo 7 assume una particolare importanza nell'ambito delle competenze della Commissione, intervenendo in materia di trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale. Il

comma 1 di tale articolo prevede che al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301 – si tratta, in sostanza del rimborso per la spesa di un'assicurazione sulla vita – con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 301 del 1982, recante norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Osserva che il successivo comma 2 reca, poi, disposizioni in materia di trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni. Nel dettaglio, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 1897 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in caso di decesso per causa di servizio, mentre, con riferimento invalidità per la medesima causa, viene disposta l'applicabilità delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Fa presente che il richiamato articolo 1897 del Codice, recependo il contenuto della legge n. 308 del 1981, all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o

dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. A sua volta, il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 ha disciplinato in linea generale la materia del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Le disposizioni sul trattamento privilegiato in caso di lesioni o infermità determinate da fatti di servizio sono contenute nel titolo IV. In particolare, con riferimento al personale militare, l'articolo 67 dispone che al militare le cui infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili ad una delle categorie di menomazioni indicate nella tabella A annessa alla legge n. 313 del 1968 e non siano suscettibili di miglioramento, sia corrisposta la pensione privilegiata calcolata con riferimento alla base pensionabile per il trattamento di quiescenza normale applicando percentuali differenziate secondo la categoria cui la lesione stessa è ascrivibile.

Osserva che il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della proposta di legge in esame puntualizza che il citato trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti dagli articoli 1896 e 1898 del richiamato Codice che sul punto hanno, rispettivamente, recepito il contenuto dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 e del regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835.

Rileva che l'articolo 1896 del Codice attribuisce una speciale elargizione, in mi-

sura pari al 50 per cento di quella prevista all'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e all'articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente in favore dei familiari dei soggetti elencati dalla medesima disposizione (militari in servizio permanente e di complemento; personale delle Forze di polizia a ordinamento militare; militari in servizio di leva; richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate; allievi carabinieri; allievi finanzieri; allievi delle accademie militari; allievi delle scuole e dei licei militari; volontari in ferma). Ai sensi del regio decreto n. 1345 del 1926, ai militari che prestano servizio di volo nell'Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Segnala che il terzo periodo del comma 2 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l'articolo 881 del Codice che reca disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali.

Osserva che il successivo comma 2-bis estende, quindi, i benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo al personale delle Forze armate che, nel corso del servizio prestato presso contingenti impiegati in missioni internazionali, per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi dannosi connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali e dipendenti da rischi specificamente attinenti all'attività assolta dal contingente, è deceduto o ha riportato una invalidità permanente. A tale fine, è autorizzata la

spesa di euro 2.216.000 per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, secondo gli importi previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla presente legge, stabilendosi che con la legge di stabilità si provvede a estendere i benefici di cui al presente comma agli eventi verificatisi in data anteriore alla relativa entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1961.

Fa notare che il successivo comma 3 stabilisce, poi, che le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni umanitarie e internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Rileva che anche il successivo articolo 8 prevede l'applicabilità delle norme contenute nel testo in materia di indennità di missione, di impiego operativo e di trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale, anche al personale in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. Tale articolo, in particolare, prevede che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

Osserva, quindi, che l'articolo 9 dispone in materia di prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare, stabilendo, al comma 1, che per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. Al comma 2, si prevede che per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda ai sensi dell'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Si tratta, in sostanza, di una disposizione che consente, in via permanente, ma solo

per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento. Osserva, quindi, che l'articolo 10 interviene in materia di valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore, consentendo di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni umanitarie e internazionali ai fini del loro avanzamento.

Fa notare che l'articolo 11 reca norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni, stabilendo, al comma 1, che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali, compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista, in quanto impiegato nelle missioni umanitarie e internazionali, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse a tali missioni, sia rinviato d'ufficio al primo concorso successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il successivo comma 2 dispone, invece, che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Segnala che l'articolo 11-bis interviene in materia di esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi per il personale militare a causa dell'impiego nelle missioni internazionali, mentre l'articolo 12 disciplina la materia delle utenze telefoniche di servizio del medesimo personale.

Rileva che l'articolo 13 stabilisce che al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, mentre l'articolo 13-*bis* stabilisce, al comma 1, che al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorità nazionale, competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psicofisiche, da fruire anche fuori dal teatro operativo e in costanza di missione. Il comma 2 prevede che il periodo di impiego nelle missioni internazionali è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.

Fa notare che l'articolo 14 prevede che al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili. A tale riguardo, considerato anche che le competenze della nostra Commissione attengono essenzialmente alla disciplina di tale personale, potrebbe essere opportuno segnalare l'esigenza di specificare in modo più puntuale quale siano le disposizioni applicabili. L'articolo 15 prevede la possibilità che, nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, conferisca l'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale.

Rileva poi che l'articolo 16, contemplato nell'ambito del Capo III, reca disposizioni in materia penale, mentre nell'ambito del Capo IV, l'articolo 17 reca disposizioni in materia contabile e l'articolo 18 prevede che i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi urgenti al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della

popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Fa presente, quindi, che l'articolo 19 prevede la possibilità di cessione di mezzi e di materiali, escluso il materiale d'armamento, mentre l'articolo 20 disciplina i pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali. Osserva che l'articolo 20-*bis* prevede una modifica all'articolo 705 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, rimuovendo, per la categoria dei fratelli del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, la condizione di essere unici superstiti in vista della possibilità di essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente nell'ambito di ciascuna Forza armata, mentre l'articolo 21, nel novellare il quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione, comprende, tra i velivoli equiparati agli aeromobili di Stato, gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace. L'articolo 22 stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 1, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, mentre l'articolo 23 prevede l'entrata in vigore.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della XI Commissione, ritiene che si possa sin d'ora anticipare un orientamento favorevole. Si riserva comunque di formulare una proposta di parere che tenga conto anche di eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

7-00669 Tripiedi: Tavolo di confronto governativo sulla questione Alcatel-Lucent.

7-00674 Albanella: Tavolo di confronto governativo sulla questione Alcatel-Lucent.

RISOLUZIONE APPROVATA

La XI Commissione,
premessi che:

in data 15 aprile 2015, la multinazionale finlandese Nokia, produttrice di apparecchiature per telecomunicazioni, ha annunciato di aver acquisito, per 15,6 miliardi di euro, l'azienda franco-americana Alcatel-Lucent. L'operazione è stata strutturata per far nascere un gruppo in grado di competere, nei settori delle infrastrutture di rete, delle centraline e delle antenne per le comunicazioni cellulari a livello mondiale, con il colosso cinese Huawei e con quello svedese Ericsson;

in Italia, l'azienda ha la sua sede principale a Vimercate (MB), dove sono ospitati gli *headquarter* e i principali laboratori relativi agli apparati di trasmissione radio a microonde, e altri centri di ricerca e sviluppo a Battipaglia (SA) e Rieti, mentre a Trieste è attivo uno stabilimento di produzione;

già da tempo, la direzione generale sta discutendo del futuro di 43 addetti di Vimercate, attualmente in cassa integrazione, che a maggio 2015 rischierebbero il licenziamento, e della possibile esternalizzazione dello stabilimento di Trieste, che occupa circa 400 addetti;

con lettera del 16 marzo 2015, le segreterie nazionali di FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, hanno richiesto ai componenti della XI Commissione un'au-

dizione urgente sulle problematiche occupazionali dei lavoratori dell'azienda Alcatel-Lucent;

nella riunione tenutasi in data 26 marzo 2015, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della XI Commissione ha convenuto sull'opportunità di procedere ad un'audizione informale di rappresentanti dei sindacati FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, da loro richiesta, sulla situazione occupazionale e sulle problematiche lavorative concernenti il personale dell'azienda in considerazione;

in data 1° aprile 2015, tale audizione si è tenuta in presenza dei rappresentanti dei sopracitati sindacati, che hanno messo in luce le problematiche occupazionali e di delocalizzazione dei siti di Vimercate e Trieste,

impegna il Governo:

a promuovere ogni possibile iniziativa per un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali, anche in deroga, nelle more della definizione della procedura di licenziamento collettivo prevista per il prossimo 7 maggio, assicurando una tempestiva informazione delle competenti Commissioni parlamentari;

a sollecitare secondo quanto già richiesto dalle Organizzazioni sindacali la

convocazione di un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico per un intervento di politica industriale e per il controllo sulle procedure dell'acquisizione di Alcatel-Lucent da parte di Nokia, che permetta di difendere gli attuali livelli occupazionali e industriali presenti in Italia negli stabilimenti Alcatel-Lucent di Vimercate e Trieste;

a valutare la possibilità di intervenire nella gestione dei piani governativi relativi alla banda ultralarga e all'agenda digitale, per fare in modo che gli investimenti

pubblici previsti possano essere finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell'occupazione in Italia.

(8-00105) « Tripiedi, Albanella, Placido, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Damiano, Gnecchi, Boccuzzi, Casellato, Dell'Aringa, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gregori, Grigbaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Peluffo ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 107
Indagine conoscitiva sulle malattie rare.

Audizione dell'Avv. Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Fondazione Telethon e del prof. Bruno Dallapiccola, responsabile del progetto Orphanet-Italia (*Svolgimento e conclusione*) 107

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. Atto n. 145 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 108

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli e abb. (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e rinvio*) 108

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU, indi della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che il deputato Giovanni Monchiero entra a far parte della Commissione.

Indagine conoscitiva sulle malattie rare.

Audizione dell'Avv. Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Fondazione Telethon e del prof. Bruno Dallapiccola, responsabile del progetto Orphanet-Italia.

(*Svolgimento e conclusione*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

L'avvocato Luca CORDERO di MONTEZEMOLO, *presidente della Fondazione Telethon*, la dottoressa Francesca PASINELLI, *direttrice generale della Fondazione Telethon*, e il professor Bruno DALLAPICCOLA, *responsabile del progetto Orphanet-Italia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Anna Margherita MIOTTO (PD), Edoardo PATRIARCA (PD), Paola BINETTI (AP), Raffaele CALABRÒ (AP) e Elena CARNEVALI (PD).

La dottoressa Francesca PASINELLI, *direttrice generale della Fondazione Telethon*, l'avvocato Luca CORDERO di MONTEZEMOLO, *presidente della Fondazione Telethon*, e il professor Bruno DALLAPICCOLA, *responsabile del progetto Orphanet-Italia* intervengono in replica.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.

Atto n. 145.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 aprile 2015.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che la Presidenza della Camera ha inviato una lettera in cui si comunica che è inutilmente decorso il termine di 20 giorni assegnato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo. La Commissione può pertanto procedere all'esame del provvedimento tenuto anche conto della imminente scadenza della delega.

Fa presente, inoltre, che la V Commissione (Bilancio) ha espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Maria AMATO (PD), *relatrice*, ricorda che la direttiva europea che si intende recepire mira a potenziare il contrasto alla diffusione della rabbia che provoca annualmente oltre 50.000 vittime a livello mondiale. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 maggio 2015 — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 15.30.

Legge quadro missioni internazionali.

Testo unificato C. 45 Cirielli e abb.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, per il parere alle Commissioni riunite III Commissione (Affari esteri) e IV (Difesa), del testo unificato delle proposte di legge C. 45 Cirielli e abb., sulla Legge quadro missioni internazionali, quale risultante dagli emendamenti approvati. Ricorda, altresì, che il provvedimento è ca-

lendarizzato in Aula a partire dalla giornata di lunedì 11 maggio e che il parere va reso entro la settimana in corso.

In sostituzione della relatrice, on. Albini, impossibilitata a presenziare alla seduta odierna, segnala che il provvedimento prevede una serie di disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.

Fa presente che tale provvedimento nasce dall'esigenza di introdurre nel nostro ordinamento giuridico una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali, la cui assenza ha determinato che, sino ad oggi, i profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse siano stati di volta in volta regolati nell'ambito dei provvedimenti legislativi che hanno finanziato le missioni stesse e pertanto con un'efficacia limitata nel tempo che necessita di essere continuamente reiterata, con conseguenti rischi di difetti di coordinamento normativo e di incertezza circa le disposizioni applicabili nei diversi teatri operativi.

Ulteriore incertezza normativa riguarda, poi, le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine.

Fa presente che il testo si compone di 23 articoli, volti in primo luogo a definire l'ambito di applicazione della legge, a regolamentare il procedimento per la deliberazione e l'autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, ad introdurre una sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate – che prevede la presentazione da parte del Governo alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, di una relazione analitica sulle missioni in corso, nonché ad istituire un apposito Fondo presso il ministero dell'economia e delle finanze, destinato al

finanziamento della partecipazione italiana alle missioni, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.

Il Capo II detta una serie di norme sul personale che partecipa alle missioni internazionali, prevedendo e disciplinando la corresponsione dell'indennità di missione o in alternativa del compenso forfettario di impiego e della retribuzione per lavoro straordinario, nonché dell'indennità di impiego operativo. Nel capo II figura anche una disposizione, l'articolo 7, dedicato al trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale del personale impiegato in missioni internazionali, nei confronti del quale si prevede – per quanto di competenza della Commissione affari sociali – che le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1881 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Ulteriori disposizioni in materia di personale concernono il personale in stato di prigionia o disperso, i richiami in servizio del personale militare, l'orario di lavoro, la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore, la salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni, i riposi e licenza ordinaria, l'utilizzo delle utenze telefoniche di servizio e il personale civile.

Segnala, infine, che il Capo III contiene disposizioni penali, mentre il successivo Capo IV reca norme in materia amministrativa e contabile, prevedendo disposizioni per l'attivazione delle procedure d'urgenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, per la cessione a titolo gratuito di mezzi e di materiali escluso il materiale di armamento, per l'utilizzo delle risorse derivanti dai pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali, nonché di modifica dell'articolo 744 del codice della navigazione che comprende, tra i velivoli equiparati agli

aeromobili di Stato, gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace, con conseguente estensione ad essi dell'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché del diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

Giulia GRILLO (M5S) segnala l'opportunità di inserire nel parere della Commissione la richiesta di precisare che le spese di cura del personale che contrae

malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa anche in relazione al personale civile impegnato nelle missioni.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	111
Variazione nella composizione della Commissione	112
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio</i>)	112
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	116
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	112

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	113
7-00487 Cenni: Sulla trasposizione in protocollo internazionale e in sede nazionale delle risultanze dell'EXPO 2015 (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	113
7-00611 Venittelli: Misure per il rilancio della pesca del tonno (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>).	
7-00646 Catanoso: Misure per il rilancio della pesca del tonno (<i>Discussione</i>)	114
7-00246 Zaccagnini, 7-00284 L'Abbate, 7-00435 Benedetti e 7-00622 Zaccagnini: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>).	
7-00504 Gagnarli: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari (<i>Discussione e rinvio</i>)	114
7-00625 Mongiello e 7-00645 L'Abbate: Iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>).	
7-00661 Zaccagnini: Iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale (<i>Discussione e rinvio</i>)	115
AVVERTENZA:	115

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.55.

Sull'ordine dei lavori.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, comunica che l'onorevole Loredana Lupo, del gruppo parlamentare Movimento 5 stelle, torna a far parte della Commissione. Da il ben-tornata all'onorevole Lupo e le augura buon lavoro.

Comunica altresì che l'onorevole Gessica Rostellato, già iscritta alla componente Alternativa Libera del gruppo parlamentare Misto, ha aderito al gruppo Partito Democratico.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.**C. 2977 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 14 aprile scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella giornata di martedì 14 aprile si è aperto il dibattito e che il termine della presentazione degli emendamenti è scaduto alle 9 del 15 aprile. Avverto al riguardo che sono state presentate cinque proposte emendative, di cui due identiche, al disegno di legge. Il relativo fascicolo è in distribuzione.

Ricorda altresì che in base all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si passerà ora all'esame del disegno di legge europea C. 2977 e alle relative deliberazioni.

A tale disegno di legge sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S) avendo preso ora visione degli emendamenti presentati sulla legge europea, chiede di poter rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, oggetto di una discussione ampia nella VII Commissione e nel Paese, intende disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dotando le scuole delle risorse umane, materiali, finanziarie e della flessibilità necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative, attraverso l'uso ottimale delle risorse e delle strutture e all'introduzione di tecnologie innovative in raccordo con le esigenze del territorio, obiettivi sintetizzati nell'articolo 1.

Ricorda quindi che l'impianto del disegno di legge è centrato sull'autonomia delle istituzioni scolastiche già sancita dalla normativa nazionale, tanti anni fa, a partire dall'articolo 21 della legge n. 59

del 1997 cui sono seguite altre norme attuative. Nel corso degli anni si sono alternate fasi positive in direzione dell'attuazione dell'autonomia ma anche difficoltà e momenti di blocco o addirittura inversioni di marcia. I problemi principali sono costituiti, da un lato, dal permanere di una visione culturale centralistica e, dall'altra, dal problema delle risorse sia di personale che finanziarie. Con il provvedimento in esame si avvia invece una fase nuova con una forte spinta verso la piena attuazione dell'autonomia così a lungo perseguita.

Per quanto riguarda la parte del provvedimento sul quale è chiamata la Commissione ad esprimersi in sede consultiva, di interesse è l'articolo 21, che disciplina dell'accesso agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale con il diploma di tecnico superiore.

In materia, l'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 dispone che, per quanto riguarda i crediti utili per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni indicate, si fa riferimento all'articolo 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Quest'ultimo prevede che agli esami di Stato possono partecipare coloro che, in possesso dello specifico diploma richiesto per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), a norma del DM n. 436 del 2000, della durata di 4 semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a 6 mesi, coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo al quale si chiede di accedere. Si intenderebbe, dunque, estendere questa possibilità anche a chi conseguito un diploma al termine dei percorsi degli Istituti tecnici superiori.

Colomba MONGIELLO (PD), con riferimento alla possibilità di cui ha trattato il relatore, si chiede se la norma preveda una equiparazione tra istituti tecnici e professionali.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore* precisa che, ferma restando l'attuale disciplina, si prevede solo una ulteriore possibilità di accesso agli esami di Stato.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

RISOLUZIONI

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.05.

Sull'ordine dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00487 Cenni: Sulla trasposizione in protocollo internazionale e in sede nazionale delle risultanze dell'EXPO 2015.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 3 marzo scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 marzo scorso la presentatrice ha illustrato la risoluzione, prospettandone un aggiornamento anche alla luce degli eventuali contributi degli altri gruppi.

Chiede pertanto alla presentatrice se intende già presentare una nuova formulazione della risoluzione.

Susanna CENNI (PD), ritiene possibile valutare l'opportunità di mettere in votazione la risoluzione, non essendo finora intervenute osservazioni da parte dei colleghi.

Silvia BENEDETTI (M5S) chiede di poter integrare il contenuto della risoluzione con osservazioni che trasmetterà alla collega entro la mattina di domani.

Franco BORDO (SEL) preannuncia, a nome del suo gruppo, la sottoscrizione della risoluzione Cenni.

Luca SANI, *presidente*, dopo aver attestato la presenza in seduta degli onorevoli Catanoso, Tentori e Venittelli, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00611 Venittelli: Misure per
il rilancio della pesca del tonno.**

(Seguito della discussione e rinvio).

**7-00646 Catanoso: Misure per
il rilancio della pesca del tonno.**

(Discussione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 17 marzo scorso.

Luca SANI, *presidente*, avverte che sul medesimo argomento è stata presentata anche la risoluzione 7-00646 Catanoso. Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Francesco CATANOSO GENOESE detto BASILIO CATANOSO (FI-PdL) illustra il contenuto della sua risoluzione 7-00646.

Laura VENITTELLI (PD), nel ritenere possibile l'individuazione di un testo unificato delle risoluzioni presentate sulla materia, secondo notizie circolate sulla stampa, è in corso l'adozione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che affronta i problemi posti negli atti ispettivi, di cui sarebbe bene avere contezza al fine di predisporre utilmente l'eventuale atto unificato.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, nel ripercorrere le vicende che hanno interessato il settore della pesca del tonno, culminate nel riconoscimento di una maggiore quota pescabile dopo la registrazione, da parte dell'ICCAT, di un aumento della presenza di tonno, fa presente che il decreto a cui fa riferimento la collega Venittelli, predisposto dal Ministero, ma non ancora pubblicato, affronta varie tematiche recate dalle risoluzioni. Peraltro, fa presente che il Ministero presterà la massima attenzione a eventuali contributi o integrazioni dovessero essere proposti in sede parlamentare, non escludendo un eventuale ricorso a strumenti legislativi.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00246 Zaccagnini, 7-00284 L'Abbate, 7-00435 Benedetti e 7-00622 Zaccagnini: Sulla normativa e
sull'uso dei prodotti fitosanitari.**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

**7-00504 Gagnarli: Sulla normativa e
sull'uso dei prodotti fitosanitari.**

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 9 aprile scorso.

Luca SANI, *presidente*, avverte che sul medesimo argomento è stata presentata anche la risoluzione 7-00504 Gagnarli.

Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Massimo FIORIO (PD) preannuncia la presentazione di una risoluzione in materia da parte del suo gruppo.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00625 Mongiello e 7-00645 L'Abbate: Iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

7-00661 Zaccagnini: Iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 1° aprile scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che sull'argomento la Commissione sta svolgendo un ciclo di audizioni, che ha visto intervenire i rappresentanti di associazioni dei produttori e dell'industria olearia.

Avverte altresì che sul medesimo argomento è stata presentata anche la risoluzione 7-00661 Zaccagnini. Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Adriano ZACCAGNINI (SEL), nel rinviare al contenuto della sua risoluzione, manifesta la propria disponibilità per una risoluzione unitaria.

Franco BORDO (SEL) ritiene necessario dare un ordine di priorità alle risoluzioni, impegnando la Commissione innanzitutto

sul piano olivicolo e sulla risoluzione sul post Expo presentata dalla collega Cenni, di cui preannuncia la sottoscrizione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) nel condividere le preoccupazioni del collega Bordo sulla necessità di accelerare l'*iter* di alcune risoluzioni, manifesta la disponibilità del suo gruppo a procedere fin dalla giornata di domani alla votazioni delle risoluzioni citate.

Michele ANZALDI (PD) osserva che potrebbe essere utile procedere ad una audizione, anche in forma telematica, con le autorità statunitensi che si sono occupate dell'emergenza *Xylella* nel 1987, al fine di comprendere quali strategie abbiano utilizzato per sconfiggere il batterio.

Luca SANI, *presidente*, nel rimettere la questione posta dal collega Anzaldi all'attenzione dell'ufficio di presidenza, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio.
(COM(2014)910 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese.
(10948/1/14).

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appar-
tenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977
Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE**ART. 17.**

Al comma 1, dopo le parole: della di-
rettiva 2009/147/CE *inserire le seguenti:* e
nel rispetto dell'articolo 19-bis della pre-
sente legge.

*** 17. 1.** Mongiello.

Al comma 1, dopo le parole: della di-
rettiva 2009/147/CE *inserire le seguenti:* e
nel rispetto del successivo articolo 19-bis
della presente legge.

*** 17. 2.** Galperti, Cominelli.

ART. 18.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il se-
guente:*

ART. 18-bis.

(Vendita uccelli vivi o morti).

1. All'articolo 21, comma 1, lettera *bb*),
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modifiche e integrazioni, in
fine, sono aggiunte le seguenti parole: « è
fatta salva la possibilità di vendere, dete-
nere per vendere, trasportare per vendere,
acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro
parti o prodotti derivati facilmente rico-
noscibili, anche se importati dall'estero,
purché gli uccelli siano stati in modo lecito
allevati, prelevati o catturati o altrimenti
legittimamente acquisiti ».

18. 01. Galperti, Cominelli.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il se-
guente:*

ART. 18-bis.

(Vendita uccelli vivi o morti).

1. All'articolo 21, comma 1, lettera *bb*),
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modifiche e integrazioni, in
fine, sono aggiunte le seguenti parole: « è
fatta salva la possibilità di vendere, dete-
nere per vendere, trasportare per vendere,
acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro
parti o prodotti derivati facilmente rico-
noscibili, se importati dall'estero, purché
gli uccelli siano stati in modo lecito pre-
levati, catturati, commercializzati o altri-
menti legittimamente acquisiti ».

18. 03. Galperti, Cominelli.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il se-
guente:*

ART. 18-bis.

(Vendita uccelli vivi o morti).

1. All'articolo 21, comma 1, lettera *bb*),
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modifiche e integrazioni, in
fine, dopo le parole: « anche se importati
dall'estero », sono aggiunte le seguenti pa-
role: « e ivi prelevati, catturati o commer-
cializzati in modo illecito o altrimenti
legittimamente acquisiti ».

18. 02. Galperti, Cominelli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	117
DL 27/2015: Svolgimento contemporaneo elezioni regionali e amministrative. C. 3059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	124
Attività di rappresentanza interessi. S. 1522 Orellana (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	125
Commissione nazionale diritti umani. S. 865 Fattorini (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	120
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	126
Parità di genere Consigli regionali. S. 1556 Maturani (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	127
Comunicazioni del Presidente	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza
del presidente Gianpiero D'ALIA.*

La seduta comincia alle 8.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione la deputata Azzurra Cancellieri, in sostituzione del deputato Luigi Gallo, dimissionario.

DL 27/2015: Svolgimento contemporaneo elezioni regionali e amministrative.

C. 3059 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, fa presente la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, il parere, per i profili di propria competenza, sul decreto-legge n. 27 del 2015, che reca disposizioni urgenti finalizzate a consentire lo svolgimento con-

temporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni amministrative. Il decreto-legge in esame è stato esaminato in prima lettura dal Senato e da esso approvato senza modificazioni.

Il provvedimento, composto di due articoli, modifica il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 165 del 2004, introducendovi la possibilità di celebrare le elezioni regionali anche oltre il termine dei sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato consiliare e, precisamente, anche « nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori ».

L'intervento normativo, come si evince dalla relazione illustrativa, si è reso necessario al fine di consentire lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali amministrative e regionali in un'unica data (*election day* ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011), nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica.

Come precisa la relazione illustrativa del provvedimento, le elezioni amministrative, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 182 del 1991, devono tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, mentre il rinnovo degli organi elettivi delle Regioni interessate dovrebbe tenersi entro il 27 maggio 2015.

La necessità dell'intervento legislativo deriverebbe dunque – come precisa la relazione di accompagnamento – dall'impossibilità di individuare una data di votazione idonea prima del 31 maggio 2015, per la coincidenza del primo o del secondo turno con festività religiose o civili o altre ricorrenze.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'intervento in oggetto appare riconducibile all'articolo 122, primo comma, della Costituzione che – nel riservare alla legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti con legge dello Stato, la disciplina del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali – dispone che la legge della Repubblica stabilisca anche « la durata degli organi elettivi ».

Con riferimento poi alla individuazione in concreto della data delle elezioni regionali, si ricorda che, ove la regione non abbia provveduto ad adottare la propria legge elettorale, tale data è stabilita dal Governo ed i comizi elettorali sono convocati con decreto del Prefetto del capoluogo di regione in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie (ex-Commissario del Governo).

Con riferimento alle elezioni regionali del 2015, è questo il caso della regione Liguria.

Qualora invece la legge elettorale regionale preveda che la convocazione dei comizi sia rimessa al Presidente della Giunta regionale, è necessario, affinché il rinnovo degli organi regionali avvenga nella data individuata dal Consiglio dei ministri, un atto di adesione delle regioni interessate.

Con riferimento alle elezioni regionali per l'anno 2015, le leggi elettorali delle regioni Campania, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria prevedono che esse siano indette con decreto del presidente della Giunta regionale in carica. Per tutte queste regioni, dunque, affinché le elezioni regionali si tengano nella data individuata dal Consiglio dei ministri, è necessario che il decreto regionale di indizione delle elezioni recepisca la suddetta data.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole che ricalca quello già espresso dalla Commissione allorché il provvedimento si trovava all'esame del Senato (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Attività di rappresentanza interessi.

S. 1522 Orellana.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è

chiamata a rendere alla Commissione affari costituzionali del Senato, il parere, per i profili di propria competenza, sul disegno di legge S. 1522 Orellana, adottato dalla predetta Commissione quale testo base per il seguito dell'esame, recante disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici.

Il disegno di legge all'esame – muovendo dal presupposto che l'attività di *lobbying* rappresenti non solo uno strumento lecito ma anche utile e prezioso per il decisore pubblico – introduce misure finalizzate a rendere trasparenti le attività, le finalità e gli scopi, i mezzi umani e finanziari impiegati dai gruppi portatori di interessi.

Il disegno di legge si articola in tre Capi.

Il Capo I detta i principi generali; il Capo II reca la disciplina della rappresentanza di interessi, indicando i diritti e i doveri dei lobbisti e gli obblighi per i decisori pubblici ed individuando nel costituendo Comitato per il monitoraggio della rappresentanza degli interessi, istituito presso il Segretariato generale della Presidenza del consiglio, il soggetto deputato alla realizzazione delle finalità del provvedimento; il Capo III reca infine le disposizioni finali e finanziarie, salvaguardando l'autonomia regionale.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione e le finalità del provvedimento, stabilendo che l'attività di *lobbying* debba conformarsi ai principi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte.

L'articolo 2 definisce, ai fini delle disposizioni recate dal provvedimento, l'«attività di rappresentanza di interessi», il «rappresentante di interessi» e il «decisore pubblico». In particolare, per decisore pubblico si devono intendere i membri del Parlamento, del Governo, delle Autorità indipendenti, i titolari degli uffici

di diretta collaborazione dei ministeri, i titolari di incarichi dirigenziali e i vertici degli enti pubblici statali.

Gli articoli 3 e 4 istituiscono, presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il costituendo Comitato per il monitoraggio della rappresentanza degli interessi e il relativo Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, definendo, tra l'altro, le concrete modalità di funzionamento e i dati contenuti all'interno dello stesso.

L'articolo 5 introduce l'obbligo di adozione di un codice di condotta e di un regolamento interno che i rappresentanti di interessi dovranno depositare presso il Comitato, chiamato a valutarne l'idoneità.

L'articolo 6 individua i requisiti necessari all'iscrizione nel Registro dei rappresentanti di interessi.

L'articolo 7 istituisce, presso il Comitato, un'apposita banca dati dei provvedimenti normativi accessibile ai rappresentanti di interessi iscritti nel Registro. Nella banca dati sono indicati gli schemi dei provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati di ulteriori elementi di informazione, quali: le finalità dei provvedimenti, i contenuti di massima degli stessi, i tempi presumibili per l'avvio dei procedimenti di approvazione e per la conclusione dei procedimenti stessi, precisando che tali dati debbano via via essere aggiornati dal decisore pubblico.

L'articolo 8 individua le prerogative e i diritti dei portatori di interessi iscritti al Registro, annoverando la facoltà di presentare documentazione relativa all'interesse rappresentato e di partecipare alla attività di analisi di impatto della regolamentazione e di verifica dell'impatto della stessa.

L'articolo 9 introduce l'obbligo per i portatori di interessi di predisporre una periodica relazione sull'attività svolta, nella quale dovranno essere indicati, tra l'altro, le risorse umane ed economiche impegnate, i decisori contattati e i risultati attesi o ottenuti.

L'articolo 10 introduce invece l'obbligo per i decisori pubblici, ove pertinente

all'oggetto dei processi decisionali, di rendere nota l'attività di rappresentanza degli interessi eventualmente svolta, facendone menzione nella relazione illustrativa ovvero nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi, e di riferire al Comitato ogni violazione della legge o del codice di condotta.

L'articolo 11 dispone l'incompatibilità dell'attività di lobbying con quella di giornalista, stabilendo, tra l'altro, che tale attività non possa essere svolta dal decisore pubblico nei due anni successivi alla cessazione del proprio incarico. L'articolo prevede inoltre che i rappresentanti di interessi non possano in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

L'articolo 12 esclude dall'applicazione del provvedimento l'azione svolta dai partiti politici o dalle rappresentanze sindacali o datoriali, mentre l'articolo 13 introduce sanzioni per i casi di violazione del codice di condotta e di esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi da parte di soggetti non iscritti nel Registro.

L'articolo 14, che reca le disposizioni di maggiore interesse per la Commissione, prevede che le norme contenute nel provvedimento concernenti gli obblighi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali rappresentino principi generali dell'ordinamento giuridico e che le regioni e le province autonome debbano adottare le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei predetti principi.

Infine, gli articoli 15 e 16 recano le norme finanziarie e finali, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per il Comitato di istituire il Registro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, finalità del disegno di legge all'esame è quella di garantire il buon andamento delle istituzioni dello Stato, assicurando con apposite norme la massima trasparenza nei rapporti tra le istituzioni medesime e i portatori di interessi settoriali.

Dal punto di vista del contenuto, potrebbero dunque rilevare le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato « organi dello Stato » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », risultando invece altri limitati aspetti della disciplina riconducibili alla materia di competenza legislativa concorrente « professioni ».

Per ciò che concerne invece le competenze regionali, si ricorda che quattro regioni (Toscana, Molise, Abruzzo e Marche) sono intervenute in materia con proprie leggi e che l'articolo 123 della Costituzione riserva alla fonte statutaria la disciplina dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento di ciascuna regione.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole senza né condizioni né osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Commissione nazionale diritti umani.

S. 865 Fattorini.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Mauro DEL BARBA (PD), *relatore*, fa presente la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione affari costituzionali del Senato, il parere, per i profili di propria competenza, sul disegno di legge S. 865 Fattorini, recante Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani.

Il disegno di legge in titolo è volto a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, che impegna gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione

dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dotati di un adeguato potere di indagine e di congrue risorse. La citata risoluzione n. 48/134 prevede che gli istituendi organismi debbano soddisfare una serie di requisiti (i così detti Principi di Parigi), quali: indipendenza ed autonomia dal Governo – sia operativa sia finanziaria – pluralismo, ampio mandato basato sugli standard universali sui diritti umani, adeguato potere di indagine e risorse congrue.

A tal fine, il disegno di legge, all'articolo 2, prevede che alla Commissione sia riconosciuta piena autonomia e indipendenza operativa, finanziaria e funzionale. Prevede che essa sia costituita da tre componenti, un presidente e due membri. I membri sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, mentre il presidente è nominato congiuntamente dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati tra esperti altamente qualificati in materia, indipendenti e d'esperienza pluriennale. L'incarico, della durata di quattro anni, è rinnovabile una sola volta e non è compatibile con altri incarichi pubblici o presso enti privati.

All'articolo 3, sono precisati i compiti attribuiti alla Commissione: tra i quali si segnalano la promozione della cultura dei diritti umani, soprattutto mediante le istituzioni scolastiche, presso le singole amministrazioni e le categorie professionali; il monitoraggio in merito al rispetto dei diritti umani in Italia, nonché all'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia; la formulazione di pareri, raccomandazioni e proposte al Governo su tutte le questioni concernenti i diritti umani; la collaborazione per lo scambio di esperienze e la diffusione di buone prassi con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani; la valutazione delle segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni di diritti umani, ai fini del successivo inoltrare agli uffici competenti della pubblica amministrazione, qualora non sia già stata adita l'autorità giudiziaria; la promozione degli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organi-

ismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani.

Con l'articolo 4 è sancito l'obbligo della Commissione di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente, qualora venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Per l'espletamento delle proprie funzioni, la Commissione si avvale di un proprio ufficio, previsto all'articolo 5, a capo del quale è posto un direttore nominato dalla Commissione stessa, su proposta del Presidente.

Con l'articolo 6 viene istituito il Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, costituito da non più di quaranta componenti, in rappresentanza di istituzioni ed organizzazioni della società civile, nonché di esperti individuati dalla Commissione. È previsto, tra l'altro, che due tra i componenti siano scelti tra i garanti regionali dei diritti dei detenuti. Il Consiglio collabora con la Commissione nell'esame delle questioni connesse alla protezione e alla promozione dei diritti umani, approva ogni anno le linee generali di attività e assiste, nell'opera di raccordo con le istanze della società civile e di coordinamento con le istituzioni statali, gli enti territoriali e tutti gli organismi competenti in materia.

L'articolo 8 riconosce la facoltà della Commissione di avvalersi del contributo di università e centri di studio e di ricerca, nonché di tutte quelle organizzazioni non governative, sociali o professionali che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.

L'articolo 9 sancisce l'obbligo al segreto d'ufficio in capo ai componenti della Commissione e alle persone di cui la stessa si avvale.

Al fine di assicurare un confronto costante con il Parlamento, l'articolo 10 dispone la presentazione, da parte della Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente.

Gli articoli 11 e 12, infine, dispongono in merito alle spese di funzionamento della Commissione e la relativa copertura finanziaria.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente garantite, le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a*) (rapporti internazionali dello Stato) e *g*) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato). Il disegno di legge, infatti, nell'istituire un organismo nazionale volto alla promozione e alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dà attuazione alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Parità di genere Consigli regionali.

S. 1556 Maturani.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione per le questioni regionali è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato, sul disegno di legge S. 1556, d'iniziativa della senatrice Maturani: «Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire la parità della rappresentanza di genere nei consigli regionali. ».

Il disegno di legge in titolo, che si compone di due articoli, propone una modifica alla legge n. 165 del 2004, che – in attuazione dell'articolo 122, primo

comma, della Costituzione – reca i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 4 della predetta legge, introducendo, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni sono tenute a disciplinare con legge il sistema di elezione del presidente della giunta regionale e dei consiglieri regionali, la garanzia della parità di genere nell'accesso alle cariche elettive.

In osservanza di tale principio, sono previste differenti opzioni sulla base del sistema elettorale di ciascuna regione: qualora esso preveda l'espressione di preferenze, se ne devono consentire almeno due, con una riservata a un candidato di genere diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima (cosiddetta «doppia preferenza di genere»); qualora esso preveda la presentazione di liste senza espressione di preferenze, deve essere disposta l'alternanza tra candidati di genere diverso; qualora, infine, esso preveda collegi uninominali, deve essere disposta la parità tra candidature presentate col medesimo simbolo o, in caso di numero dispari di collegi, uno scarto massimo di uno tra candidati dell'uno e dell'altro genere.

L'articolo 2, infine, stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.

In proposito, osserva che il disegno di legge all'esame è volto a promuovere le pari opportunità tra uomo e donna nelle competizioni elettorali regionali, così come peraltro già previsto dalle leggi elettorali di alcune Regioni. In particolare, la legge regionale n. 4 del 2009 della Campania, oltre a prevedere un limite massimo di presenza di candidati dello stesso sesso in ogni lista, ha introdotto la doppia preferenza di genere per l'elezione dei consiglieri regionali.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Comunicazioni del Presidente.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione, presa nella seduta del 14 aprile scorso dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di avvalersi, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, delle collaborazioni esterne del professor Giacomo D'Amico e del dottor Antonino Iacoviello.

Come stabilito dall'ufficio di presidenza, la Commissione si avvarrà di tali collaborazioni per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali connessi allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, deliberata

il 25 febbraio 2015, sulle problematiche concernenti l'attuazione degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti medesimi.

L'ufficio di presidenza ha altresì stabilito che tali collaborazioni saranno a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

La seduta termina alle 9.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

ALLEGATO 1

DL 27/2015: Svolgimento contemporaneo elezioni regionali e amministrative. C. 3059 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3059, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, approvato, senza modificazioni, dal Senato della Repubblica e recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative;

ricordato che l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dispone che la legge della Repubblica stabilisca anche « la durata degli organi elettivi » regionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Attività di rappresentanza interessi (S. 1522 Orellana).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1522, d'iniziativa del senatore Orellana, recante Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici, adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame;

rilevato che le disposizioni da esso recate – finalizzate a garantire il buon andamento delle istituzioni dello Stato, assicurando con apposite norme la massima trasparenza nei rapporti tra le istituzioni medesime e i portatori di interessi settoriali – appaiono riconducibili ad ambiti materiali (« organi dello Stato » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato »), riservati, dall'articolo 117, secondo comma, lettere f) e g) della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

osservato che alcuni limitati profili della disciplina appaiono invece riconducibili alla materia « professioni », la cui disciplina è ascrivibile alla competenza le-

gislativa concorrente tra lo Stato e le regioni a norma dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordato, con riferimento all'attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici regionali, che l'articolo 123 della Costituzione riserva alla fonte statutaria la disciplina dei principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento di ciascuna regione;

preso atto, a tale ultimo proposito, che l'articolo 14 del disegno di legge all'esame qualifica le norme contenute nel disegno di legge in materia di obblighi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali quali principi generali dell'ordinamento giuridico e preserva le competenze regionali in materia prevedendo che siano le regioni e le province autonome ad adottare le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei predetti principi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Commissione nazionale diritti umani (S. 865 Fattorini)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 865, d'iniziativa della senatrice Fattorini, recante « Istituzione della Commissione nazionale per la promozione dei diritti umani »;

rilevato che le disposizioni da esso recate – in quanto volte a dare attuazione alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, e ad istituire a tal fine un organo dello Stato – appaiono riconducibili alle materie « rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », la cui disciplina è affidata, dall'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *g)*, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

constatato peraltro che l'articolo 3 enuncia, al comma 1, lettere *b)* ed *l)*, tra i compiti della Commissione nazionale per la promozione dei diritti umani, la promozione della cultura dei diritti umani

attraverso specifici percorsi formativi da realizzare anche presso istituzioni scolastiche, nonché la promozione, presso le pubbliche amministrazioni, dell'inserimento della materia relativa ai diritti umani in tutti i programmi di formazione e di aggiornamento del personale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni e degli enti locali interessati nell'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* ed *l)*, inerenti alla definizione di specifici percorsi formativi da realizzare anche presso le istituzioni scolastiche e di programmi di formazione e di aggiornamento del personale volti alla promozione della cultura dei diritti umani.

ALLEGATO 4

Parità di genere Consigli regionali (S. 1556 Maturani).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1556: « Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire la parità della rappresentanza di genere nei consigli regionali », d'iniziativa della senatrice Maturani;

ricordato che l'articolo 122 della Costituzione stabilisce, al primo comma, che « Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta re-

gionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi »;

rammentato altresì che l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, prevede che le leggi regionali promuovano, tra l'altro, la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 5 maggio 2015. – Presidenza
della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.20 alle 15.45.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Capo del II Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa (RIS)	129
--	-----

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.20.

Audizione del Capo del II Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa (RIS).

Il Comitato procede all'audizione del Capo del II Reparto Informazioni e Sicu-

rezza dello Stato Maggiore della Difesa, generale Giovanni FUNGO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut) e i senatori CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 16.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	130
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	130
AVVERTENZA	130

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 maggio 2015. – Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA. – Interviene il Ministro della giustizia, Andrea Orlando.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

**Audizione del Ministro della giustizia,
Andrea Orlando.**

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Il Ministro della giustizia Andrea ORLANDO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare domande ed osservazioni le senatrici Donella MATTESINI (PD), Rosetta Enza BLUNDO (M5S) e le deputate Sandra ZAMPA (PD) e Vanna IORI (PD).

Il Ministro della giustizia Andrea ORLANDO, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare il Ministro della giustizia per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	131
Audizione del senatore Nitto Francesco Palma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	131

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 5 maggio 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del senatore Nitto Francesco Palma.
(*Svolgimento e conclusione*).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del senatore Nitto Francesco Palma.

Nitto Francesco PALMA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, *presidente*, i deputati Gero GRASSI (PD) e Fabio LAVAGNO (PD), nonché i senatori Enrico BUEMI (Aut-PSI-MAIE), Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), Giacomo CALIENDO (FI-PdL XVII) e Michela MONTEVECCHI (M5S), ai quali replica Nitto Francesco PALMA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il senatore Palma e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative. C. 3059 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	8
Istituzione della Giornata nazionale della famiglia. C. 1950 Sberna ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	10

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Nuovi emendamenti del relatore e subemendamenti</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	20

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
AVVERTENZA	16

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	23
7-00670 Cicchitto: Sull'impegno dell'Italia in sede multilaterale a sostegno della Tunisia (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00106</i>)	23
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	28
7-00602 Manlio Di Stefano: Sull'arresto di Roberto Berardi in Guinea Equatoriale (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00107</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	30

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Sulla vicenda dei fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone	31
Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. C. 2741 Scanu e C. 3035 Basilio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative. C. 3059 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Nuovo testo unificato C. 45 e abb. (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	35
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti. C. 2994 Governo. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	49

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	60
Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 e abb. (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	60
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamento C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
ALLEGATO (<i>Articolo aggiuntivo 11.0.2 trasmesso dalla XIV Commissione</i>)	70

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2607 Braga e C. 2972 Segoni recanti «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile», di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e di rappresentanti dell'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI)	78
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	78
---	----

RISOLUZIONI:

7-00663 Giovanna Sanna: Interventi di bonifica della zona di mare antistante l'ex Arsenale militare di La Maddalena (<i>Discussione e rinvio</i>)	79
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini (Alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**INTERROGAZIONI:**

5-03786 Artini: Misure volte a garantire la sicurezza nelle gallerie ferroviarie, con particolare riguardo alla galleria San Donato, sulla linea Roma-Firenze	81
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	83
5-04361 De Lorenzis: Sospensione da parte di Trenitalia delle agevolazioni tariffarie a favore dei cittadini pugliesi disabili	81
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-05090 Carrescia: Rilascio da parte dell'Enac della certificazione di sicurezza conseguente al ridimensionamento di servizi forniti dall'ENAV nell'«Aeroporto delle Marche» di Falconara Marittima	82
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87
5-05120 Spessotto: Sostituzione da parte dei comuni del vecchio contrassegno invalidi con il nuovo contrassegno conforme al modello europeo	82
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	88

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	89
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (esame emendamenti C. 2977 Governo – Rel. Donati). Emendamenti C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	89
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione)</i>	91
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	93

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete	90
--	----

XI Lavoro pubblico e privato**RISOLUZIONI:**

7-00669 Tripiedi: Tavolo di confronto governativo sulla questione Alcatel-Lucent.	
7-00674 Albanella: Tavolo di confronto governativo sulla questione Alcatel-Lucent (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00105</i>)	94
<i>ALLEGATO (Risoluzione approvata)</i>	105

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di consegna ai lavoratori dei prospetti di paga. C. 2453 Albanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99

SEDE CONSULTIVA:

Legge-quadro sulle missioni internazionali. Testo unificato C. 45 e abb. (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
---	----

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	107
Indagine conoscitiva sulle malattie rare.	
Audizione dell'Avv. Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Fondazione Telethon e del prof. Bruno Dallapiccola, responsabile del progetto Orphanet-Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. Atto n. 145 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli e abb. (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	108
--	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	111
Variazione nella composizione della Commissione	112
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio</i>)	112
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	116
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	112

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	113
7-00487 Cenni: Sulla trasposizione in protocollo internazionale e in sede nazionale delle risultanze dell'EXPO 2015 (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	113
7-00611 Venittelli: Misure per il rilancio della pesca del tonno (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>).	
7-00646 Catanoso: Misure per il rilancio della pesca del tonno (<i>Discussione</i>)	114
7-00246 Zaccagnini, 7-00284 L'Abbate, 7-00435 Benedetti e 7-00622 Zaccagnini: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>).	
7-00504 Gagnarli: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari (<i>Discussione e rinvio</i>)	114
7-00625 Mongiello e 7-00645 L'Abbate: Iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>).	
7-00661 Zaccagnini: Iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale (<i>Discussione e rinvio</i>)	115
AVVERTENZA:	115

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	117
DL 27/2015: Svolgimento contemporaneo elezioni regionali e amministrative. C. 3059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	124
Attività di rappresentanza interessi. S. 1522 Orellana (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	125
Commissione nazionale diritti umani. S. 865 Fattorini (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	120
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	126
Parità di genere Consigli regionali. S. 1556 Maturani (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	127
Comunicazioni del Presidente	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Capo del II Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa (RIS)	129
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	130
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	130
AVVERTENZA	130

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA
MORTE DI ALDO MORO****COMMISSIONE PLENARIA:**

Sulla pubblicità dei lavori	131
Audizione del senatore Nitto Francesco Palma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	131

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 7,60

Stampato su carta riciclata ecologica



17SMC0004440